

Ricorrente: Associazione Onlus

contro

Amministrazione resistente: Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile

FATTO

Il sig., n.q. di legale rappresentante della Associazione Onlus, in data ha presentato al MIMS una richiesta di accesso avente il seguente oggetto:

- a) (...) la documentazione che con fondamento giuridico, dispenserebbe codesto Ministero dall'attivarsi per ottenere la documentazione richiesta dall'amministrazione che la detiene, come invece è previsto dalla legge vigente;
- b) (...) la documentazione che con fondamento giuridico, non autorizzerebbe codesto Ministero dal richiedere gli atti direttamente ad, essendo questo Ente sotto il vostro diretto controllo sulla base di quanto disposto dal Decreto 250/1997.

L'istanza era motivata dalla necessità di conoscere quali fossero i motivi ostativi e/o eventuali "deroghe" alla concessione di quanto richiesto con precedenti istanze.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata, come rappresentata, adiva la Commissione con ricorso del

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che le richieste formulate hanno ad oggetto *documentazione* della quale, di fatto, l'Associazione intende verificare l'eventuale esistenza per provare, conseguentemente, l'illegittimità del comportamento serbato dalla amministrazione. A tale riguardo si precisa che lo strumento dell'accesso documentale *ex lege 241/'90* non può essere utilizzato per tale finalità "ispettiva", venendo in questo caso meno il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere. Come ben noto "*costituisce jus receptum il fatto che il richiedente non può formulare istanze per visionare, nel suo complesso, un'attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui si vuole verificarne, in via esplorativa, la legittimità, perché tale metodica è inammissibile ai sensi dell'art. 24, c. 3 della l. 241/1990 e costituisce, pertanto, una forma di accesso preordinato ad un controllo generalizzato della p.a. (cfr. Cons. St., VI, 12 marzo 2012 n. 1402; id., IV, 22 giugno 2016 n. 2275)*". Alle Associazioni non è possibile riconoscere un generale potere di accesso a fini ispettivi e "di vigilanza" perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (Cons. Stato n.

7991/2013), come invece previsto a pena di inammissibilità dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90.

In conclusione si precisa inoltre che gli atti normativi non sono ricompresi nella disciplina della Legge 241/'90 essendo essi soggetti alle norme che ne regolano la formazione e la pubblicità. A tale ultimo riguardo si ricorda alla amministrazione la necessità del rispetto degli obblighi di pubblicazione eventualmente incombenti in capo alla stessa, rispetto ai quali però la Commissione deve dirsi incompetente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti Lavoro – Sezione

FATTO

La sig.ra, Dirigente Scolastica, in data, ha presentato al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti Lavoro di un'istanza di accesso avente ad oggetto l'esposto presentato da parte di un dipendente dell'istituto, a seguito del quale la Dirigente è stata sottoposta a procedimento di controllo ispettivo con contestazioni a verbale, sanzione amministrativa e invio di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Motivava l'istanza con la necessità di difesa della propria posizione individuale.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del sulla considerazione che l'intervento condotto presso l'Istituto in oggetto e' esitato in atti tipici di polizia giudiziaria che sono coperti dal segreto, ex articolo 329 cpp, e non sono pertanto accessibili per il tramite degli uffici dell'amministrazione.

Avverso tale provvedimento la signora ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte nel provvedimento di rigetto, con l'ulteriore precisazione che l'autore dell'esposto è un dipendente attivo nell'Istituto Scolastico ed appare pertanto necessario difendere la posizione di debolezza dello stesso.

Si è ritenuto, inoltre, che l'identificazione dell'esponente non fosse funzionale alle esigenze difensive della ricorrente, essendo sufficiente l'atto finale adottato.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che la ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere all'esposto in oggetto in quanto tale documento ha prodotto effetti giuridici nella sfera giuridica della medesima ed appare congruo un richiamo al diritto di difesa.

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente relativa alla comunicazione di notizia di reato alla Procura a seguito dell'esposto e che quindi l'accesso sarebbe precluso ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e, in merito, osserva quanto segue. Secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione - in linea con la recente giurisprudenza del TAR - l'accesso non è per

ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini in seno alla Procura: in tali ipotesi spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso e, qualora i documenti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi. La Commissione sospende pertanto la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso per la documentazione dalla stessa acquisita.

La Commissione ritiene invece di condividere le istanze di protezione della identità del soggetto dichiarante perché, se è vero che nel nostro ordinamento non viene tutelato l'*anonimato*, è pur vero che nel caso di specie l'esposizione del nominativo del dichiarante potrebbe comportare un effettivo pericolo di pregiudizio, trattandosi di dipendente dell'Istituto.

In un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi la Commissione ritiene pertanto che - ferma restando la richiesta di *nulla osta* alla competente Autorità Giudiziaria - il documento *de quo* potrebbe essere osteso con totale oscuramento dell'identità del dichiarante e dei relativi dati, qualora l'amministrazione ritenga che tale modalità renda effettivamente sicuro l'anonimato dello stesso. In caso contrario la Commissione osserva che apparirà necessaria la notifica dell'istanza e del ricorso al controinteressato dichiarante e pertanto l'amministrazione dovrà procedere ad integrare il contraddittorio nei confronti del terzo (premurandosi di preservarne l'identità) il quale potrà opporre nei termini eventuale motivata opposizione all'accesso.

Nelle more dei predetti incumbenti istruttori, di cui l'amministrazione dovrà dare riscontro alla Commissione, i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambito Territoriale Provinciale di

FATTO

Il, nella persona del Responsabile Provinciale - prof., in data, ha inviato all'ATP di un'istanza d'accesso chiedendo copia dell'organico di fatto e di diritto per l'anno scolastico- relativo all'IPSEOA di – con particolare riferimento al monte ore . Chiedeva inoltre “ogni altra documentazione esistente inviata dal Dirigente Scolastico dell'Ipseoa di all'USP di”.

L'istanza era motivata dalla deduzione che l'ATP di abbia modificato il monte ore di alcune discipline rispetto a quanto richiesto dal Dirigente Scolastico, e pare non esattamente in linea con quanto previsto e disciplinato dal DM 33 del 12 Giugno 2020.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il, come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminare se il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si dà atto che alcuna della documentazione richiesta era già stata oggetto di pubblicazione – e se indica il relativo link d'accesso. Quanto alla ulteriore documentazione richiesta di “ogni altra documentazione esistente inviata dal Dirigente Scolastico dell'Ipseoa di all'USP di” l'amministrazione chiede il rigetto dell'istanza per la finalità di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione sottesa alla richiesta stessa, connotata da estrema genericità.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preso atto della avvenuta pubblicazione di parte della documentazione oggetto di istanza ritiene parzialmente cessata la materia del contendere, quanto alla stessa, con l'indicazione del relativo *link* d'accesso. La Commissione ritiene invece di condividere l'eccezione della amministrazione resistente con riferimento alla richiesta di ogni altra documentazione oggetto di scambio tra Dirigente Scolastico dell'Ipseoa di all'USP di tale richiesta appare eccessivamente generica al punto da risultare volta ad effettuare un controllo sull'operato della p.a., inammissibile ex lege 241/'90.

Qualora sussista ulteriore documentazione, ancora non ostesa, relativa al monte ore l'amministrazione dovrà metterla a disposizione della richiedente trattandosi di documenti attinenti all'attività del sindacato in quanto tale ed alle relative prerogative.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e parzialmente inammissibile e lo accoglie, solo prudenzialmente, con riguardo alla eventuale ulteriore documentazione non ancora ostesa relativa al monte ore, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia Di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria

FATTO

Il, rappresentato dal legale rappresentante pro tempore Avv., ha inviato al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di della Guardia di Finanza un'istanza d'accesso datata Chiedeva in particolare l'ostensione degli *“atti, i provvedimenti e documenti acquisiti a seguito dell'esposto del e quindi la comunicazione dell'esito che lo stesso eventualmente ha determinato”*. Motivava l'istanza evidenziando la propria qualifica di parte offesa nel procedimento Proc. Pen. n. /

Con provvedimento datato l'amministrazione negava l'accesso, trasmettendo il provvedimento di definitivo rigetto dell'istanza, sulla base della previsione dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, ritenendo i chiesti documenti sottratti all'accesso in quanto rientranti tra gli atti *“relativi all'attività investigativa, ispettiva e di controllo dalla cui diffusione possa comunque derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione della criminalità nei settori di competenza anche attraverso la conoscenza delle tecniche informative ed operative nonché degli atti di organizzazione interna, quando questa possa pregiudicare le singole attività di indagine”*.

Avverso tale provvedimento il, per il tramite dell'Avv. del Foro di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale, in sostanza, si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, pur concordando sull'assunto che l'avvio del procedimento comporta in capo al soggetto che ha presentato l'esposto il diritto a conoscere lo status del procedimento che proprio dall'esposto ha tratto origine, osserva che il provvedimento di diniego opposto dall'amministrazione resistente si fonda su norma regolamentare – in particolare sull'art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. 29 ottobre 1996, n. 603.

A tale riguardo la Commissione evidenzia di non essere dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa espressamente attribuito al giudice amministrativo a cui l'associazione ricorrente potrà rivolgersi. Conseguentemente il ricorso non può che essere respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato un'istanza d'accesso, datata, rivolta all' AGCM avente ad oggetto il "*curriculum e i provvedimenti di nomina del responsabile del procedimento Dott., stante l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ex. art. 6 bis Legge n. 241/1990*".

Motivava l'istanza con riferimento al presunto conflitto di interesse del dott. – responsabile di un procedimento a carico, tra l'altro di – che prima dell'assunzione presso l'Autorità Antitrust, ha lavorato presso, svolgendo iniziative in collaborazione con l'Associazione, segnalante che ha dato impulso al procedimento istruttorio in esame.

L'AGCM rigettava l'istanza con provvedimento del fornendo chiarimenti sul presunto conflitto di interessi in capo al controinteressato nonché precisando che, circa l'asserita violazione degli obblighi di pubblicazione, il curriculum del Dott., in quanto funzionario e non dirigente dell'Autorità non è sottoposto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Avverso tale provvedimento di rigetto il, come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono in sostanza le argomentazioni già dedotte nel gravato provvedimento.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente precisa che nell'ambito del ricorso - nei relativi documenti istruttori e nella memoria della Autorità - si fa riferimento anche ad una richiesta di accesso civico avente ad oggetto la medesima documentazione di cui all'istanza ex lege 241/'90. A tale riguardo la Commissione precisa di non essere competente in materia di accesso civico, semplice e generalizzato, posto che il comma 7 dell'art. 5 del Dlgs 33/2013 nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di silenzio rigetto, radica la competenza del relativo riesame in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della amministrazione adita. Con riferimento a tale parte, pertanto, il ricorso presentato innanzi alla Commissione deve ritenersi inammissibile.

Con riguardo all'istanza presentata ex art. 22 della Legge 241/'90 la Commissione osserva che appare carente il collegamento diretto tra la posizione giuridica della associazione ricorrente ed il documento richiesto. Il ha diritto ad accedere a tutti i documenti del procedimento che lo vede coinvolto: è rispetto a questi documenti che appare certamente sussistere un interesse qualificato all'accesso.

Il dichiarato intento che il intende perseguire con la richiesta in oggetto, poi, connota l'istanza di una finalità ispettiva che non può essere perseguita attraverso lo strumento dell'accesso documentale.

Conseguentemente il ricorso presentato deve ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Sede di

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza, datata, all'Inps di chiedendo accesso ai documenti inerenti il provvedimento emesso dall'INPS, con cui l'amministrazione disconosceva il rapporto di lavoro subordinato con la società datrice di lavoro. Deduceva un interesse difensivo dell'accesso richiesto.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del sulla deduzione che i documenti dell'amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina, stabilita dall' art. 329 c.p.p. Eccepiva inoltre che il D. M. n. 757 del 04/11/1994 ha stabilito che i documenti contenenti notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva risultano sottratti al diritto di accesso. E inoltre che con particolare riguardo all'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con propria circolare n. 43/2013, recependo quanto deciso con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 403/2013 del 31/07/2013 ha confermato la legittimità di sottrarre all'accesso le dichiarazioni dei lavoratori rese durante l'accesso ispettivo.

Avverso tale provvedimento il signor, per il tramite dell'avvocato del Foro di, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, nel ribadire le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, precisa che alla luce della recente giurisprudenza in merito all'accessibilità dei documenti connessi ad indagine, si dichiara disponibile a riconsiderare la propria posizione in merito all'istanza avanzata da parte ricorrente, riconoscendo l'accesso al Verbale a meno di parere contrario da parte della Commissione stessa, nonché previo oscuramento dei dati riferibili ad altri soggetti, al fine di tutelarne la riservatezza. L'amministrazione puntualizza che non sussistono ragioni per disporre la comunicazione della domanda di accesso, ricevuta ai sensi della l. 241/90, ad alcuno dei soggetti contemplati nel Verbale che non appaiono portatori di un controinteresse sostanziale che appaia non manifestamente infondato e meritevole di tutela, atteso che nessuna compromissione del loro diritto alla riservatezza pare seriamente derivabile dal predetto accesso, potendosi, come suggerisce la recente giurisprudenza sopra richiamata, procedere oscurando i dati ad altri riferibili, al fine di tutelare la riservatezza degli altri soggetti coinvolti.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente è certamente titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto in quanto la documentazione si riferisce direttamente alla sua posizione personale ed è destinata a produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del medesimo, apparendo pertanto congruo il richiamo al diritto di difesa ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90. La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente secondo la quale l'accesso sarebbe precluso ai sensi dell'art. 329 c.p.p., essendo stata comunicata notizia di reato alla Procura ma, in merito, osserva che secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione - in linea con la recente giurisprudenza del TAR - l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini in seno alla Procura. In tali ipotesi spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso e, qualora i documenti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi. La Commissione prende altresì atto della nuova valutazione della amministrazione relativa alla accessibilità del Verbale e conclude quanto segue.

I documenti amministrativi che non sono stati acquisiti dalla Procura possono essere ostesi al richiedente, eventualmente procedendo agli oscuramenti a tutela dei terzi coinvolti.

Per quanto invece attiene a tutti i documenti acquisiti dalla Procura appare necessario richiedere il nulla osta all'accesso dell'Autorità procedente: la Commissione sospende pertanto la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso per la documentazione dalla stessa acquisita.

Quanto infine alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva si precisa che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto. Il richiamato art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale. Da ciò consegue che il pericolo di pregiudizio dei lavoratori dichiaranti non sembra possa ritenersi sussistente atteso che - secondo le dichiarazioni del legale del ricorrente - la società cooperativa/datrice di lavoro ha cessato la sua attività.

A tale ultimo riguardo si osserva però che, con riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori, appare necessaria la notifica dell'istanza e del ricorso ai controinteressati dichiaranti - non individuabili dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza: l'amministrazione dovrà pertanto procedere ad

integrare il contraddittorio nei confronti degli stessi i quali potranno opporre nei termini eventuali motivate opposizioni all'accesso.

Nelle more dei predetti incumbenti istruttori, di cui l'amministrazione dovrà dare riscontro alla Commissione, i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione, potendo invece *medio tempore* procedere all'ostensione di quei documenti necessari alla difesa del richiedente che non siano stati acquisiti dalla Procura.

Nelle more dei predetti incumbenti istruttori, dei quali l'amministrazione dovrà dare successivo riscontro alla Commissione, i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: I.C. “.....” di

FATTO

La sig.ra, docente, in data ha presentato all’ I.C. “.....” di di un’istanza di accesso avente ad oggetto copia di diversa documentazione presentata dal docente e relativa alla situazione del medesimo nell’ambito della graduatoria, nella quale la stessa è inserita. Motivava l’istanza con riferimento alla presunta incongruenza tra i titoli dichiarati per il transito nella prima fascia ed i relativi criteri previsti dal Ministero.

L’amministrazione con provvedimento del accoglieva l’istanza convocando la docente ad un appuntamento fissato per l’esercizio del diritto di accesso ai chiesti documenti nonché a tutti quelli che, presenti nel fascicolo, si rivelassero di interesse per la stessa.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, lamentando in particolare il mancato invio della documentazione a mezzo mail.

E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente la quale ribadisce di aver accolto l’istanza d’accesso *de qua* e che all’epoca della richiesta ostensiva il regolamento d’istituto non disciplinava un accesso tramite trasmissione degli atti a mezzo pec. L’amministrazione precisa inoltre che la documentazione richiesta risulta essere molto copiosa e che, al fine di semplificare la procedura si è ritenuto opportuno, attraverso una preventiva presa visione in presenza da parte dell’interessata, individuare chiaramente i documenti oggetto di effettivo interesse ed i diritti da corrispondere.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il provvedimento impugnato non può configurarsi come *atto di diniego* avendo l’amministrazione espressamente accolto l’istanza, invitando la richiedente ad esercitare accesso all’integrale fascicolo. Il ricorso presentato attiene piuttosto alle “modalità di esercizio” del diritto di accesso e deve, conseguentemente, ritenersi inammissibile.

La Commissione, però, in ossequio alla propria funzione interpretativa e a garanzia della trasparenza, osserva che deve considerarsi indubbia la possibilità per il richiedente di esercitare l’accesso per via telematica, come previsto dall’art. 13 del DPR 184/2006. Solo qualora la documentazione richiesta sia molto numerosa ed articolata, appaiono condivisibili le richieste delle amministrazioni di

consentire un accesso tramite appuntamento al fine dell'individuazione dei documenti di effettivo interesse. La Commissione ritiene pertanto che – in linea generale - qualora il richiedente si trovi nella impossibilità di recarsi personalmente ai fini dell'esercizio dell'accesso, insistendo per l'invio telematico, l'amministrazione deve consentire tale forma di accesso eventualmente invitando l'istante a precisare la propria domanda ostensiva, dettagliandola. Qualora la documentazione richiesta sia molto copiosa, poi, l'amministrazione potrà procedere ad invii scaglionati secondo le possibilità organizzative degli uffici, nel rispetto del principio di buon andamento della amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile, pur con le precisazioni offerte in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Sede di

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza, datata, all'Inps di chiedendo accesso ai documenti inerenti il provvedimento emesso dall'INPS, con cui l'amministrazione disconosceva il rapporto di lavoro subordinato con la società datrice di lavoro. Deduceva un interesse difensivo dell'accesso richiesto.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del sulla deduzione che i documenti dell'amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina, stabilita dall' art. 329 c.p.p. Eccepiva inoltre che il D. M. n. 757 del 04/11/1994 ha stabilito che i documenti contenenti notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva risultano sottratti al diritto di accesso. E inoltre che con particolare riguardo all'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con propria circolare n. 43/2013, recependo quanto deciso con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 403/2013 del 31/07/2013 ha confermato la legittimità di sottrarre all'accesso le dichiarazioni dei lavoratori rese durante l'accesso ispettivo.

Avverso tale provvedimento il signor, per il tramite dell'avvocato del Foro di, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, nel ribadire le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, precisa che alla luce della recente giurisprudenza in merito all'accessibilità dei documenti connessi ad indagine, si dichiara disponibile a riconsiderare la propria posizione in merito all'istanza avanzata da parte ricorrente, riconoscendo l'accesso al Verbale a meno di parere contrario da parte della Commissione stessa, nonché previo oscuramento dei dati riferibili ad altri soggetti, al fine di tutelarne la riservatezza. L'amministrazione puntualizza che non sussistono ragioni per disporre la comunicazione della domanda di accesso, ricevuta ai sensi della l. 241/90, ad alcuno dei soggetti contemplati nel Verbale che non appaiono portatori di un controinteresse sostanziale che appaia non manifestamente infondato e meritevole di tutela, atteso che nessuna compromissione del loro diritto alla riservatezza pare seriamente derivabile dal predetto accesso, potendosi, come suggerisce la recente giurisprudenza sopra richiamata, procedere oscurando i dati ad altri riferibili, al fine di tutelare la riservatezza degli altri soggetti coinvolti.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente è certamente titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto in quanto la documentazione si riferisce direttamente alla sua posizione personale ed è destinata a produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del medesimo, apparendo pertanto congruo il richiamo al diritto di difesa ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90. La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente secondo la quale l'accesso sarebbe precluso ai sensi dell'art. 329 c.p.p., essendo stata comunicata notizia di reato alla Procura ma, in merito, osserva che secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione - in linea con la recente giurisprudenza del TAR - l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini in seno alla Procura. In tali ipotesi spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso e, qualora i documenti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi. La Commissione prende altresì atto della nuova valutazione della amministrazione relativa alla accessibilità del Verbale e conclude quanto segue.

I documenti amministrativi che non sono stati acquisiti dalla Procura possono essere ostesi al richiedente, eventualmente procedendo agli oscuramenti a tutela dei terzi coinvolti.

Per quanto invece attiene a tutti i documenti acquisiti dalla Procura appare necessario richiedere il nulla osta all'accesso dell'Autorità procedente: la Commissione sospende pertanto la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso per la documentazione dalla stessa acquisita.

Quanto infine alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva si precisa che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto. Il richiamato art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale. Da ciò consegue che il pericolo di pregiudizio dei lavoratori dichiaranti non sembra possa ritenersi sussistente atteso che - secondo le dichiarazioni del legale del ricorrente - a società cooperativa/datrice di lavoro ha cessato la sua attività.

A tale ultimo riguardo si osserva però che, con riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori, appare necessaria la notifica dell'istanza e del ricorso ai controinteressati dichiaranti - non individuabili dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza: l'amministrazione dovrà pertanto procedere ad

integrare il contraddittorio nei confronti degli stessi i quali potranno opporre nei termini eventuali motivate opposizioni all'accesso.

Nelle more dei predetti incumbenti istruttori, di cui l'amministrazione dovrà dare riscontro alla Commissione, i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione, potendo invece *medio tempore* procedere all'ostensione di quei documenti necessari alla difesa del richiedente che non siano stati acquisiti dalla Procura.

Nelle more dei predetti incumbenti istruttori, dei quali l'amministrazione dovrà dare successivo riscontro alla Commissione, i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Polizia Municipale - Ufficio Infortunistica del Comune di

FATTO

Il sig. ha presentato all' Ufficio Infortunistica della Polizia Municipale del Comune di un'istanza di accesso avente ad oggetto diversa documentazione (rapporto, relazione di servizio, fascicolo video fotografico) relativa ad un sinistro stradale nel quale aveva perso la vita il proprio

Per il tramite dell'avv. dell'Ordine di provvedeva a richiedere il nulla osta rilasciato dalla Procura presso il Tribunale di con il quale si attestava che nessuna querela era stata presentata per i fatti in oggetto: allegava tale nulla osta alla richiesta d'accesso.

Successivamente intercorreva uno scambio di corrispondenza tra il legale del richiedente e l'amministrazione adita avente ad oggetto l'eccezione di irregolarità del nulla osta già presentato dal richiedente, ed in ogni caso l'insufficienza dello stesso risultando necessario l'ulteriore autorizzazione del Pubblico Ministero.

Tale scambio culminava, in sostanza, con il rigetto dell'istanza con provvedimento del avverso il quale il signor, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso al controinteressato – ovvero il conducente del veicolo coinvolto - noto al richiedente già al momento della presentazione dell'istanza d'accesso, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.

Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

A vantaggio del ricorrente si ricorda che, ex art. 12 comma 8 del DPR 184/2006, la decisione di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento della amministrazione acceduta, invitando il legale del ricorrente al rispetto del principio di sinteticità degli atti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di; Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

FATTO

Il sig., in data, ha presentato alla Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate e all'INPS, un'istanza d'accesso avente ad oggetto documentazione relativa al sig., controparte nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di RGN. / Chiedeva inoltre documenti contenenti dati statistici sul numero di officine di che svolgono attività di riparazione e manutenzione di autoveicoli e motocicli, che abbiano ottenuto le misure di sostegno previste dal predetto Decreto Legge 34/2020.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig., per il tramite dell'avv. ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia delle Entrate nella quale si dichiara l'avvenuto accoglimento dell'istanza d'accesso con provvedimento del con riferimento alla documentazione relativa al sig. L'amministrazione dichiara invece di non essere in possesso dei documenti statistici inerenti le predette misure di sostegno.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'istanza, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere per avvenuto accesso con riferimento alla documentazione relativa al sig. Quanto alla ulteriore richiesta dei documenti statistici inerenti le misure di sostegno, il ricorso non può che essere respinto nei confronti della Agenzia delle Entrate per l'espressa dichiarazione di non detenzione della documentazione *de qua*. Con riguardo a tale ultima richiesta il ricorso viene accolto nei confronti dell'INPS, amministrazione rimasta silente, subordinatamente all'effettivo possesso della documentazione in oggetto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, lo respinge nei confronti della Agenzia delle Entrate per parte relativa alla richiesta dei documenti statistici inerenti le misure di sostegno e lo accoglie, quanto a tale ultima documentazione, nei confronti dell'INPS con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita quest'ultima amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrenti:,

contro

Amministrazioni resistenti: Prefettura di

FATTO

Il signor, ora deceduto, aveva presentato in data un'istanza di accesso alla Prefettura di richiedendo documentazione relativa ad una sanzione amministrativa.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza così presentata i signori, in qualità di eredi dell'istante, hanno adito la Commissione con ricorso dell'....., affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto come prescritto dall'articolo 25.4 della Legge 241 del 90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Autorità Garante un'istanza d'accesso datata avente ad oggetto:

- 1) la relazione di alla P.G.
- 2) la richiesta di parere all'Avvocatura del

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istanza così presentata il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che la questione relativa ad entrambi i documenti richiesti è già stata oggetto di valutazione da parte della Commissione ed il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile per il principio del *ne bis in idem*.

La Commissione ritiene inoltre necessario rilevare nuovamente che le istanze presentate ed i ricorsi connessi appaiono attenersi sempre alla medesima vicenda con una reiterazione costante di richieste analoghe (se non identiche) rispetto alle quali sia l'Autorità sia la Commissione hanno già fornito risposta. I principi generali di buona fede, correttezza e lealtà reciproca fra le parti in contesa devono sempre ispirare tutti i comportamenti dei membri di una società civile e quindi anche la condotta di entrambe le parti nel corso della controversia sull'accesso. Ciò anche alla luce della recente modifica apportata alla Legge n. 241 del 1990, con l'inserimento, all'articolo 1, del comma 2 bis, il quale testualmente prevede che: "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede".

In tal senso si evidenzia come il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n 3122 del 18/6/2015 ha sanzionato con l'inammissibilità la reiterazione ossessiva di istanze di accesso analoghe, di fatto risolvendosi in un controllo generalizzato dell'attività della Pubblica Amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24 comma 3 della L.241/90.

Per tutte le suesposte argomentazioni il ricorso presentato deve dirsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Autorità Garante un'istanza d'accesso datata avente il seguente oggetto:

- 1) *le comunicazioni con le quali partecipò a chi di dovere, la mia, datata, poi divenuto procedimento fascicolo numero*
- 2) *La memoria del Garante di cui si narra nella decisione allegata.*

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria del Garante alla quale risulta allegato il provvedimento di rigetto dell'istanza in oggetto inviata al signor in data

DIRITTO

La Commissione preliminarmente rileva di aver già inviato al richiedente, in data, la memoria di cui al punto 2) dell'istanza ritenendo pertanto il ricorso improcedibile – per avvenuto accesso - con riferimento a tale richiesta, osservando per il resto quanto segue. Il ricorso dovrebbe dirsi inammissibile per mancata allegazione del provvedimento di rigetto come espressamente prescritto dall'articolo 12 comma 4 lett. a) del DPR 184 del 2006. Il signor ha dedotto infatti l'avvenuta formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata mentre il Garante dichiara di aver inviato provvedimento di riscontro, allegato alla memoria prodotta: il comportamento del ricorrente appare, in tal senso, non conforme a buona fede.

Il ricorso appare altresì carente della notifica dello stesso al controinteressato, signor, cui la richiesta di cui al punto 1) dell'istanza espressamente si riferisce e deve pertanto considerarsi inammissibile altresì, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 lettera b) del DPR 184 del 2006.

La Commissione ritiene inoltre necessario rilevare nuovamente che le istanze presentate ed i ricorsi connessi appaiono attenersi sempre alla medesima vicenda con una reiterazione costante di richieste analoghe (se non identiche) rispetto alle quali sia l'Autorità sia la Commissione hanno già fornito risposta. I principi generali di buona fede, correttezza e lealtà reciproca fra le parti in contesa devono sempre ispirare tutti i comportamenti dei membri di una società civile e quindi anche la

condotta di entrambe le parti nel corso della controversia sull'accesso. Ciò anche alla luce della recente modifica apportata alla Legge n. 241 del 1990, con l'inserimento, all'articolo 1, del comma 2 bis, il quale testualmente prevede che: "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede".

In tal senso si evidenzia come il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n 3122 del 18/6/2015 ha sanzionato con l'inammissibilità la reiterazione ossessiva di istanze di accesso analoghe, di fatto risolvendosi in un controllo generalizzato dell'attività della Pubblica Amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24 comma 3 della L.241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile e parzialmente inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all’Autorità Garante un’istanza d’accesso datata avente ad oggetto documenti – indicati in elenco per punti - e richieste di ottemperanza a precedenti decisioni della Commissione.

L’Autorità Garante rigettava l’istanza con provvedimento del avverso il quale il signor adiva la Commissione, con ricorso del, chiedendo altresì alla stessa “l’accoglimento ora per allora” di un’istanza di riesame del che non avrebbe contenuto solo una richiesta revocatoria.

E’ pervenuta memoria della Autorità Garante.

DIRITTO

La Commissione osserva che la questione relativa a tutti i documenti richiesti è già stata oggetto di valutazione da parte della Commissione ed il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile per il principio del *ne bis in idem*. La Commissione, inoltre, non è competente rispetto alla richiesta di ottemperanza alle proprie decisioni, né è configurabile un “*accoglimento ora per allora*”, in relazione a richieste già avanzate e sottoposte al vaglio della scrivente Commissione.

Si ritiene necessario rilevare nuovamente che le istanze presentate dal sig. ed i ricorsi connessi appaiono attenersi sempre alla medesima vicenda con una reiterazione costante di richieste analoghe (se non identiche) rispetto alle quali sia l’Autorità sia la Commissione hanno già fornito risposta. I principi generali di buona fede, correttezza e lealtà reciproca fra le parti in contesa devono sempre ispirare tutti i comportamenti dei membri di una società civile e quindi anche la condotta di entrambe le parti nel corso della controversia sull’accesso. Ciò anche alla luce della recente modifica apportata alla Legge n. 241 del 1990, con l’inserimento, all’articolo 1, del comma 2 bis, il quale testualmente prevede che: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”.

In tal senso si evidenzia come il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n 3122 del 18/6/2015 ha sanzionato con l’inammissibilità la reiterazione ossessiva di istanze di accesso analoghe, di fatto risolvendosi in un controllo generalizzato dell’attività della Pubblica Amministrazione, espressamente vietato dall’art. 24 comma 3 della L.241/90.

Per tutte le suesposte argomentazioni il ricorso presentato deve dirsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Interni - Ufficio Attività Concorsuali presso la Direzione Centrale Per le Risorse Umane; Dipartimento della Pubblica Sicurezza; Segreteria del Capo della Polizia di Stato

FATTO

La sig.ra si rivolge alla Commissione con un'istanza di revocazione avente ad oggetto la decisione resa dalla stessa nella seduta del, relativa al ricorso presentato dalla signora contro il Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato.

Con l'istanza sottesa al ricorso trattato la signora chiedeva in particolare di “*conoscere quali siano le statuizioni previste ed applicate che regolano lo scorrimento della graduatoria del concorso in oggetto, in caso di rinuncia dei vincitori prima dell'inizio del corso, prima della nomina nella nuova qualifica e nell'immissione del nuovo ruolo*”.

La Commissione, nella seduta del, osservava che l'istanza presentata aveva ad oggetto non una richiesta documentale bensì una mera richiesta di informazioni, inammissibile ai sensi dell'articolo 22.4 della Legge 241/'90 e dichiarava il ricorso inammissibile.

La signora ritiene che la Commissione sia incorsa in *errore di fatto* con la predetta decisione poiché, in sostanza, le “statuizioni” devono considerarsi *documenti e non già informazioni* e chiede, pertanto, alla Commissione di revocare la propria pronuncia del

DIRITTO

Sulle eccezioni sollevate dalla signora la Commissione osserva quanto segue

L'originaria richiesta di accesso non aveva ad oggetto le “statuizioni” stesse – documenti - ma con essa la richiedente chiedeva di *conoscere quali siano le statuizioni previste ed applicate (...)*: sulla base di tale formulazione la Commissione qualificava l'istanza come richiesta di informazioni e non di documenti.

La Commissione pertanto ritiene di non essere incorsa in alcun errore precisando però che, qualora conformemente alle eccezioni sollevate dalla richiedente, la Commissione sia effettivamente incorsa in errore questo non potrebbe qualificarsi quale “errore di fatto” – ai sensi e per gli effetti dell'art. 395.4 cpc – bensì “di diritto” ricadendo su una qualificazione giuridica.

Sulla base delle predette argomentazioni l'istanza di revocazione deve considerarsi inammissibile

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso in revocazione lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il sig., con istanza del, si è rivolto alla Commissione per ottenere l'accesso da parte del Comando Legione Carabinieri a diversa documentazione relativa alla propria posizione personale. Si tratta pertanto non di un ricorso ma di una istanza d'accesso.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia delle Entrate nella quale si dichiara l'avvenuto accoglimento dell'istanza d'accesso *de qua*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto accoglimento dell'istanza, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Sede di

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza all' Inps di chiedendo accesso ai documenti inerenti il provvedimento emesso dall'INPS, con cui l'amministrazione disconosceva il rapporto di lavoro subordinato con la società datrice di lavoro. Deduceva un interesse difensivo dell'accesso richiesto.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento dell'..... sulla deduzione che i documenti dell'amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina, stabilita dall' art. 329 c.p.p. Eccepiva inoltre che il D. M. n. 757 del 04/11/1994 ha stabilito che i documenti contenenti notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva risultano sottratti al diritto di accesso. E inoltre che con particolare riguardo all'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con propria circolare n. 43/2013, recependo quanto deciso con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 403/2013 del 31/07/2013 ha confermato la legittimità di sottrarre all'accesso le dichiarazioni dei lavoratori rese durante l'accesso ispettivo.

Avverso tale provvedimento il signor, per il tramite dell'avvocato del Foro di, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, nel ribadire le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, precisa che alla luce della recente giurisprudenza in merito all'accessibilità dei documenti connessi ad indagine, si dichiara disponibile a riconsiderare la propria posizione in merito all'istanza avanzata da parte ricorrente, riconoscendo l'accesso al Verbale a meno di parere contrario da parte della Commissione stessa, nonché previo oscuramento dei dati riferibili ad altri soggetti, al fine di tutelarne la riservatezza. L'amministrazione puntualizza che non sussistono ragioni per disporre la comunicazione della domanda di accesso, ricevuta ai sensi della l. 241/90, ad alcuno dei soggetti contemplati nel Verbale che non appaiono portatori di un controinteresse sostanziale che appaia non manifestamente infondato e meritevole di tutela, atteso che nessuna compromissione del loro diritto alla riservatezza pare seriamente derivabile dal predetto accesso, potendosi, come suggerisce la recente giurisprudenza sopra richiamata, procedere oscurando i dati ad altri riferibili, al fine di tutelare la riservatezza degli altri soggetti coinvolti.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente è certamente titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto in quanto la documentazione si riferisce direttamente alla sua posizione personale ed è destinata a produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del medesimo, apparendo pertanto congruo il richiamo al diritto di difesa ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90. La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente secondo la quale l'accesso sarebbe precluso ai sensi dell'art. 329 c.p.p., essendo stata comunicata notizia di reato alla Procura ma, in merito, osserva che secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione - in linea con la recente giurisprudenza del TAR - l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini in seno alla Procura. In tali ipotesi spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso e, qualora i documenti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi. La Commissione prende altresì atto della nuova valutazione della amministrazione relativa alla accessibilità del Verbale e conclude quanto segue.

I documenti amministrativi che non sono stati acquisiti dalla Procura possono essere ostesi al richiedente, eventualmente procedendo agli oscuramenti a tutela dei terzi coinvolti.

Per quanto invece attiene a tutti i documenti acquisiti dalla Procura appare necessario richiedere il nulla osta all'accesso dell'Autorità procedente: la Commissione sospende pertanto la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso per la documentazione dalla stessa acquisita.

Quanto infine alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva si precisa che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto. Il richiamato art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale. Da ciò consegue che il pericolo di pregiudizio dei lavoratori dichiaranti non sembra possa ritenersi sussistente atteso che - secondo le dichiarazioni del legale del ricorrente - la società cooperativa/datrice di lavoro ha cessato la sua attività.

A tale ultimo riguardo si osserva però che, con riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori, appare necessaria la notifica dell'istanza e del ricorso ai controinteressati dichiaranti - non individuabili dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza: l'amministrazione dovrà pertanto procedere ad

integrare il contraddittorio nei confronti degli stessi i quali potranno opporre nei termini eventuali motivate opposizioni all'accesso.

Nelle more dei predetti incumbenti istruttori, di cui l'amministrazione dovrà dare riscontro alla Commissione, i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione, potendo invece *medio tempore* procedere all'ostensione di quei documenti necessari alla difesa del richiedente che non siano stati acquisiti dalla Procura.

Nelle more dei predetti incumbenti istruttori, dei quali l'amministrazione dovrà dare successivo riscontro alla Commissione, i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:S.R.L

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di

FATTO

La S.R.L., per il tramite dell'avvocato, ha presentato un'istanza d'accesso alla Direzione Provinciale di dell'Agenzia delle Entrate chiedendo copia dell'*“ultimo verbale assembleare depositato dall'amministratore pro tempore del Condominio sito in (.....), alla Via n., C.F., e/o relativa ultima domanda di attribuzione del codice fiscale o di comunicazione variazione dati, trasmessa all'Agenzia delle Entrate tramite mod. AA5/6”*. La richiesta era motivata con la necessità di conoscere il nominativo attuale dell'amministratore, legale rappresentante *pro tempore*, al fine di notificare un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di detto Condominio. L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del, sulla considerazione che i documenti chiesti riguardano la vita privata e la riservatezza di soggetti privati, non solo del Condominio, ma anche dell'amministratore

Avverso tale provvedimento la S.R.L per il tramite dell'avvocato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale, tra l'altro, si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto precisando ulteriormente di ritenere non sussistenti i presupposti per il dedotto e reclamato accesso difensivo.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente appare legittimato all'accesso richiesto, avendo compiutamente motivato l'istanza ed evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva a tutela della quale agisce. Appare congruo il richiamo operato al diritto di difesa, avendo la ricorrente ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo contro il Condominio e trovandosi nella necessità di notificarlo. Del resto, come acclarato, non esiste un registro pubblico in cui debbano essere iscritti i condomini e i relativi amministratori con effetto di pubblicità dichiarativa e la stessa Corte di Cassazione ha osservato come non vi sia altro modo, per i soggetti terzi, di acquisire una conoscenza certa del nominativo di un amministratore condominiale che *“esclusivamente dal verbale dell'assemblea dei condomini, ai sensi dell'art. 1129 c. c., e ad esso il terzo deve uniformarsi per la individuazione del rappresentante, persona fisica, dell'ente di gestione”* (Cass. n. 65/2002)”

La Commissione prende atto delle eccezioni relative alla necessità di tutela della riservatezza dei terzi ma in merito osserva che tale esigenza può essere assolta, non già attraverso il rigetto dell'istanza, bensì con l'ostensione della sola parte del verbale che contiene il dato necessario alla ricorrente, ai fini della notifica dell'atto giudiziario in oggetto. Quanto ai dati dell'amministratore necessari ai fini della notifica deve ritenersi prevalente il diritto alla difesa avanzato dalla richiedente, anche sulla considerazione che l'amministratore riveste un ruolo di rappresentanza del condominio all'*esterno* e che la richiesta non investe dati che possano ritenersi *sensibili* e quindi meritevoli di speciale tutela.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie limitatamente a quella parte dei documenti richiesti contenente i dati necessari per la dedotta finalità di difesa, con esclusione di ogni altra parte degli stessi e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso e nei sensi e nei limiti di cui motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale di

FATTO

La signora, docente di sostegno per la scuola primaria, ha presentato all'Istituto Comprensivo Statale di, presso il quale è impiegata, un'istanza d'accesso avente il seguente oggetto: “*documentazione inviata dai sig. rri e alla S.V. nel corso dell'anno/.....*” riguardante la medesima.

Motivava l'istanza con la necessità della documentazione richiesta per tutelare la propria immagine professionale e reputazionale. Tale missiva - si precisa per la comprensione della vicenda in oggetto - era stata inviata alla Dirigente dai genitori di un alunno gravemente disabile, unitamente alle prospettazioni dello psicoterapeuta di fiducia del minore.

L'amministrazione, con provvedimento del rigettava l'istanza sulla base, tra l'altro, delle seguenti argomentazioni: eccepiva in primo luogo che l'istanza si configura come riproposizione, tramite studio legale, di quella già prodotta dall'insegnante nel; evidenziava la ferma opposizione dei controinteressati all'ostensione della missiva in oggetto; riteneva che, trattandosi di lettera strettamente riservata, contenente dati sensibili e indirizzata al solo Dirigente scolastico appariva necessario garantire in via prioritaria la tutela di un minore con disabilità grave.

Avverso tale provvedimento la signora, per il tramite dell'avvocato di, adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

Nel ricorso il legale della signora evidenzia che gli elementi di novità della istanza d'accesso *de qua* devono essere ravvisati nella diversa prospettazione dell'interesse legittimante, ovvero del diverso interesse da tutelare tramite l'istanza e cioè l'immagine professionale e reputazionale dell'insegnante (mentre nella prima istanza l'interesse da tutelare sarebbe ravvisabile nella posizione giuridica soggettiva della medesima a seguito dell'avvenuta revoca dell'incarico conseguente alla presentazione della missiva in oggetto).

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione ritiene di condividere l'eccezione sollevata dall'amministrazione relativa alla natura reiterativa dell'istanza d'accesso *de qua*, rispetto a quella già presentata dalla docente in proprio in data

Gli elementi di differenza evidenziati non appaiono, ad avviso della Commissione, sufficienti a

qualificare l'istanza come *nuova*. La signora avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento di rigetto (datato) allora opposto dalla amministrazione il cui contenuto viene, infatti, riproposto nel gravato provvedimento. La presentazione della nuova istanza comporterebbe un inammissibile aggiramento dei termini posti dall'art. 25.4 della Legge 241/'90 per l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle amministrazioni.

Il ricorso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: Studio Legale e Tributario, Associazione Professionale

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di

FATTO

Lo Studio Legale e Tributario, Associazione Professionale, per il tramite dell'avvocato del Foro di, presentava un'istanza d'accesso all'INPS di chiedendo: *“copia di tutti i flussi Uniemens, ovvero lo strumento con il quale il datore di lavoro S.r.l. ha comunicato all'Inps i redditi percepiti dal proprio dipendente, sul quale devono essere calcolati i contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel periodo di paga di riferimento ovvero a partire dalla data del pignoramento presso terzi (.....) fino alla data odierna”*. Motivava l'istanza con riferimento alla propria qualità di creditore pignorante, assegnatario della quota di 1/5 della predetta retribuzione, in forza di ordinanza del del Tribunale di, in relazione all'inadempimento del terzo pignorato.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del avverso il quale l'istante, per il tramite dell'avv. adiva nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si eccepisce tra l'altro che i dati richiesti *“non attengono alla retribuzione corrisposta ma alla retribuzione imponibile a fini contributivi, che è altro e più ampio concetto rispetto agli elementi retributivi tout court”* (...). *Ne deriva come la domanda è inammissibilmente intesa ad esercitare un diritto di "accesso" a dati o informazioni che nulla hanno a che fare con lo stipendio del*”.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse differenziato all'accesso richiesto in ragione della pendenza della procedura esecutiva, pendente innanzi al Tribunale di, tra le parti oggi coinvolte.

La valutazione della sussistenza del diritto all'accesso deve essere valutata *“in astratto”* sulla base della sussistenza degli elementi di legittimazione previsti dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90: in tal senso la richiesta presentata appare connotata dalla completa indicazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso – suffragata dall'emissione della nota ordinanza di assegnazione nonché della strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione soggettiva che tramite l'accesso si intende tutelare. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso *de quo*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Provveditorato Interregionale alla OO.PP. per la

FATTO

La signora, in data, ha presentato al Provveditorato Interregionale alla OO.PP. per la e la un'istanza d'accesso avente il seguente oggetto:

ogni "documento amministrativo" inclusa ogni "e-mail" ed ogni "PEC" (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 1113 del 05 marzo 2013) "completo di numero e di data del protocollo" trasmesso "dal alla data odierna" dal Provveditorato Interregionale alla OO.PP. per la e la al Presidente della Regione ed al Sindaco del Comune di al fine di indire una convocazione del collegio di Vigilanza del

Motivava l'istanza evidenziando la titolarità di una delle iniziative private il cui "progetto definitivo" è stato approvato con il Provvedimento Sindacale n. del esplicitando una necessità difensiva della documentazione richiesta.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente delegato alla presidenza del ha rilevato che, con nota prot. del, il Provveditore ha provveduto a riscontrare la citata richiesta comunicando all'istante ed al medesimo Dirigente che *"la ulteriore documentazione potrà essere oggetto di presa visione presso l'Ufficio – Dirigente arch. di questo provveditorato e, ove ritenuta di interesse, potrà essere acquisita la relativa copia conforme all'originale, previo versamento dei diritti di estrazione di copia."*

Dichiara pertanto che provvederà a mettere a disposizione quanto ritenuto utile dalla stessa. Eccepisce tuttavia, incidentalmente che, *"non si comprende quale sia l'interesse specifico della ricorrente, che si dice proponente di un progetto esecutivo di iniziativa privata inserito nel al n. / se tale Programma è decaduto"*.

DIRITTO

La Commissione ha preso atto delle dichiarazioni della amministrazione resistente anche relative al reperimento del provvedimento, datato, rivolto alla richiedente. A tal riguardo si osserva che non è noto se la richiedente abbia effettivamente ricevuto tale documentazione ed in ogni caso rileva che l'accesso, al momento attuale, non è stato ancora esercitato. La Commissione ritiene pertanto di

accogliere prudenzialmente il ricorso vantando la richiedente una posizione qualificata, endoprocedimentale ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, ad accedere alla documentazione *de qua*.

L'accoglimento si rende necessario anche in considerazione delle eccezioni sollevate nella memoria – e ritenute dalla Commissione prive di pregio - relative ad un difetto di attualità dell'interesse in capo alla ricorrente. Ad ogni buon conto si invita la signora a prendere contatti con la amministrazione al fine di fornire le precisazioni ritenute necessarie ai fini della individuazione della documentazione di interesse e della *forma*, volendo altresì precisare se richiede un accesso esclusivamente in via telematica, del quale ha diritto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso, prudenzialmente lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Si dispone altresì la trasmissione alla ricorrente, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente ritenuta di utilità per la medesima.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La signora, in data, ha presentato al Comune di (.....) un'istanza d'accesso avente il seguente oggetto:

ogni "documento amministrativo" inclusa ogni "e-mail" ed ogni "PEC" (...) "completo di numero e data del protocollo" detenuto "dal alla data odierna" dagli organi amministrativi e tecnici del Comune di (.....) inerente l'istanza del

Motivava l'istanza evidenziando la titolarità di una delle iniziative private inserite nel esplicitando una necessità difensiva della documentazione richiesta, necessaria per comprendere alcuni passaggi dell'iter procedimentale in oggetto.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora adiva nei termini la Commissione.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso è meritevole di accoglimento vantando la richiedente una posizione qualificata, endoprocedimentale ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, ad accedere alla documentazione *de qua*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Città di Comando di Polizia Locale; Settore III Lavori Pubblici Patrimonio

FATTO

Il signor, in data ha inoltrato al Comando di Polizia Locale del Comune di un'istanza di accesso avente ad oggetto la documentazione del procedimento avviato a seguito di un esposto dallo stesso presentato per inquinamento luminoso.

L'amministrazione adita accoglieva l'istanza convocando il richiedente in data per l'esercizio del diritto di accesso ma in quella sede – riferisce il ricorrente - gli veniva comunicato che non vi erano atti da visionare in quanto il Dirigente del III Settore L.L.P.P., cui l'esposto era stato inviato per la parte di propria competenza, non aveva provveduto a fornire la documentazione di interesse relativa al predetto procedimento.

Avverso tale provvedimento il signor per il tramite dell'avvocato dell'Ordine di ha adito la Commissione con ricorso del, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990.

E' pervenuta memoria del Dirigente Settore III Lavori Pubblici Patrimonio.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso - pur presentato contro un'amministrazione locale - per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito locale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni, nel caso di specie decorrenti dall'esercizio infruttuoso del diritto di accesso, come prescritto dall'articolo 25.4 della Legge 241 del 90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale delle Risorse

FATTO

Il sig., assistente di polizia penitenziaria, in data ha presentato un'istanza d'accesso al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per il tramite dell'avvocato di

Chiedeva in particolare “*l'ostensione cosiddetta “schermata” (con oscuramento dei dati sensibili e sensibilissimi) di tutti gli atti (nessuno escluso) del procedimento disciplinare esperito da codesta amministrazione nei confronti del Sig. Assistente Capo (...)*”. Motivava l'istanza indicando una finalità difensiva dei chiesti documenti, ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90, nell'ambito del giudizio pendente innanzi al TAR per dimostrare una presunta disparità di trattamento con il collega a parità di infrazione disciplinare.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza d'accesso in ragione della mancata preventiva adesione del nonché in forza della previsione normativa di cui al DM 96 n. 115 articolo 4 lettera i).

Avverso tale provvedimento, notificatogli in data, il sig. - per il tramite dell'avvocato - ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso al controinteressato – cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono - noto al richiedente e quindi già individuato al momento della presentazione dell'istanza, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006. Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

A vantaggio del ricorrente si ricorda che, ex art. 12 comma 8 del DPR 184/2006, la decisione di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento della amministrazione acceduta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Amministrazione del Personale Dirigenziale ed Ispettorato Generale di Amministrazione

FATTO

Il ricorrente, all'epoca dei fatti presso la Prefettura di attualmente in quiescenza, ha inoltrato al Ministero dell'Interno - nelle sue diverse articolazioni, ossia all'Amministrazione del Personale Dirigenziale ed all'Ispettorato Generale di Amministrazione - ripetute richieste di accesso agli atti (rispettivamente in data,,, e) inerenti all'ispezione compiuta nel presso la suddetta Prefettura al fine di conoscere se l'ispezione stessa fosse stata *«disposta in relazione a segnalazioni relative ad una vicenda giudiziaria che lo coinvolgeva e, di conseguenza di poter visionare e di poter estrarre copia dei documenti, anche non trasmessi alla prefettura di e anche al Collegio degli Ispettori, nei quali la vicenda fosse stata eventualmente esaminata»*.

In particolare, con l'istanza del il chiedeva l'ostensione degli appunti riservati del redatti il e il

Il il Ministero dell'Interno dava riscontro alla prima istanza consentendo l'accesso ai documenti richiesti, ovvero alla nota del del Ministro dell'Interno e all'appunto del, redatto dal del Collegio Ispettivo con oscurate le parti non afferenti alla posizione del, e, successivamente (....., e), in ragione delle ulteriori istanze di accesso sopra indicate, motivava l'apposizione sui documenti degli *“omissis”* in quanto relativi a fattispecie diverse a quelle relative al procedimento penale dell'istante e che interessavano anche altri soggetti che non avevano avuto alcun seguito né sotto il profilo amministrativo, né giurisdizionale.

Quanto in particolare all'istanza di accesso del veniva consentito l'accesso parziale all'appunto del (in relazione alla parte di interesse per il), non essendo stato conservato quello del

Il il ricorrente, dando atto di aver ottenuto l'accesso al proprio fascicolo personale, alla luce degli atti fino ad allora acquisiti, chiedeva l'ostensione dell'eventuale risposta data dall'Amministrazione *«agli autori delle missive dalle quali codesto Ministero è stato messo al corrente dei fatti che hanno dato luogo all'ispezione dell'Ufficio in indirizzo, nonché eventuali iniziative riguardanti la sua persona e/o l'organizzazione dell'Ufficio di, in relazione al fatto ritenuto di rilevanza penale»*.

Il l'Amministrazione resistente comunicava che dall'esame della documentazione agli atti non vi era alcuna risposta fornita agli autori delle missive richiamate dall'istanza, né l'adozione di iniziative riguardanti la persona dell'istante in relazione ai fatti di rilevanza penale.

Avverso tale diniego di ostensione il il ha presentato ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, il Ministero dell'Interno, nelle suindicate diverse articolazioni, ha depositato distinte memorie.

L'Amministrazione del Personale Dirigenziale rappresentava che in data e aveva trasmesso al ricorrente la documentazione richiesta, mentre l'Ispettorato dello stesso Dicastero, rilevava, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241 del 1990, in quanto presentato oltre i 30 giorni dalla notifica della nota del di risposta all'istanza di accesso presentata dal, di identico contenuto rispetto a quella formulata con il presente ricorso e nel merito, l'infondatezza del ricorso avendo consentito l'accesso agli atti richiesti nei limiti del diritto di riservatezza dei terzi con l'omissione delle parti non rilevanti per la posizione del ricorrente assumendo, poi, rilievo la circostanza che si era in presenza di atti ispettivi che, in quanto tali, sono sottratti al diritto di accesso, ai sensi del D.M. 10/5/1994, n. 415, come modificato dal DM n. 508/1997 (e segnatamente art. 4, comma 1, lett. i) che individua a tal fine *“la documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali, nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie”*).

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione del Personale Dirigenziale del Ministero dell'Interno, di cui alle premesse in fatto, rileva nei suoi confronti l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Quanto al ricorso presentato nei confronti dell'Ispettorato Generale del Ministero dell'Interno, la Commissione, stante quanto rappresentato, non può che rigettare il ricorso, non avendo il potere di disapplicare la norma regolamentare invocata dovendosi, a tal fine, il ricorrente rivolgere all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere nei confronti dell'Amministrazione del Personale Dirigenziale del Ministero dell'Interno e lo rigetta nei confronti dell'Ispettorato Generale del Ministero dell'Interno.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

Il, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei CUD della moglie relativi al periodo-..... ai fini della ricostruzione del reddito familiare e del conseguente riconoscimento in capo all'istante della prestazione di cui all'art. 7, comma 6, l. n. 388 del 2000.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso il silenzio rigetto parte ricorrente adiva in data la Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale rappresentava di aver inviato alla controricorrente la comunicazione prevista dall'art. 3 del d.p.r. n. 184 del 2006.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato e prodotto alla Commissione la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso a, controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

Con istanza del il ricorrente, in qualità di titolare della ditta individuale, formulava all'Amministrazione resistente istanza di visione ed estrazione copia della dichiarazione sostitutiva allegata da relativa all'ottenimento dell'erogazione del *voucher* per la digitalizzazione delle PMI, di cui al Decreto Interministeriale 23 settembre 2014.

L'istanza trovava ragione nell'esigenza di provare nell'ambito del giudizio instaurato dallo stesso ricorrente nei confronti della la fondatezza della domanda volta ad ottenere il compenso quale amministratore di sistema.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione, notificando alla società controinteressata il ricorso.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale chiedeva che l'istanza fosse dichiarata inammissibile per difetto di interesse o "irricevibile" per tardività della notifica atteso che l'istanza di accesso del costituiva una mera reiterazione di altra istanza di accesso del, sulla quale l'Amministrazione resistente si era pronunziata con diniego espresso in data

Quanto all'istanza di accesso del l'Amministrazione in ogni caso evidenziava di aver fornito risposta il, rappresentando che il ricorrente risultava l'unico fornitore della ai fini dell'erogazione del *voucher* e che le informazioni richieste erano già in possesso del, confermando quali date di avvio e di conclusione del progetto rispettivamente il e il, corrispondenti al primo e all'ultimo titolo di spesa rendicontato.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione ritiene il ricorso fondato.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato.

L'istante ha infatti congruamente rappresentato un interesse difensivo, rilevante ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, che riposa nell'esigenza di provare nell'ambito del giudizio

instaurato dal ricorrente nei confronti della la fondatezza della domanda volta ad ottenere il compenso quale amministratore di sistema.

Né colgono nel segno le osservazioni dell'Amministrazione resistente, in quanto l'istanza di accesso del differisce nell'oggetto da quella di cui al presente ricorso alla Commissione; né la comunicazione delle informazioni richieste dalla ricorrente soddisfano l'interesse ostensivo, in quanto è stata richiesta copia della dichiarazione sostitutiva allegata da relativa all'ottenimento dell'erogazione del *voucher* per la digitalizzazione delle PMI, di cui al Decreto Interministeriale 23 settembre 2014.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Capitaneria di Porto di

FATTO

Il,, Sottufficiale in servizio presso la Capitaneria di Porto di, formulava a quest'ultima istanza di accesso e estrazione copia della seguente documentazione *«esposti o segnalazioni rivolti alla mia persona»*.

Il l'Amministrazione negava l'accesso richiesto sul rilievo che *«la domanda, (...) era generica e carente del requisito della compiuta individuazione del documento di cui si chiede la copia»*.

Avverso tale rigetto il propone ricorso alla Commissione in data

In prossimità della seduta della Commissione l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale - dopo aver premesso che l'istanza in esame era presumibilmente conseguenza dell'adozione del provvedimento (ordine di servizio n. / del) con il quale era stata disposta, nel rispetto degli indirizzi dell'ANAC, la rotazione del personale (tra cui il ricorrente) che risultava adibito da oltre un quinquennio ad uffici caratterizzati da costanti rapporti con il pubblico/utenza; rotazione, quindi, che prescindeva dall'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva - rappresentava che *«(...) confermando l'assenza di atti che possano costituire presupposto per l'avvio di procedimenti disciplinari e/o penali, ha fornito informazioni pertinenti alla sfera di tutela delle posizioni soggettive e dei dati personali del richiedente. Le informazioni rese, sebbene non formalizzate in documenti amministrativi detenuti dall'Ufficio, si ritiene abbiano pertanto, sostanzialmente soddisfatto l'interesse che il richiedente ha posto a base della domanda di accesso»*.

DIRITTO

Sul ricorso presentato, la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego reca la data del, mentre il ricorso alla Commissione reca la data dell'..... e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Capitaneria di Porto di

FATTO

Il,, Sottufficiale in servizio presso la Capitaneria di Porto di, formulava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione copia *«della formale proposta di incarico destinata al comando generale relativa all'assegnazione del secondo incarico presso la Sezione Sicurezza della navigazione in qualità di addetto correlata dall'allegato 1/2 della delibera in materia di impiego decentrato»*.

L'istanza era motivata dall'esigenza *«di conoscere tutti i documenti amministrativi relativi all'impiego decentrato in aderenza alle misure di prevenzione delle condotte corruttive adottati dal Capo di Corpo (...) con l'ordine di servizio n. del*».

L'Amministrazione negava l'accesso richiesto il sul rilievo che la proposta di incarico non era stata formalizzata *«per gli esiti del conferimento dell'interessato svoltosi in data*».

Avverso tale rigetto il propone ricorso nei termini alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale rappresentava che la proposta di assegnazione dell'istante presso la Sezione Sicurezza della navigazione non era stata formalizzata *«su esplicita richiesta del Sottufficiale (n.d.r. ricorrente) avanzata nel corso del conferimento con il Comando, tenutosi in data, nel corso del quale, il sottufficiale evidenziava l'impossibilità di svolgere l'incarico presso la Sezione individuata, per ragioni di incompatibilità personale con altro militare in essa incardinato»*.

In ragione di tale circostanza, con ordine di servizio n. del l'Amministrazione resistente revocava la previsione di impiego, ipotizzata con ordine di servizio n. del *«condizione che ha evidentemente, fatto venir meno la necessità e l'opportunità di dar corso alla procedura mediante la formalizzazione della richiesta di assegnazione dell'incarico di cui trattasi al comando generale»*.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che ha necessità di chiarimenti istruttori circa il reale possesso da parte dell'amministrazione resistente del richiesto documento, in quanto sembrerebbe che non vi sia stata formalizzazione.

La Commissione ritiene, pertanto, opportuno che l'Amministrazione resistente dichiari se detenga la documentazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione chiede all'amministrazione di volere fornire il chiarimento, debitamente documentato, di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

....., Consigliere Comunale di minoranza, ha presentato in data un'istanza di accesso "*tendente all'ostensione dei Verbali con le singole schede di valutazione dei responsabili di Settore dal al elaborate dal competente NDV, con eccezione delle schede e delle valutazioni riferite a proprio congiunto fino al impegnato quale responsabile di settore nel medesimo Ente prima di andare in quiescenza*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il ricorrente ha sollecitato una risposta dell'Amministrazione, pervenuta l'....., con cui l'Amministrazione ha ribadito le argomentazioni ampiamente esposte in un precedente provvedimento afferente all'anno

Avverso il provvedimento dell'..... parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo l'art. 43 del TUEL, che prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

La *ratio* della norma è nel principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale, sicché tale diritto è direttamente funzionale non tanto all'interesse del consigliere

comunale (o provinciale) ma alla cura dell'interesse pubblico connessa al mandato conferito, controllando il comportamento degli organi decisionali del Comune.

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali quindi si atteggia quale latissimo diritto all'informazione al quale si contrappone l'obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso, **fermo il divieto di perseguire interessi personali o di tenere condotte emulative.**

Con riferimento a tale profilo, la Commissione osserva che l'ampiezza del potere d'accesso del consigliere comunale, riconosciuto allo stesso in ragione del particolare *munus* espletato, si riferisce agli atti e le informazioni detenuti dal comune (e dagli altri soggetti indicati dalla norma dell'art. 43 del TUEL).

L'art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000 (TUEL) dispone infatti che i consiglieri comunali *“hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”*

Ne consegue che, quando il consigliere comunale dichiara di esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali), non è soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli imposti dal principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, sicché non è tenuto a particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, che possono, dunque, limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione, né l'Amministrazione può esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta di accesso e l'espletamento del mandato, salvo casi di richieste di accesso manifestamente inconferenti con l'esercizio delle funzioni dell'Ente locale (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 04-04-2019, n. 545).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

....., Consigliere Comunale della lista di minoranza, ha presentato in data all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso "*tendente all'ostensione dei documenti di relativo deferimento, nonché dei verbali inerenti a un procedimento disciplinare esperito nei confronti di un dipendente al cui è già stato irrogato la relativa sanzione, ad esito del medesimo*".

L'Amministrazione il ha differito l'accesso al termine del procedimento penale pendente.

Parte ricorrente ha chiesto all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento di differimento in data; differimento confermato dall'Amministrazione il

Avverso il provvedimento di differimento dell'accesso l'istante ha adito la Commissione il affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Sul ricorso presentato, la Commissione rileva che risulta irricevibile per tardività.

Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego reca la data del, mentre il ricorso alla Commissione reca la data del

e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente e documentato in atti di aver inviato la richiesta di ostensione della documentazione il e che avverso il provvedimento di differimento del ha proposto il richiesta di riesame del provvedimento di differimento.

L'Amministrazione ha ribadito il provvedimento di differimento il

La Commissione avrebbe dovuto essere adita non oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di differimento, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data del provvedimento stesso.

Si ricordi, in particolare, che per l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: *"Il carattere decadenziale del termine reca in sé che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo "* ed inoltre *"Qualora il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l'amministrazione ben potrà limitarsi a confermare - con decisione non autonomamente impugnabile - la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell'azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l'amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza"* (C. di S., A. P., 20.04.2006, n. 7).

Il ricorso alla Commissione risulta pertanto tardivamente proposto.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:, in persona del legale rappresentante

contro

Amministrazione resistente: Comune di-.....

FATTO

Il, in qualità di legale rappresentante della S.r.l., avendo partecipato alla gara inerente al servizio di gestione (per la durata di mesi) del centro socio polivalente “.....” sito in via angolo via – importo totale €, formulava all’Amministrazione istanza di accesso alla seguente documentazione: “*atti della procedura di gara a tutela dell’interesse della ad ottenere l’affidamento dell’appalto*”.

L’Amministrazione ha dato accesso alla documentazione ad eccezione del verbale di aggiudicazione, che non veniva allegato.

Deducendo che l’ostensione è parziale, parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/’90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

L’Amministrazione resistente ha comunicato, in prossimità della seduta della Commissione, di aver trasmesso la documentazione richiesta dalla ditta.

DIRITTO

La Commissione - competente a pronunciarsi sul ricorso, in ragione del fatto che non risulta istituito il difensore civico presso la Regione e dell’esigenza di assicurare, comunque, la tutela in via giustiziale del diritto di accesso – osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla ditta “..... s.r.l.”, che, quale aggiudicataria provvisoria, risulta controinteressata rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

La ratio di tale istituto è quella di garantire il contraddittorio con i titolari del diritto alla riservatezza nella presente fase giustiziale al fine di consentire di presentare osservazioni, memorie.

PQM

La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore "....." -

FATTO

Il, docente presso l'Istituto resistente e in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), chiedeva all'Amministrazione resistente l'accesso della seguente documentazione: *“documento di Valutazione dei Rischi (DVR); documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); precedenti verbali delle riunioni periodiche sulla sicurezza relativi agli anni e; esiti anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, infortuni e malattie professionali, incidenti/infortuni e indicazioni per le misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; eventuali verbali degli organi di vigilanza; proposte per migliorare la gestione dei rischi; proposte per la formazione”*.

Il, a seguito di ulteriore istanza del, l'Amministrazione resistente comunicava al ricorrente che la documentazione richiesta era accessibile sul sito dell'Istituto.

Avverso il diniego opposto dall'Amministrazione, propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria con la quale ribadiva il contenuto della nota del e, dunque, il pieno accesso da parte del ricorrente alla documentazione richiesta, disponibile sul sito e nelle bacheche della sicurezza presenti in tutte le sedi della scuola, allegando schermata del sito e due file, uno con i documenti disponibili per l'a.s. / e l'altro per l'a.s. / ed evidenziando che non è disponibile il DIUVRI, essendo un documento che va compilato solo in caso di rischi da interferenza.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che come dedotto dall'Amministrazione la documentazione richiesta è pubblicata sul sito *web* dell'Istituto e sulle bacheche della sicurezza, ad eccezione del DUVRI, che non è disponibile, *“essendo un documento compilato solo in caso di rischi da interferenza”*.

Per quanto sopra la Commissione non ravvede ragioni ostative al rilascio della documentazione esistente, non essendo in contestazione tra le parti il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, ma le concrete modalità di consegna della documentazione.

A tale riguardo la Commissione osserva che appare doveroso per l'Amministrazione indicare essa stessa, nella sua risposta, l'Ufficio competente ad evadere l'istanza, perché in possesso della

documentazione, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base al quale *“l'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto”*.

Resta inteso che l'istante, anche alla luce del principio di leale collaborazione, dovrebbe, ove possibile consentire la più snella ed economica modalità di accesso in via telematica, ovvero indicare l'Ufficio presso cui desidera ritirare la documentazione. Tuttavia, in mancanza di tale disponibilità, l'Amministrazione non è impossibilitata a concludere il procedimento e deve indicare l'Ufficio competente, rimanendo a carico dell'istante le conseguenze in tema di spese ed eventuali disagi nel ritiro della documentazione.

Quanto al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) la Commissione, sulla base di quanto dedotto in memoria dall'Amministrazione circa l'inesistenza dell'atto richiesto, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, invita l'Amministrazione ad indicare l'Ufficio presso cui è possibile esercitare il diritto di accesso e quanto al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) la Commissione ritiene il ricorso infondato sulla base di quanto dedotto in memoria dall'Amministrazione circa l'inesistenza dell'atto richiesto, con conseguente parziale respingimento.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di e

FATTO

Con istanza del la ricorrente (.....) ONLUS, in persona del legale rappresentante in carica p.t. Dott., formulava all'Amministrazione resistente istanza di visione ed estrazione copia relativa agli atti, documenti e verbali redatti in occasione del procedimento ispettivo compiuto presso la sede dell'istante a seguito del quale veniva rilevato il presunto non corretto inquadramento della lavoratrice

Segnatamente la ricorrente chiedeva: “1) *istanza di intervento presentata dalla lavoratrice*; 2) *verbali di accertamento ispettivo e documenti acquisiti relativi a estratti contributivi, contratti, lettere d'incarico, corrispondenze inerenti i rapporti con la lavoratrice*; 3) *documentazione dei progetti di accoglienza raccolti nell'istruttoria e relative attività della lavoratrice*; 4) *verbali di assunzione dichiarazioni testimoniali*; 5) *ogni altra documentazione e fonte di prova eventualmente acquisita antecedentemente, contestualmente o successivamente in seno al procedimento di accertamento ispettivo*.”

Il l'Amministrazione resistente rigettava l'istanza di accesso in quanto il procedimento non era ancora concluso ed individuava, poi, con riferimento ai singoli documenti richiesti, ulteriori motivi di diniego.

Avverso tale rigetto la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che osservava che, a seguito dell'istanza di annullamento in autotutela proposta dalla ricorrente, aveva proceduto ad accogliere l'istanza di accesso, ad eccezione dell'istanza di intervento presentata dalla lavoratrice e del verbale di accertamento e notificazione già in possesso dell'istante e dei verbali di assunzioni delle dichiarazioni testimoniali, per i quali era in corso la notifica ai controinteressati.

Ai fini della decisione del ricorso la Commissione, nella seduta del, riteneva opportuno attendere l'esito delle determinazioni assunte dall'Amministrazione resistente in relazione all'istanza di annullamento in autotutela e conoscere da parte della ricorrente se sussistesse ancora interesse alla decisione.

Invitava altresì le parti a rendere edotta la Commissione se i soggetti “controinteressati”, che avevano reso dichiarazioni testimoniali, fossero individuabili al momento della presentazione dell'istanza di accesso, interrompendo nelle more del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

Perveniva memoria della parte ricorrente che deduceva che l'interesse al ricorso permaneva con riguardo ai numeri 1) e 4) dell'istanza di accesso; mentre deduceva che l'identificazione dei controinteressati era ignota all'istante.

L'Amministrazione inoltrava memoria in cui evidenziava che era ancora in corso l'ostensione delle dichiarazioni, attendendosi le osservazioni di alcuni controinteressati e affermando che i controinteressati erano individuabili al momento dell'istanza di accesso.

Nella seduta del la Commissione riteneva opportuno attendere l'esito delle determinazioni assunte dall'Amministrazione resistente sulle ulteriori dichiarazioni non ancora ostese e nel frattempo invitava le parti a controdedurre sulla individuabilità dei controinteressati al momento della proposizione dell'istanza di accesso e sulla circostanza della permanenza di rapporti professionali del con le persone che avevano reso le dichiarazioni testimoniali.

In data perveniva memoria della parte ricorrente e in data dell'Amministrazione resistente, che evidenziava che l'Ufficio aveva reso ostensibili le restanti n. 4 dichiarazioni testimoniali, compresa la dichiarazione della sig.ra, con l'oscuramento della parte "*ad integrazione della richiesta di intervento*".

DIRITTO

La Commissione non può che dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere, in relazione alla documentazione ostesa.

Con riferimento alla richiesta di ostensione delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva la Commissione osserva preliminarmente che è consolidato il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714, nonché la sentenza n. 2500/2016 del Consiglio di Stato, Sez. III).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve, infatti, essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro.

Nella descritta situazione, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 757/1994 e degli orientamenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa, devono essere ostese le dichiarazioni dei soggetti che non risultano più alle dipendenze dell'impresa, anche in ipotesi di eventuale opposizione, vantando il richiedente un interesse differenziato all'accesso richiesto, finalizzato alla tutela della propria posizione individuale.

Correttamente, pertanto, l'Amministrazione resistente ha reso ostensibili anche le ulteriori 4 dichiarazioni, salvo l'oscuramento della parte "*ad integrazione della richiesta di intervento*", non necessario alla soddisfazione dell'interesse conoscitivo dell'istante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in parte dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi al procedimento che si era concluso con l'emissione nei suoi confronti del provvedimento di divieto di detenzione di armi del

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso il silenzio rifiuto l'Impenna ha proposto ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale rappresentava che il ricorrente è venuto in possesso degli atti richiesti in quanto allo stesso notificati formalmente.

DIRITTO

La Commissione, vista la memoria dell'Amministrazione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che la parte ricorrente dichiari se sia venuta in possesso di tutta la documentazione richiesta e se permanga l'interesse alla decisione del ricorso.

Medio tempore sono interrotti i termini per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di - Sezione Anticrimine

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti afferenti al fascicolo relativo alla richiesta di ammonimento, ex art. 8 d.l. n. 11 del 2009, dalla stessa avanzata nei confronti di, in ragione di presunte condotte intimidatorie tenute dal medesimo nei suoi confronti; richiesta a seguito della quale l'Amministrazione resistente aveva ritenuto non sussistere le condizioni per l'emissione del provvedimento richiesto.

Il l'Amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza, sul rilievo che non era possibile concedere, come richiesto, l'accesso a tutti gli atti del fascicolo, essendo alcuni afferenti attività di indagine ancora in essere e, quindi, coperti da segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. (verbali di ricezione denunce, relazioni di servizio di personale di PG) ovvero contenenti informazioni sensibili (iscrizioni ex art. 335 c.p.p.).

Avverso tale rigetto parziale la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale ribadiva le ragioni del diniego opposto.

La Commissione nella seduta del faceva presente che secondo il suo ormai costante orientamento, in linea con la recente giurisprudenza amministrativa, l'accesso non è precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 329 c.p.p., spettando all'Amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione sospendeva la decisione, invitando l'Amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso richiesto, qualora ne sussistano i presupposti ed interrompendo, nelle more del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

In data e pervenivano due note dell'Amministrazione, in cui si evidenziava che per il procedimento penale contraddistinto dal NRG. / pendente presso il Tribunale di il nulla osta all'accesso è stato negato, trattandosi di fatti per i quali si stanno ancora svolgendo le indagini, mentre per il procedimento penale contraddistinto dal NRG. /, essendo stato archiviato con provvedimento del GIP in data, l'accesso è stato concesso.

DIRITTO

La Commissione osserva che, come dichiarato dall'Amministrazione, non avendo l'Autorità Giudiziaria rilasciato il nulla osta all'accesso per la documentazione inerente al procedimento penale contraddistinto dal NRG./..... pendente presso il Tribunale di, il ricorso è in parte da respingere.

Quanto alla documentazione inerente al procedimento penale contraddistinto dal NRG./....., il ricorso merita accoglimento, stante il nulla osta espresso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di

PQM

La Commissione respinge il ricorso con riferimento alla documentazione afferente al procedimento penale contraddistinto dal NRG./..... e lo accoglie in relazione alla documentazione afferente al procedimento penale contraddistinto dal NRG./.....

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: USR - Ambito Territoriale di

FATTO

Il, iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia con punti e nella posizione n. per la ordine di scuola primaria tipo di posto comune, nel rilevare errori nella formazione delle suddette graduatorie con conseguente conferimento dei relativi incarichi annuali a docenti che l'avevano sopravanzata, formulava all'Amministrazione resistente un'istanza qualificata dalla medesima quale "*istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. n. 241/90*".

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso il silenzio rigetto la proponeva ricorso alla Commissione.

DIRITTO

L'odierna ricorrente non precisa nel ricorso alla Commissione a quali documenti intende accedere, così come la richiesta di accesso allegata al ricorso e definita come tale, in realtà non presenta i caratteri di una domanda ostensiva, contenendo tutta una serie di doglianze ed errori nella formazione delle suddette graduatorie senza indicazione di documenti cui accedere.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni
Ufficio – Ordini Professionali e Albi

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della polizza assicurativa dell'organismo di mediazione s.r.l., iscritto al numero del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'istante prospettava di avere un interesse concreto e attuale all'accesso, da individuarsi nel rischio di subire dall'organismo di mediazione l'ingiusto danno patrimoniale, derivante dalle conseguenze processuali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010, a causa della condotta serbata - durante il primo incontro del procedimento di mediazione del - dal suddetto mediatore, il quale si sarebbe rifiutato di verbalizzare le motivazioni per cui l'odierno ricorrente non intendeva aderire alla mediazione.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso il silenzio rigetto il propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione l'Amministrazione resistente depositava una prima memoria datata con la quale rappresentava di aver *«dato corso alla necessaria attività istruttoria e trasmesso all'organismo s.r.l. l'esposto e l'istanza di accesso agli atti, assegnando all'organismo medesimo il consueto termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della suddetta nota per fornire chiarimenti e trasmettere la polizza assicurativa pro tempore vigente (...). Tuttavia, non essendo decorso il termine assegnato e non avendo in ogni caso s.r.l. provveduto medio tempore all'adempimento, questo ufficio non è tuttora in possesso del documento richiesto, che provvederà senz'altro a ostendere al sig. non appena lo avrà ricevuto, ricorrendo nel caso di specie i presupposti per l'accesso agli atti»*.

Con una seconda memoria di data trasmetteva al ricorrente copia della polizza assicurativa dell'organismo di mediazione s.r.l.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della trasmissione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la - Ufficio - Ambito Territoriale di

FATTO

Il, - in qualità di partecipante alle procedure selettive per le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di del personale docente (Posto comune e di sostegno e Personale educativo) valevoli per l'As. / - formulava istanza di accesso *«all'attestazione del luogo di nascita e della residenza anagrafica risultante dai documenti di identità o dalla domanda di partecipazione»* di alcuni partecipanti alle suindicate procedure, indicati nominativamente, *nonché di altri (..... per graduatoria) collocati in posizione immediatamente successiva a quella della ricorrente, anche per effetto di eventuali rettifiche o modifiche delle suddette graduatorie o che, a seguito della sua eventuale espunzione, si troverebbero per scorrimento collocati in posizione utile ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza nelle rispettive classi di concorso.*

L'istanza era motivata dall'interesse della di notificare ai predetti concorrenti ricorso dinnanzi al TAR.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto in quanto afferente a documenti attestanti le generalità di terzi controinteressati e, dunque, estraneo a quello di documento amministrativo detenuto dalla resistente.

Avverso tale rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale rappresentava che con nota del, aveva concesso l'accesso ai dati richiesti relativi ai docenti il cui nominativo era stato indicato nell'istanza, diversamente *«Non si accoglie la richiesta di accesso a domande di inserimento in GPS di docenti di cui non sia stato indicato il nominativo, in quanto, per consolidata giurisprudenza, non è ammissibile una richiesta di accesso riferita ad atti non specificamente individuati, ovvero riferita ad una pluralità di atti della cui ricerca ed elaborazione deve farsi carico l'amministrazione mediante una gravosa attività».*

La resistente, pertanto, rilevava la legittimità del proprio operato e confermava le motivazioni poste a fondamento del diniego parziale opposto.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, ritiene, in primo luogo che il ricorso sia divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione tramessa dopo la proposizione del ricorso.

In secondo luogo la Commissione ritiene il ricorso inammissibile quanto all'ulteriore documentazione richiesta, atteso che non sussiste l'interesse all'accesso, considerato che ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p.a. è sufficiente che il ricorso al Tar sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati (e non a tutti) e che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 «*La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*».

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e in parte lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore -

FATTO

Il,, collaboratore scolastico, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi all'eventuale invio all'INPS della pratica afferente alla liquidazione del TFS.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso il silenzio rifiuto il ha proposto ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale rappresentava che *«in data (ns. prot. /) tramite pec (vedi allegato 1) è stato comunicato al sig. l'accoglimento della sua istanza e lo stesso in data ha avuto modo di prendere visione del suo fascicolo personale, senza richiedere alcuna estrazione di copia. Pertanto la richiesta di accesso del sig. è stata accolta»*.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso al verbale di escussione datato della persona sentita a sommarie informazioni in merito al litigio avvenuto intorno alle ore tra l'istante e la signora e ciò al fine di indicare tale persona nell'ambito del giudizio avviato dal per risarcimento danni nei confronti della

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto.

Avverso tale rifiuto il ha proposto ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale rappresentava che l'atto richiesto non aveva natura amministrativa ma era atto di Polizia e, dunque, escluso da quelli per i quali era esercitabile il diritto di accesso ed eventualmente oggetto di trasmissione all'AG nel caso di presentazione di denuncia da una delle parti coinvolte nella vicenda sopra indicata.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione dell'inaccessibilità del documento non avente forma di documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990 trattandosi di verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p..

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ANAS S.p.a.

FATTO

L'....., dipendente presso l'ANAS s.p.a. e partecipante alla procedura di cui al bando/avviso dell'..... per Capo Cantoniere, Area Compartimentale, richiedeva l'accesso a tutta la documentazione *afferre alla suindicata procedura e alle allocazioni di unità presso l'(ex) Area Compartimentale e in ogni caso alla graduatoria "passaggi orizzontali", "selezioni interne", provvedimenti di allocazione con profilo professionale di "Capo Cantoniere" e delle disposizioni di aumento di fabbisogno e/o del numero iniziale dei ruoli/posti con motivazione della richiesta, nonché all'Organigramma della Struttura e*

L'istanza era motivata dall'esigenza di valutare i criteri che avevano visto il ricorrente essere sopravanzato da altri candidati nella posizione richiesta.

La resistente non dava riscontro all'istanza nei termini di legge.

Avverso la condotta inerte della società resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

In prossimità della seduta della Commissione, Anas S.p.a. depositava memoria con la quale dava atto che i requisiti richiesti dal bando non attribuivano alcun punteggio, ma erano necessari solo per poter accedere alla selezione a seguito della quale l'apposita Commissione, a seguito di un colloquio e, dunque, in assenza di ogni documento, valutava i singoli partecipanti.

DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di partecipante all'avviso prot. del, ossia al processo di selezione "*..... rif/..... Tecnico Professionale, Tecnico Specializzato, Assistente Tecnico, Capo Cantoniere*" ha diritto di accedere agli atti della relativa procedura, nonché a tutti gli altri atti dettagliatamente indicati nell'istanza di accesso, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 e dovendo l'agire della società resistente essere sempre improntato al canone della trasparenza.

Il ricorso presentato deve dirsi invece infondato con riguardo alla documentazione che Anas Spa ha dichiarato inesistente, quale l'Organigramma della Struttura e

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo accoglie e per l'effetto invita la società resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione e in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il, parte opponente in giudizio dinnanzi al giudice di Pace di ex artt. 22 e 22 bis legge n. 689 del 1981 - formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso "*alla delega alla rappresentanza in giudizio rilasciata al funzionario*".

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso il silenzio rifiuto il propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale rappresentava che il aveva fornito al ricorrente la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: Associazione

contro

Amministrazione resistente: Cassa Depositi e Prestiti Spa, in persona del legale rappresentante

FATTO

....., in qualità di direttore esecutivo e legale rappresentante dell'associazione, ha presentato un'istanza di accesso ai sensi del D.lgs. n. 195/2005 e, in subordine, istanza di accesso documentale ex art. 25 e ss. della L. 241/1990 e istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 rivolta a Cassa Depositi e Prestiti Spa, richiedendo il rilascio di copia in carta semplice (anche digitale) dei seguenti documenti:

“con riferimento al progetto “.....”:

- 1) *documentazione del consulente società S.p.A. avente ad oggetto la due diligence sociale ed ambientale in termini di conformità dell'iniziativa ai requisiti di impatto ambientale (....., redatti dalla del Gruppo, etc.);*
- 2) *resettlement plan e documentazione della medesima società S.p.A. recante certificazione di conformità del resettlement plan con i principi fondamentali e gli scopi degli e dei*;
- 3) *piano operativo diretto ad assicurare la corretta gestione nell'ambito di “.....” degli impatti ambientali e sociali (..... -);*
- 4) *piano d'azione finalizzato ad assicurare la compliance di “.....” agli standard sociali ed ambientali (Environmental and Social Action Plan);*
- 5) *relazioni annuali di allineamento, verifiche indipendenti al report conclusivo previsti del predetto n., con indicazione delle date e modalità di divulgazione pubblica degli stessi;*

con riferimento al progetto “.....”:

- 1) *documentazione inerente alle informazioni ricevute e alle valutazioni condotte da codesta S.p.a. in relazione al progetto “.....”;*
- 2) *documentazione inerente alle informazioni e documenti concernenti i finanziamenti concessi da codesta s.p.a. al progetto “.....”, ivi compresi tutti gli atti connessi e consequenziali.*
- 3) *richiesta di parere ex art. 22, comma 4 della Legge 125/2014 inviata da codesta S.p.a. rispetto agli impegni di natura economica e finanziaria relativi al progetto in questione, e relativo nulla osta dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, nonché il relativo parere del Comitato congiunto ex art. 21 della Legge 125/2014”.*

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso il silenzio rigetto, parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della Cassa Depositi e Prestiti Spa che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorso alla Commissione è ammesso unicamente avverso i provvedimenti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nel cui novero non rientra CDP, che neppure può ritenersi ad esse equiparabile.

CDP rilevava in primo luogo che in data, l'associazione ("Associazione") formulava identica istanza di accesso agli atti avente il seguente oggetto: "progetti "....." e "....." [...]" ai sensi di tre diversi plessi normativi: (i) D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (accesso alle informazioni ambientali), (ii) D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (accesso civico generalizzato) e (iii) L. 7 agosto 1990, n. 241 (accesso documentale). Tale istanza faceva riferimento a due progetti da realizzarsi in, rispetto ai quali CDP aveva deliberato la concessione di finanziamenti.

Ha fatto presente che tali finanziamenti tuttavia, ad oggi, risultano sospesi in ragione della situazione di instabilità politica e sociale in corso nell'area di riferimento; peraltro, proprio in ragione di tale instabilità, i contratti relativi al progetto ".....", ad oggi, non sono stati sottoscritti.

CDP ha rilevato che avendo ritenuto integralmente mancanti i presupposti giuridici e fattuali dell'istanza, non forniva riscontro alla medesima, formandosi il silenzio-diniego di cui all'art. 25, comma 4, L. n. 241/1990 e l'Associazione non formulava alcuna contestazione, né in sede amministrativa né in sede giudiziale.

CDP ha eccepito che in data, l'Associazione formulava una nuova istanza di accesso agli atti e, senza addurre nuovi elementi, richiedeva la medesima documentazione afferente ai sopra citati progetti. Anche con riferimento a tale istanza, CDP non forniva riscontro.

Avverso quest'ultimo silenzio, in data, l'Associazione presentava ricorso alla Commissione per l'accesso.

Pertanto, CDP ha eccepito che il provvedimento assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e, come tale, non è autonomamente impugnabile.

In secondo luogo CDP ha rilevato di essere estranea all'ambito applicativo della normativa sull'accesso a informazioni ambientali, in quanto vi rientrano *"le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico"* ed in ogni caso ha osservato che il ricorrente ha ommesso di indicare l'interesse ambientale sotteso all'istanza medesima.

Infine ha rilevato che l'istanza non attiene ad attività di pubblico interesse e si riferisce a documenti contenenti informazioni di carattere industriale e commerciale e, in quanto tali, possono essere legittimamente sottratti all'accesso (cfr. art. 24, comma 6, lett. d, L. n. 241/1990).

Nella seduta del, la Commissione dopo aver rilevato in via preliminare l'applicabilità alla società Cassa Depositi e Prestiti della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, ha ritenuto necessario, al fine del decidere, atteso che non era stata prodotta dalle parti l'istanza di accesso del, che venisse prodotta la precedente istanza di accesso e ciò invocando sia la disciplina dell'accesso ex l. 241/90 che quella dell'accesso ambientale.

Quanto all'accesso civico, la Commissione osservava di essere incompetente a decidere delle istanze d'accesso presentate ex D. Lgs 33/2013, atteso che ai sensi dell'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 6 del D.lgs n. 97 del 2016 *“nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni... Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”*.

La Commissione invitava pertanto le parti a fornire copia dell'istanza di accesso del, interrompendo nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

Perveniva da entrambe le parti la prescritta documentazione.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso agli atti del presenta contenuto difforme da quella del e pertanto il provvedimento di silenzio rigetto non può assumere carattere meramente confermativo del precedente silenzio-diniego non impugnato.

Quanto all'istanza di accesso del, la Commissione rileva - con riferimento alla documentazione inerente *“al progetto”* numeri 1 e 2 - la sussistenza di soggetto controinteressato all'ostensione in capo alla Società S.p.A., cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierna esponente.

Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, quest'ultima avrebbe dovuto provvedere alla notifica alla società controinteressata, secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184/2006.

Non avendo assolto l'incombenza, il ricorso deve dichiararsi parzialmente inammissibile.

Quanto all'accesso alla documentazione di cui ai numeri 3, 4, e 5 *del progetto “.....”*, nonché alla documentazione attinente *al progetto “.....”* il ricorso è fondato. Ed invero, il gravame attiene ad una

fattispecie di accesso ad informazioni ambientali, per le quali il D.Lgs. 195 del 19 agosto 2005, che ha recepito la direttiva europea 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale abrogando la previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 39 del 1997, stabilisce una legittimazione molto ampia.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 08/07/2008, n. 2095; Consiglio di Stato, sentenza 20 maggio 2014, n. 2557), invero, la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale *"prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241"*.

Nel caso in esame si ritiene che i documenti richiesti partecipino delle caratteristiche dell'accesso ambientale e pertanto il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b), e comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Per il resto lo accoglie, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Carabinieri di

FATTO

Con istanza del il ricorrente, all'epoca dei fatti Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, formulava all'Amministrazione resistente e alla Motorizzazione Civile di istanza di visione ed estrazione copia di una serie di documenti.

In forza di detta documentazione l'istante veniva sottoposto alla verifica dei requisiti fisici e psichici per la conduzione dei veicoli a motore, scaturita dalla nota del del Comando Provinciale dei Carabinieri di, avente ad oggetto "*infermità del Lgt.*" posta a fondamento della segnalazione alla Motorizzazione civile, a cui era conseguito l'avvio del procedimento di revisione della patente del ricorrente.

Il il Comando Carabinieri di negava l'accesso richiesto ai sensi dell'art. 1049, comma 1, lett. d) del DPR 90/2010, non afferendo la documentazione richiesta ad un procedimento amministrativo, ma essendo parte integrante di carteggio al vaglio dell'A.G..

Il la Motorizzazione civile *comunicava che il provvedimento era scaturito dalla sola nota del*

Avverso il provvedimento di rigetto del Comando Provinciale dei Carabinieri di il ricorrente propone nei termini di legge ricorso alla Commissione, affinché si pronunci sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione nel provvedimento di diniego, non può che rigettare il ricorso, non avendo il potere di disapplicare la norma regolamentare invocata dovendosi, a tal fine, la parte ricorrente rivolgere all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro Residenziale per Anziani “.....” -

FATTO

Il, dipendente presso la resistente e collocato in aspettativa dall'....., formulava a quest'ultima istanza di accesso alle *schede di valutazione dei progetti obiettivo relative all'anno riferite allo stesso ricorrente come Posizione Organizzativa dell'Ente, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza (I.P.A.B.)*.

La resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso il silenzio rigetto il proponeva ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione la resistente depositava memoria con la quale rilevava che la documentazione richiesta era stata definita solo il e che avrebbe provveduto al suo invio al ricorrente.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato che provvederà a consegnare la documentazione richiesta, facendo in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo a fini cautelativi, il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Istruzione - Ufficio Ambito Territoriale Provinciale di

FATTO

Il,, docente iscritta nelle graduatorie GPS e partecipante alla procedura per il conferimento di incarichi di supplenza, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della domanda all'uopo presentata da tre candidati (....., e), destinatari dei suindicati incarichi e aventi punteggio inferiore all'istante.

L'istanza era motivata dall'esigenza di verificare la correttezza dell'attribuzione dei punteggi ai suindicati candidati.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso il silenzio rigetto la propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90.

Gli altri docenti - cui gli atti richiesti in ostensione si riferiscono - non rivestono, peraltro, la qualità di "controinteressati" in senso tecnico ed appare superflua la notifica del ricorso nei loro confronti. Infatti, secondo l'orientamento costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza amministrativa, il partecipante ad una procedura selettiva acconsente a che i documenti a sé relativi possano essere resi conoscibili agli altri partecipanti alla selezione, in un'ottica comparativa.

Il partecipante ad una procedura selettiva ha infatti implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

Il diritto di accesso, va precisato poi, si configura quale *acausale* perché prescinde dalla verifica della spettanza del bene della vita che l'aspirante mira a tutelare. La ricorrente vanta inoltre un interesse difensivo all'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90.

L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso a tutta documentazione richiesta, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e con le limitazioni di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Comando Capitaneria di Porto di

FATTO

Il, in servizio presso la Capitaneria di Porto di, formulava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione copia *«della formale proposta di incarico definitiva al comando generale delle Capitanerie di Porto, dipendente dall'ordine di Servizio n., prevista dall'art. 18 della Direttiva d'impiego decentrato».*

L'Amministrazione non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto la propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale rappresentava che la proposta di assegnazione dell'istante presso la Sezione "....." non era stata formalizzata e di non detenere alcuna documentazione *«in quanto, come si evince dalla lettura dell'Ordine di Servizio n. in discorso, avrebbe dovuto seguire ad un periodo di affiancamento del graduato, presso la sezione di assegnazione (.....). Condizione che non si è mai verificata in quanto la ricorrente risulta assente dal servizio dal giorno E' di tutta evidenza quindi, l'inapplicabilità dell'istituto di cui trattasi dal momento che, per le motivazioni succintamente esposte, ed in assenza dei presupposti, l'amministrazione non ha formato, né detiene la documentazione richiesta».*

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione vista la nota dell'Amministrazione di non aver formato, né di detenere la documentazione richiesta, ritiene il ricorso infondato sulla base di quanto dedotto in memoria dall'Amministrazione circa l'inesistenza degli atti richiesti.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Casa Circondariale di

FATTO

Il ha formulato un'istanza di accesso alla "relazione di sintesi" riguardante la sua posizione in materia di trattamento penitenziario.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso, motivata sul presupposto che trattavasi di meri atti interni, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria rilevando che l'istante ha già presentato analoga istanza, che è stata rigettata in data, con la medesima motivazione.

DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso la Commissione invita l'Amministrazione e il ricorrente a trasmettere la prima istanza di accesso (riscontrata in data) per verificare se la successiva istanza di accesso sia o meno reiterativa di precedente, che è già stata riscontrata dall'Amministrazione con un precedente provvedimento di diniego, non utilmente gravato.

Medio tempore sono interrotti i termini per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita le parti a trasmettere il documento di cui in motivazione, salva nelle more, l'interruzione dei termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso rivolta a prendere visione della documentazione relativa alla procedura di avanzamento al grado superiore per l'anno, alla quale aveva partecipato risultando non iscritto nei quadri di avanzamento.

Chiedeva, in particolare di avere copia dei seguenti atti e documenti:

- verbale completo della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito relativo alla valutazione, per il, dei del ruolo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in servizio permanente a disposizione;
- tutti gli atti relativi al giudizio di avanzamento al grado superiore, per il, dei del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in servizio permanente a disposizione e degli atti relativi alla valutazione di ciascuno dei candidati che ha ottenuto un punteggio superiore a quello assegnato al richiedente, ivi compresi i criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice.

L'Amministrazione ha consentito l'accesso agli atti riguardanti l'istante e, successivamente, esaurita la fase della notifica ai controinteressati, in data, ha trasmesso ulteriori documenti, escludendo, comunque, dall'accesso gli atti relativi agli Ufficiali non promossi.

Deducendo di aver avuto solo parziale soddisfazione della sua istanza – in particolare nella parte relativa al negato accesso agli atti riguardanti gli Ufficiali non promossi - l'interessato ha adito la Commissione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, ritiene, in primo luogo che il ricorso sia divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione tramessa dopo la proposizione del ricorso.

Per il resto – ed in particolare sulla questione posta dal ricorrente relativa all'accessibilità dei documenti riguardanti gli Ufficiali idonei non inclusi nello stato di avanzamento - la Commissione

ritiene il ricorso infondato in quanto non sussiste un interesse differenziato all'accesso, anche tenuto conto di quanto dedotto dall'Amministrazione in altre occasioni in ordine alla assoluta irrilevanza della collocazione degli idonei negli anni precedenti per le procedure degli anni successivi, in quanto, ai fini dell'avanzamento, gli Ufficiali interessati sono presentati in Commissione nel loro mero ordine di ruolo, il quale rispecchia unicamente l'ordine con il quale essi hanno conseguito il grado che, allo stato, rivestono e che in nulla incide sulla valutazione effettuata dalla Commissione.

In relazione a tale aspetto, quindi, l'istanza di accesso appare finalizzata a esercitare un non consentito controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione.

La posizione dell'Amministrazione è, inoltre, suffragata dalla giurisprudenza amministrativa invocata dall'Amministrazione (T.A.R. per il Lazio - sentenza n. 8115/2021 del 2 luglio 2021) che, in fattispecie analoga ha ritenuto *"... dall'esame del provvedimento risulta con chiarezza che la domanda di accesso ai documenti amministrativi in questione non può trovare favorevole accoglimento in quanto il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un interesse specifico, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta, ma al contrario, facendo espresso riferimento alla circostanza che si tratta di ufficiali non iscritti in quadro di avanzamento, nella valutazione relativa al come nelle valutazioni relative alle precedenti annualità, dimostra la mancanza, quantomeno, del nesso di strumentalità tra una situazione giuridicamente tutelata e la documentazione richiesta, che non sarebbe di alcuna utilità al ricorrente per la tutela in giudizio dei suoi interessi. E, invero, per consolidata giurisprudenza, anche della Sezione, le censure mosse nei confronti degli Ufficiali ritenuti idonei ma non iscritti in quadro sono inammissibili per carenza di interesse (Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 1998; id. Sez. IV, n. 485/2006; id. n. 6777/2002), in quanto le censure dirette ad acquisire una migliore collocazione nella graduatoria degli idonei non iscritti non sono sorrette da un adeguato interesse processuale nella prospettiva della pretesa dell'ufficiale ad ottenere la promozione al grado superiore (Tar Lazio, sent. n. 765/2013)"*.

PQM

La dichiara in parte il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere e per il resto lo rigetta

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

La società, a mezzo del proprio rappresentante, rivolgeva all'INPS di un'istanza di accesso ad una serie di atti e documenti posti alla base o connessi al verbale di accertamento notificato a suo carico per violazione degli artt. 29, comma 1 e 18 comma 5-bis del D.lgs. 276/2003 (in materia di somministrazione illecita di lavoro).

L'istanza veniva parzialmente accolta dall'INPS di che, tuttavia, negava l'accesso agli atti relativi alla posizione retributiva e contributiva della società S.r.l., rilevando a riguardo la competenza dell'INPS – Ufficio di ed avverso tale determinazione la società adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS di ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale rileva di aver osteso tutto quanto in suo possesso e di avere, successivamente, rivalutato la propria risposta e, dunque, trasmesso l'istanza di accesso all'Ufficio dell'INPS competente, per valutare l'istanza di accesso della società, dandone comunicazione alla parte interessata con PEC del

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione detenuta ed ostesa dall'INPS successivamente alla proposizione del ricorso.

In relazione alla residua parte di documenti ed anche per quelli in relazione ai quali l'istanza di accesso è stata trasmessa all'Ufficio competente dell'INPS di la Commissione invita parte ricorrente a chiarire se abbia ricevuto ulteriore riscontro dall'Amministrazione, ovvero intenda coltivare il ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere e, per il resto, invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione: Ministero della Transizione Ecologica

FATTO

La società S.r.l., avendo presentato una domanda al Ministero della Transizione Ecologica di compatibilità ambientale di un progetto eolico da realizzarsi nel Comune di (.....), ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso al parere reso dalla Commissione tecnica VIA (valutazione impatto ambientale) rispetto a tale progetto eolico.

L'Amministrazione ha differito l'accesso al termine del procedimento.

Avverso il differimento dell'accesso l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Osserva la Commissione che le motivazioni a sostegno del differimento risultano generiche e, che non è stato indicato un termine preciso entro il quale l'Amministrazione avrebbe consentito l'accesso alla documentazione (indicandosi genericamente la *"conclusione del procedimento"*), a fronte del disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *"L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata"*.

La Commissione osserva, infine, che l'Amministrazione è tenuta a valutare gli interessi difensivi dell'accedente anche in considerazione della pendenza del procedimento avviato su istanza di parte.

Inoltre, il differimento dell'esercizio del diritto di accesso non può conseguire alla semplice circostanza della pendenza del procedimento amministrativo, ma occorre che sussistano, e che vengano conseguentemente adeguatamente evidenziati, interessi sensibili o specifiche esigenze della P.A. che potrebbero essere compromessi, od oggetto di interferenze, nel caso in cui il documento richiesto fosse immediatamente esibito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra ha formulato all'INPS un'istanza di accesso finalizzata ad ottenere copia delle *“relazioni di notifica degli avvisi di addebito,,,, e emessi e notificati dall'Inps e richiesti dall'Agenzia delle entrate – Riscossione”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto della sua istanza adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha depositato memoria nella quale deduce che *“Dagli accertamenti effettuati nei ns archivi, tutti gli Avvisi di Addebito indicati nella richiesta e per i quali si chiedono notizie in merito alla relata di notifica, sono stati tutti regolarmente notificati al destinatario, essendo la compiuta giacenza assimilabile alla notifica strictu sensu.*

In particolare si riporta, per ciascun avviso di addebito, la data di notifica/compiuta giacenza e si inviano in allegato copie degli avvisi di addebito e delle relative AR....”

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha trasmesso all'istante gli avvisi in contestazione la documentazione relativa alla notifica degli stessi, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

FATTO

Gli avvocati, e, dopo aver premesso di aver svolto le funzioni di Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di, hanno formulato un'istanza di accesso per ottenere copia di pareri resi al Consiglio Giudiziario presso la Corte D'Appello di dal Consiglio dell'Ordine, per la conferma per magistrati del circondario del Tribunale di che svolgono funzioni direttive e semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 D.Lgs.160/2006, pareri emessi nel periodo dal al, nonché per avere copia delle relative delibere di approvazione e le richieste di pareri provenienti dal Consiglio Giudiziario presso la Corte D'Appello di

A seguito di una precisazione dell'istanza, deducendo la formazione del silenzio- rigetto, i ricorrenti hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Consiglio dell'Ordine ha depositato memoria rilevando di aver espressamente respinto l'istanza di accesso in quanto diretta ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, proposta da soggetti privi di legittimazione e diretta ad ottenere documenti sottratti all'accesso.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso formulata dai ricorrenti risulta fondata in quanto diretta a conoscere atti posti in essere nel periodo in cui gli stessi erano consiglieri dell'Ordine resistente anche tenuto conto dell'interesse manifestato, diretto a verificare *“la correttezza formale delle determinazioni assunte durante il proprio mandato, non avendone mai avuta alcuna comunicazione”*.

La qualità di componenti dell'organo sopra citato legittimano gli istanti ad accedere alla documentazione richiesta, sussistendo un interesse differenziato alla conoscenza dei documenti richiesti.

Alla generale ostensibilità degli atti fanno eccezione, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. d) della legge 241/90 i documenti contenenti *“informazioni di carattere psicoattitudinale”*, pure invocato dall'Amministrazione, per i quali il diritto di accesso è escluso. Tuttavia, sul punto, l'Amministrazione

potrà procedere all'oscuramento delle parti dei documenti che, eventualmente, contengano tali informazioni.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso diretta ad avere copia dei titoli e/o gli atti che hanno determinato l'annotazione della comunione della "*corte identificata dal mappale del foglio del Comune di ai soli mappali num. sub, sub. e del foglio*" mentre da indagini espletate presso l'archivio di stato di risulterebbe che all'impianto catastale il mappale del foglio figura come "*...corte comune ai n.,, sub., sub., sub.,sub., sub., sub., sub., sub., sub., sub., sub., sub., sub., sub.,,*".

L'Agenzia negava l'accesso rilevando di non essere tenuta ad elaborazioni e ricerche e facendo presente che "*Le informazioni da Lei richieste tra l'altro potrebbero solamente essere rinvenute sulle Tavole Censuarie o Registri di Partita dei Terreni, che risultano sottratti alla disciplina dell'accesso, con esse in base ai punti 6 e 9 paragrafo 15 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, in quanto oggetto di specifica disciplina di settore che consente di qualificarli espressamente come atti consultabili da chiunque previo pagamento dei previsti tributi speciali catastali?*".

Avverso il rigetto della sua istanza l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

Nella seduta del la Commissione riteneva che l'istante avesse diritto di chiedere ed ottenere la documentazione richiesta, ma che l'Amministrazione avesse, dal canto suo, correttamente indicato che tale richiesta dovesse essere inoltrata all'Ufficio competente, in quanto oggetto di specifica disciplina di settore che consente di qualificarli espressamente come atti consultabili da chiunque previo pagamento dei previsti tributi speciali catastali

La Commissione, riteneva pertanto, necessario che l'Ufficio che aveva ricevuto l'istanza provvedesse, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio competente, affinché potesse provvedere a riguardo, previa regolarizzazione della domanda e richiesta ed il pagamento dei diritti dovuti per il rilascio della formale certificazione catastale.

L'Ufficio ha attemperato all'ordinanza ed ha comunicato all'istante la disponibilità dei documenti e le modalità attraverso cui corrispondere i diritti di estrazione copia dovuti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall’Agenzia ritiene il ricorso sia divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: S.p.A.

FATTO

La Società S.r.l. formulava alla SPA un'istanza di all'accesso agli atti relativi l'installazione di un elettrodotto posizionato nel comune di (.....) al foglio particella (di proprietà dei suoi soci).

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La società acceduta ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale rileva di aver provveduto a dare riscontro alla richiesta della S.r.l. del, che per mero disguido non era stata evasa in precedenza.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalla società destinataria dell'istanza, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.P. di

FATTO

La società Srl, deducendo di vantare un credito nei confronti di Srl e di aver esperito la procedura prevista dall'art. 492 bis e 155 quinquies disp.att. c.p.c. per individuare beni da pignorare, ha formulato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso al contratto di locazione Serie num. del, registrato presso l'Ufficio Territoriale di ed avente quale locatore SRL e quale conduttore Srl.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/silenzio opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva di aver accolto l'istanza di accesso dopo aver completato il procedimento, interpellando i controinteressati.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dalle parti e rilevato, in particolare, che l'Agenzia risulta aver accolto l'istanza di accesso, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. rivolgeva alla Questura di un'istanza di accesso agli atti contenuti nel fascicolo riguardante la propria istanza, dopo aver ricevuto in data comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90 (preavviso di rigetto) in ordine alla sua richiesta di conversione del permesso di soggiorno ex art. 103 comma 2 del d.l. 34/2020 in titolo di soggiorno per lavoro subordinato.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In particolare l'interessato ha manifestato l'interesse *“ad accedere al fascicolo del V.s. ufficio e relativo alla domanda di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro onde estrapolare la documentazione relativa ai riscontri che Vi sono stati comunicati dall'Ispettorato del Lavoro competente per territorio”*.

La Questura ha fatto pervenire una nota nella quale risulta aver invitato al legale dell'istante il preavviso di rigetto, unico documento che deduce ostensibile, e deduce, altresì, che non risulta pervenuta *“da parte del ricorrente”* l'attestazione dell'Ispettorato del lavoro.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti comunque allo stato presenti nel fascicolo della pratica riguardante l'istante, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La Commissione osserva, inoltre, che l'Amministrazione non può limitarsi ad osservare, nel trasmettere un documento, che si tratta dell'unico *“ostensibile”* dovendo indicare specificamente le ragioni e il fondamento normativo dell'eventuale esclusione dall'accesso di alcuni degli atti contenuti nel fascicolo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di un'istanza di accesso agli atti avente ad oggetto gli atti del procedimento relativo alla richiesta di protezione internazionale. Alla base di tale richiesta di accesso vi era l'esigenza di partecipare al procedimento e la necessità di acquisire gli elementi necessari per la difesa in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento negativo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale deduce che la richiesta è stata evasa in diversi momenti e, che, nell'ultima nota è stato rappresentato che non è stata ancora assunta una decisione in merito alla richiesta di protezione internazionale e che la pratica si trova tuttora nella fase istruttoria. La nota di riscontro è stata inviata erroneamente ad un indirizzo pec errato e, successivamente, preso atto dell'errore, è stata inoltrata in data all'indirizzo pec corretto del legale ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dal ricorrente ritiene che il ricorso sia divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione già evaso le diverse istanze di accesso e riscontrato anche l'ultima, oggetto del presente ricorso, fornendo all'interessato delucidazioni sullo stato del procedimento e dando conto che non vi sono ulteriori atti da ostendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate

FATTO

I Sigg.,,,,,,,,, hanno formulato all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso finalizzata ad avere copia “*della documentazione fiscale*” relativa al Dott. per il periodo di imposta, “*dalla quale risulti la dichiarazione dei redditi realizzati dall’incasso del prezzo delle cessioni delle quote di cui al rogito notarile del*”.

A sostegno dell’istanza deducevano di voler contrastare le richieste giudiziali del dott. al quale deducono di aver corrisposto il corrispettivo pattuito.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla loro istanza hanno tempestivamente adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Amministrazione e il controinteressato hanno presentato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato, in considerazione della genericità della richiesta “documentazione fiscale” dalla quale risulterebbe che l’incasso del prezzo delle cessioni delle quote di cui al rogito notarile del

Invero “*L’esercizio del diritto di accesso non può implicare che l’Amministrazione debba farsi carico di una più o meno complessa e articolata elaborazione dei dati conoscitivi necessari per l’individuazione e il reperimento dei documenti amministrativi*” (Cons. Stato, Sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6092; cfr., altresì, Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6603; Sez. V, 30 maggio 2016, n. 2271; Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 68; Sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3866; Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1663; Sez. III, 21 ottobre 2013, n. 5099; Sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117; Sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1925).

Inoltre, gli stessi ricorrenti deducono che nei giudizi pendenti hanno già fornito la prova diretta dei pagamenti effettuati (producendo i relativi bonifici bancari), sicchè l’aspetto relativo al trattamento tributario di tali corrispettivi concerne esclusivamente i rapporti del cessionario con il Fisco, senza che residuino interessi conoscitivi in capo agli istanti, anche tenuto conto dell’esistenza – nelle dichiarazioni

fiscali – di dati coperti da riservatezza da ritenersi prevalenti, nel caso di specie, in mancanza di un interesse difensivo di specifica rilevanza.

Per quanto sopra il diniego opposto dall’Agenzia appare legittimo e, di conseguenza, il ricorso va respinto, ferma restando l’azionabilità da parte del ricorrente delle istanze dirette a sollecitare i poteri istruttori del giudice civile finalizzati ad ottenere i dati e le informazioni, qualora ritenuti rilevanti in quel processo.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. presentava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dallo stesso avviato nel corso dell'anno, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver riscontrato l'istanza di accesso trasmettendo gli atti richiesti in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: S.p.a

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

La S.p.A. ha formulato istanza di accesso agli atti al Ministero della Salute, chiedendo in particolare l'ostensione della documentazione presente nella Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi Medici relativa ai prodotti materasso di produzione della s.r.l. e materasso modello di produzione della s.r.l.

La richiesta è originata dal contenzioso in essere dinanzi al TAR -, Sez. (ricorso n./.....) tra la ditta S.p.A., l'Azienda Sanitaria Locale di e la ditta s.r.l.

L'istante deduce, in particolare, che, nell'ambito di quel giudizio ha interesse a dimostrare che la controparte, poi aggiudicataria della gara avente ad oggetto la fornitura di barelle complete di materasso rivestito in materiale ignifugo, avrebbe offerto un bene (materasso) che, al momento della presentazione delle domande di partecipazione alla gara, non era registrato nella banca dati tenuta dal Ministero della Salute e soprattutto sprovvisto del certificato di omologazione ministeriale di resistenza al fuoco per la Classe 1IM.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione e la controinteressata S.r.l. hanno depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato in relazione alla documentazione riguardante la società S.r.l.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla gara bandita dalla ASL di

L'istante ha inoltre congruamente rappresentato un interesse difensivo, rilevante ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, che riposa nella volontà di dimostrare le sue tesi nel giudizio al TAR nel quale ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione.

La controinteressata, dal canto suo, non ha evidenziato nella sua memoria nessun profilo di riservatezza della documentazione, sotto il profilo industriale e commerciale, limitandosi a contestare genericamente l'interesse all'accesso.

Il ricorso appare, invece, inammissibile in relazione alla documentazione che afferisce alla società s.r.l., ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione di copia del ricorso a questa ultima società che assume la veste di soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso in relazione alla documentazione riguardante i beni della s.r.l. e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo inammissibile in relazione alla documentazione riguardante i beni della S.r.l.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. inoltra un'istanza di accesso alla Prefettura di-....., avente ad oggetto gli atti e documenti contenuti nel fascicolo riguardante la sua istanza diretta alla concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza l'interessato adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire memoria nella quale deduce di aver fornito informazioni sullo stato della pratica

DIRITTO

La Commissione pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti comunque allo stato presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. deduce di aver formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento dallo stesso avviato, finalizzato alla concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha presentato una memoria nella quale fornisce dettagliate informazioni sulla vicenda, ma rileva di non aver mai ricevuto l'istanza di accesso al suo indirizzo PEC dedicato (.....) attraverso il quale si svolge la comunicazione con gli interessati, in relazione ai procedimenti amministrativi volti all'acquisto della cittadinanza italiana.

Il legale di parte ricorrente, in effetti, rileva aver trasmesso l'istanza all'indirizzo di posta certificata riferibile all'Ufficio Immigrazione competente in relazione ad altre materie

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Sulla base di tale disposizione, qualora un'istanza pervenga ad un Ufficio incompetente questo deve farsi carico di trasmettere l'istanza di accesso affinché il procedimento possa concludersi fisiologicamente nel termine di trenta giorni, decorrenti, in questo caso, dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente a pronunciarsi.

Non essendovi evidenza del fatto che ciò sia avvenuto, deve osservarsi che la Prefettura ha chiarito di aver indicato una PEC dedicata ai procedimenti in materia di cittadinanza, sicché, per ragioni di economia procedimentale, la Commissione invita parte ricorrente a regolarizzare l'istanza di accesso trasmettendola alla Pec indicata dalla Prefettura affinché quest'ultima si possa pronunciare sull'istanza.

Nelle more dell'espletamento di tale incombente i termini di legge sono interrotti fino alle definitive determinazioni dell'Ufficio competente sull'istanza del ricorrente, ovvero, fino alla decorrenza del termine di trenta giorni dalla ricezione da parte di quest'ultimo dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere l'istanza di accesso al corretto indirizzo della Prefettura interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. presentava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dallo stesso avviato nel corso dell'anno, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver riscontrato l'istanza di accesso trasmettendo gli atti richiesti in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. presentava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dallo stesso avviato nel corso dell'anno, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver riscontrato l'istanza di accesso trasmettendo gli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha presentato una richiesta di emersione dal lavoro irregolare all'ufficio della competente Prefettura di e, poi, una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. formulava un'istanza di accesso indirizzata contestualmente anche alla Polizia Locale ed alla Prefettura di relativa a verbali di contestazione per violazione del Codice della Strada.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, l'istante ha adito il difensore civico regionale il quale, per la parte relativa all'istanza rivolta alla Prefettura, ha trasmesso gli atti alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto come rilevato dal Garante regionale dei diritti della persona del Consiglio Regionale del *“l'Amministrazione ha indicato che la documentazione relativa all'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento della violazione a Lei imputata è rinvenibile on line mentre per la restante parte non risulta essere stata provata la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*.

La Commissione condivide tale decisione, anche per la parte dell'istanza di accesso rivolta alla Prefettura, non essendo stati evidenziati in questa elementi nuovi o diversi da parte del ricorrente e rilevato, altresì, che l'istanza di accesso appare anche preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore

FATTO

Il Sig., assistente tecnico presso l'Istituto d'Istruzione Superiore ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso al calendario degli incontri tra Dirigente e DSGA e ai relativi verbali.

Avverso il parziale rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato una memoria nella quale rileva che il dipendente “è *contrattualmente inquadrato nel profilo professionale di collaboratore scolastico tecnico addetto all'azienda* In quanto tale, il dipendente è stato invitato a partecipare all'incontro con il dirigente scolastico (DS) e il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) fissato per il, giorno in cui sono stati convocati tutti gli assistenti tecnici e tutti i collaboratori scolastici tecnici addetti all'azienda Il Sig. era assente. Considerato che gli incontri del DS e del DSGA con il personale dipendente sono attività interne all'Istituto, di natura gestionale-organizzativa (delle quali, peraltro, non vi è obbligo di redigere alcun verbale), si è ritenuto di trasmettere al Sig. copia del solo verbale stilato, con mero valore di promemoria, in occasione dell'incontro del, dedicato, come già ricordato, ai profili professionali di assistente tecnico e di collaboratore scolastico tecnico addetto all'azienda, profilo proprio del Sig.

Gli altri incontri, ai verbali dei quali il Sig. ha richiesto l'accesso, erano destinati a profili professionali non di competenza del richiedente (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici e personale del convitto annesso); inoltre, di questi incontri non sono stati protocollati verbali ufficiali, sono stati presi solo appunti ad uso interno.

Si tiene infine a precisare che non è stato predisposto alcun calendario per le riunioni: gli incontri sono stati fissati di volta in volta in base alla disponibilità del dirigente”.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in relazione alla richiesta di ostensione dei verbali degli incontri destinati a profili professionali non di competenza del richiedente, in quanto sul punto l'istante è privo di un interesse differenziato all'accesso.

Il ricorso appare, invece, infondato in relazione alla documentazione che l'Amministrazione ha dedotto essere inesistente (calendario degli incontri).

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo rigetta.

Ricorrente: di

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale di

FATTO

La Prof.ssa di formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire copia della documentazione relativa ad un procedimento disciplinare avviato a suo carico in merito a comportamenti tenuti dalla stessa durante l'orario di lavoro.

L'Amministrazione consentiva l'accesso precisando che: *«nella documentazione di cui trattasi sono stati oscurati i nominativi, in quanto si ritiene che, rispetto ai fatti in contestazione, essi non siano necessari per un pieno esercizio del diritto difensivo e che, per quanto concerne gli studenti coinvolti nell'accadimento de quo, sia proprio onere celarne i dati, in considerazione della costanza del rapporto con la propria docente».*

Deducendo di aver ricevuto i documenti richiesti con oscuramento delle generalità dei soggetti dichiaranti l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del sostanziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato e documentato dall'Amministrazione ritiene il ricorso infondato in relazione all'oscuramento dei dati personali degli alunni (o dei genitori degli stessi) ovvero dei collaboratori scolastici essendo prevalente il manifestato interesse a *“prevenire azioni ritorsive nei confronti degli studenti, nonché per prevenire l'aggravio dei già tesi rapporti interpersonali tra la di ed il personale della sede dello di”*, evidenziato dall'Amministrazione stessa.

In relazione alla posizione di altri segnalanti la Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che l'Amministrazione comunichi l'istanza di accesso ai soggetti controinteressati

L'Amministrazione ha accolto l'istanza di accesso presentata dal ricorrente, ma nella forma della ostensione del documento corredato da “omissis”, per salvaguardare la riservatezza di tutti i segnalanti.

Tale modalità di ostensione appare, tuttavia, giustificata da ragioni specifiche solo con riferimento alla posizione degli alunni (o dei loro genitori) ovvero anche dei collaboratori scolastici, soggetti da tutelare in quanto in posizione debole e passibili di conseguenze pregiudizievoli; per gli altri soggetti - per i quali tale esigenza di tutela è meno incisiva - a fronte del manifestato interesse del ricorrente a

conoscere le generalità dei proponenti, è necessario che questi ultimi siano edotti della presentazione dell'istanza di accesso, per poter presentare motivata opposizione.

Per quanto sopra la Commissione, impregiudicata ogni valutazione nel merito, ritiene che l'Amministrazione debba provvedere a trasmettere l'istanza di accesso ed il ricorso alla Commissione a tali soggetti, che vanno qualificati come controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. c) della l. 241/90, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 184/2006, affinché gli stessi possano esercitare la propria facoltà di opposizione.

Nel frattempo sono interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso

PQM

La Commissione rigetta il ricorso in relazione all'oscuramento di dati di alunni (genitori) e collaboratori e, per il resto, invita l'Amministrazione a trasmettere l'istanza di accesso ai terzi controinteressati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.P.R. 184/2006, interrompendo, *medio tempore*, i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente: di

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore

FATTO

La Prof.ssa di formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire copia della documentazione relativa ad un procedimento disciplinare avviato a suo carico.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale rileva che *“non ha alcuna difficoltà, espletata la procedura di comunicazione ai controinteressati, a fornire la documentazione richiesta dalla docente...”* e di avere *“già acquisito i pareri dei controinteressati e stiamo predisponendo la documentazione da far visionare/consegnare alla docente”*.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Istituto e rilevato che non è chiaro se l'accesso sia stato o meno, integralmente consentito, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che l'Amministrazione chiarisca tale aspetto e che la parte ricorrente manifesti, dal canto suo, l'attualità dell'interesse alla decisione del ricorso.

Medio tempore sono interrotti i termini per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione e invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. ha formulato all'INPS un'istanza di accesso finalizzata a conoscere la documentazione relativa alla percezione del reddito di cittadinanza da parte della moglie separanda, con la quale aveva stipulato un accordo di separazione con obbligo di mantenimento a carico dell'istante, in favore della moglie e dei figli minori.

A sostegno dell'istanza il ricorrente ha dedotto di voler documentare un diverso tenore patrimoniale e reddituale della sua controparte per chiedere la modifica di quell'accordo.

Avverso il rigetto della sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, atteso che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicitare le proprie attività difensive nell'ambito della richiesta di modifica delle condizioni patrimoniali della separazione.

La Commissione ritiene, inoltre, di dare seguito al proprio avviso in base al quale lo strumento del diritto di accesso è utilizzabile anche a prescindere dagli strumenti previsti dal codice di procedura civile nell'ambito dei quali è possibile ottenere la documentazione attraverso un ordine di esibizione o un'autorizzazione da parte del giudice.

Tale soluzione risulta, inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 19, n. 20, e n. 21 del 2020 in una fattispecie (riguardante l'Archivio dei rapporti finanziari detenuto dall'Agenzia delle Entrate) assimilabile alla presente dove pure rileva il profilo della complementarità della disciplina in materia di accesso alla documentazione contenuta nelle banche dati di una pubblica amministrazione rispetto a i diversi strumenti previsti dal codice di rito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha presentato una richiesta di emersione dal lavoro irregolare all'ufficio della competente Prefettura di e, poi, una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha rivolto alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento relativo alla sua istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana, presentata presso la Prefettura stessa nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che sussiste il diritto del ricorrente a conoscere gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra presentava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dallo stesso avviato nel corso dell'anno, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver riscontrato l'istanza di accesso trasmettendo gli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di; Prefettura di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato nel mese di richiesta per l'ottenimento della cittadinanza italiana.

Ricevuto il c.d. preavviso di rigetto rispetto a tale istanza in data, in data l'odierno ricorrente ha chiesto alle prefetture resistenti di accedere al fascicolo del procedimento di concessione della cittadinanza.

Non avendo ottenuto risposta, nonostante un sollecito del mese di, in data ha adito la Commissione.

La Prefettura di ha depositato memoria difensiva deducendo che la prefettura competente è quella di

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie la ricorrente ha impugnato un silenzio formatosi in data rispetto al quale i termini per ricorrere sono spirati il successivo, mentre il ricorso reca la data del u.s. Pertanto il ricorso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato istanza di accesso in data, chiedendo copia della circolare DAP n. 576541 del 24 febbraio 1999 concernente le modalità di fornitura dei pasti all'interno della casa circondariale.

L'istanza era motivata in ragione della propria qualità di persona in stato di reclusione, peraltro soggetta ad un regime alimentare peculiare dovuto alla propria condizione di soggetto celiaco ed affetto da sindrome autistica.

Non avendo ottenuto risposta contro il silenzio rigetto formatosi, in data u.s. il Sig. ha adito la Commissione. In data è pervenuta memoria difensiva da parte del Ministero dell'Interno non attinente, però, all'oggetto del presente ricorso. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria difensiva informando che la circolare oggetto dell'istanza di accesso è stata consegnata al ricorrente in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della memoria difensiva depositata dal Ministero della Giustizia e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Formez PA – Area Obiettivo RIPAM

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver preso parte alla prova concorsuale per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di all'Ufficio del Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, per il distretto della Corte d'Appello di, tenutasi la mattina del, presso la Fiera di

In data, ha appreso, dal sito di Formez P.A., di non aver superato la suddetta prova per soli (avendo ottenuto un Punteggio Totale di - risposte corrette, risposte errate e risposte non date). Dopo aver esaminato l'esito in questione, l'accedente ha riscontrato una risposta differente rispetto a quella data in sede di esame, ritenendo di essere certo di aver lasciato in bianco la domanda n. che, nell'elaborato finale, risulta avere una risposta, ma non corretta.

Pertanto, stante il mancato superamento della prova di che trattasi, in data il Sig. ha chiesto di accedere ai seguenti documenti: *“1. il “Codice Sorgente” (versione completa) dell'applicativo utilizzato durante la prova selettiva in atti; e, quindi, dell'algoritmo del programma informatico che ha acquisito, custodito e condiviso dati, come “recettore-intermediario”, veicolando e raccogliendo quesiti e risposte utilizzato per lo svolgimento della prova; 2. copia del manuale tecnico del software; 3. copia della documentazione dei collaudi effettuati prima della messa in esercizio del sistema; 4. descrizione esatta della procedura di generazione dei metadati; 5. copia dei verbali delle commissioni in riferimento alle operazioni tecniche eseguite per giungere allo scioglimento dell'anonimato sulla piattaforma informatica utilizzata; 6. tutti i “log” di accesso al sistema da parte di operatori e amministratori: dal periodo di svolgimento delle prove d'esame fino alla data di scioglimento dell'anonimato; 7. la documentazione relativa al rispetto delle misure minime di sicurezza informatica prescritte dal DPCM 01.08.2015 (Misure Minime di Sicurezza per le PA) e le disposizioni della circolare AGID n. 2 de118.4.2017; 8. ogni contenuto e documento utile per verificare il completo e perfetto funzionamento del Tablet in dotazione allo scrivente durante la prova d'esame, quindi del software utilizzato, affinché possa valutarsi “oggettivamente” se le procedure poste in essere dal sistema abbiano consentito il “salvataggio in tempo reale”; il “salvataggio dei dati a fine prova, negli ultimi 10 secondi” ed il “salvataggio dei dati senza cliccare il tasto consegna”; 9. copia dell'elaborato “originale” della prova del sottoscritto candidato”.*

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, il Sig. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

La partecipazione del ricorrente alla procedura comparativa di cui alle premesse in fatto, radica in capo al medesimo un interesse endoprocedimentale all'accesso dei documenti della procedura medesima.

La questione oggi all'esame della Commissione concerne l'accesso a dati relativi a procedimenti amministrativi digitali che costituiscono ormai una realtà dell'esperienza giuridica contemporanea atteso che i sistemi di intelligenza artificiale sono un ausilio ormai presente nelle procedure di gara e concorsuali in tutti i sistemi a rete dei servizi pubblici e rispetto ai quali si pone il tema dell'applicabilità a tali procedimenti di disposizioni normative che, al momento della loro emanazione, si inserivano in un tessuto sociale ed organizzativo che non prevedeva il loro utilizzo, almeno non così frequente.

A tale tematica si ritiene di dover fornire risposta affermativa, anche sulla scorta dell'orientamento del Giudice amministrativo che si è espresso sul punto affermando che sussiste il diritto ad *“accedere all'algoritmo del software con cui è stata gestita la prova selettiva che non hanno superato, atteso che il ruolo svolto dal programma informatico nell'ambito di un'attività amministrativa di indubbio rilievo pubblicistico, quale è quella riferibile ad un pubblico concorso, ne determina l'attrazione nell'alveo dei “documenti amministrativi”, accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge generale sul procedimento amministrativo”* (così, TAR Lazio, Sez. III bis, sentenza 18 dicembre 2020, n. 13692).

Ciò ritenuto, e nei limiti dell'esistenza dei documenti domandati da parte ricorrente, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: CONSAP S.p.a. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato domanda di ammissione al Fondo Indennizzo Risparmiatori, di cui alla legge n. 145/2018.

Parte resistente rigettava la predetta domanda di ammissione, in quanto non risultavano *“soddisfatti i requisiti reddito-patrimoniali ai fini dell’accesso alla procedura di indennizzo forfettario di cui all’art. 1 comma 502 bis, L. 30.12.2018 nr. 145”*. Successivamente, pertanto, la Sig.ra presentava istanza di accesso all’amministrazione resistente al fine di acquisire copia dei documenti relativi alla propria domanda con particolare riferimento alla certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al reddito ed al patrimonio dell’odierna ricorrente alla data del

L’amministrazione resistente riscontrava l’istanza con nota del u.s., con la quale tuttavia prendeva posizione sul merito della mancata ammissione di cui sopra senza nulla statuire in ordine alla richiesta ostensiva.

Contro tale nota la Sig.ra ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo in merito alla legittimità del proprio operato quanto alla mancata ammissione al finanziamento, ma senza prendere posizione specifica sulla richiesta di accesso,

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente è titolare di interesse qualificato all’accesso dal punto di vista endoprocedimentale, atteso che i documenti richiesti riguardano la medesima ricorrente e che non sussistono pertanto ragioni ostative al rilascio di quanto domandato. D’altra parte l’amministrazione resistente, con la nota impugnata, nulla ha riferito in merito alla richiesta di accesso, formulando una serie di considerazioni sul merito del mancato accoglimento della domanda di ammissione al fondo di cui alle premesse in fatto, il che costituisce un profilo che non rileva in merito alla sussistenza del diritto della Sig.ra ad accedere a quanto richiesto.

Per i suesposti motivi, dunque, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica

FATTO

L'Avv., in proprio, riferisce di aver presentato in data domanda di accesso ai seguenti documenti: “1. invio a mezzo pec e su supporto informatico dei curricula e di tutte le altre informazioni valutate dalla Commissione di valutazione in ordine ai candidati ritenuti idonei ed inviati alla regione per i soli profili cui lo scrivente ha partecipato; 2. invio a mezzo pec e su supporto informatico degli atti della Commissione di valutazione, delle motivazioni, relazioni istruttorie, griglie o qualunque altra forma di valutazione scritta, comunque denominata, illustrativa dei criteri valutativi e/o di merito, partitamente individuati e valutati, posti a base dei provvedimenti amministrativi assunti per le dette selezioni; 3. preciso ed inequivoco chiarimento sulla funzione e rilevanza, comunque nominata ed individuata, per i suddetti fini selettivi del codice QR, per come noto contenente dati super-sensibili, ricavato in automatico e senza previo consenso degli interessati, dal sistema informatico del sito inpa.gov.it dal codice fiscale dei candidati e presente in prima pagina del curriculum”.

L'interesse ad accedere specificato dall'istante consisteva nell'aver preso parte alle procedure di valutazione di che trattasi e nella necessità di valutare l'opportunità di esperire azioni a propria tutela.

Parte resistente, con nota del u.s. ha riscontrato l'istanza di accesso, deducendo di aver trasmesso alle singole Regioni, per ciascun avviso di interesse: “a) l'elenco dei candidati pari ad almeno volte il numero di professionalità richieste, completato da ulteriori candidati al fine di assicurare il rispetto della parità di genere secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 80 del 2021 e dall'articolo 4, comma 6, del citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021; b) l'elenco dei “codici-candidatura” corrispondenti alle domande di tutti i professionisti ed esperti che si sono candidati per gli avvisi relativi a ciascuna Regione, onde consentire una completa visibilità delle candidature complessivamente pervenute. Inoltre, sono stati resi disponibili gli elenchi contenenti tutte le candidature e i relativi curricula vitae, raccolti per singolo avviso. Gli elenchi generati dal Portale InPA sono stati ordinati secondo i criteri definiti dal richiamato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021”. Quanto alla funzione e rilevanza del codice QR, poi, parte resistente ha chiarito che esso contraddistingue la candidatura all'atto della registrazione al portale Inpa.gov.it.

Contro tale nota, ritenuta di diniego dall'Avv., questi ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'Avv., la Commissione osserva quanto segue.

Parte resistente non ha chiarito nella propria nota del se detiene i documenti di interesse menzionati alle lettere a e b della propria determinazione, riferendo esclusivamente di averli trasmessi alle Regioni competenti ma non prendendo posizione sulla loro ostendibilità.

Quanto a tali documenti, pertanto, si invita parte resistente a chiarire se li posseda o meno, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Quanto alla funzione del QR di cui all'istanza di accesso presentata dall'Avv., posto che comunque parte resistente ha fornito i chiarimenti richiesti, deve rilevarsi che la domanda attiene ad informazioni, più che a documenti amministrativi e come tale deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte invita l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.I.S.S.

FATTO

Il Sig. riferisce di aver presentato in data istanza di accesso preordinata all'acquisizione in copia dei seguenti documenti: "1) *Calendario di tutti gli scrutini finali tenutisi entro il termine delle attività didattiche presso codesta Istituzione Scolastica;* 2) *Giorni di assenza del sottoscritto;* 3) *Segnalazione inviata dal sottoscritto in merito al punteggio del prof.;* 4) *Contratto sottoscritto dal prof. per la classe di concorso –*; 5) *Decreto di rettifica del punteggio del prof.;* 6) *Decreto di rescissione del contratto del prof.*".

A sostegno della propria richiesta di accesso il Sig. deduceva quanto segue: "*Il sottoscritto ha stipulato, presso l'I.I.S.S. di, un contratto dal dal su classe di concorso –*; un servizio svolto dal sino al termine delle attività didattiche è da considerarsi anno scolastico intero se effettuato continuativamente sino al giorno degli scrutini finali, ai sensi dell'art.11 co.14 L.124/1999, ma, nonostante lo scrivente abbia effettuato servizio anche nei giorni dedicati allo scrutinio finale (essendo a disposizione per eventuali sostituzioni) sebbene non partecipandovi attivamente solo perché non convocato dal Dirigente Scolastico, l'anno scolastico/..... non è stato riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera e di ogni altra pratica scolastica. Ma vi è di più: l'assegnazione del contratto a tempo determinato è toccata al sottoscritto solo dopo rettifica del punteggio in graduatoria di un altro docente (prof., a cui inizialmente la supplenza era stata conferita), rettifica avvenuta dopo segnalazione dello scrivente; tale errore con successiva rettifica ha portato all'assunzione solo in data, con effetti sulla mancata valutazione dell'anno scolastico. L'accesso ai documenti richiesti sarebbe fondamentale al fine di valutare l'avvio di un ricorso giurisdizionale o amministrativo avverso il mancato riconoscimento dell'a.s./.....".

L'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva in data, dichiarando l'accoglimento dell'istanza di accesso ed invitando il ricorrente ad esercitarlo a far data dal

FATTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della memoria difensiva depositata da parte resistente e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver ricevuto dall'amministrazione resistente una comunicazione con la quale si disconosceva interamente il rapporto di lavoro subordinato dell'istante, perché ritenuto insussistente per carenza dei requisiti essenziali di cui all'art 2094 c.c. e pertanto, non veniva ritenuto valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele assistenziali e previdenziali.

Pertanto il Sig., per il tramite del proprio difensore, avanzava richiesta di accesso ai documenti posti a fondamento della predetta comunicazione, vedendosi opporre in data un rifiuto basato sull'essere, i suddetti documenti, coperti da segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e sulle disposizioni regolamentari che sottraggono all'accesso gli atti compiuti nel corso dello svolgimento di attività ispettiva.

Avverso tale nota di diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione deducendo con articolati motivi di ricorso l'illegittimità del diniego.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva riconsiderando il proprio diniego e manifestando la volontà di concedere il chiesto accesso, salvo diverso avviso della scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria difensiva depositata da parte resistente e di cui alle premesse in fatto con la quale, nella sostanza ed in via di autotutela, annulla il proprio provvedimento di diniego, rileva l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: Comitato Croce Rossa Italiana -

contro

Amministrazione resistente: Comitato Regionale Croce Rossa Italiana -

FATTO

Il Sig., nella qualità di presidente *pro tempore* del Comitato Croce Rossa Italiana di, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso al Comitato resistente volta all'acquisizione di copia del ricorso presentato dalla volontaria avverso la perdita di status di socio della Croce Rossa Italiana.

La richiesta era motivata dal fine di conoscere le ragioni dell'accoglimento del suddetto ricorso. Il comitato resistente ha negato l'accesso con nota dello scorso, ritenendo l'istante sprovvisto di interesse qualificato all'accesso. Contro tale diniego in data il Sig., nella qualità di cui sopra, ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiedendo, tra l'altro, che venisse accertata la tardività del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività.

Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego è stato comunicato al Comitato ricorrente in data ed il termine di legge per la proposizione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso è datato e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo -

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di genitore del minore frequentante la classe dell'Istituto resistente, a seguito di asserite richieste da parte del plesso scolastico rivolte ai genitori ed aventi ad oggetto l'acquisto di materiale vario per l'igiene degli studenti e di cancelleria, ha presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: "1) *bilancio consuntivo*; 2) *PTOF*; 3) *Determina acquisto operatore* e *relativa lista beni acquistati; nonché accesso per presa visione con successiva facoltà di estrarne copia delle fatture acquisti materiale igiene anno* e *della movimentazione e rendicontazione fondo cassa istituto e fondo cassa scuola* (*fondo riserva e minute spese*) anno/.....".

In data, poi, la medesima ricorrente ha presentato una nuova ed integrativa domanda di accesso per estrarre copia della seguente documentazione: "1) *DEGLI ATTI DI DONAZIONE EFFETTUATI DAI GENITORI DEL PLESSO ALL'ISTITUTO O AL PLESSO STESSO NEGLI ANNI*/.....; 2) *ATTI DI ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO*; 3) *VERBALE COLLEGIO DI INTERSEZIONE (RAPPRESENTANTI CLASSE E INSEGNANTI) DEL* *PLESSO*; -*che, contestualmente, ha presentato istanza di accesso per presa visione DEI LIBRI INVENTARI BENI MOBILI I.C.* (*PLESSO*) e *chiesto di sapere marca e modello dei beni donati e a quale PLESSO sono stati destinati i monitor acquistati con Determina* del

Con nota del successivo l'amministrazione riscontrava entrambe le richieste di accesso. Rispetto alla prima la stessa accedente si dichiarava soddisfatta, mentre per ciò che attiene alla seconda, tenuto conto del tenore della risposta di parte resistente che al riguardo deduceva che le donazioni di beni erano state acquisite dalla scuola con Delibera del e regolarmente registrate nel libro inventario telematico e che non esisteva alcun fondo cassa gestito dalla scuola. Riferiva altresì "*che per quanto riguarda la determina prot. N.*, *l'acquisto è stato fatto con fondi Miur destinati all'incremento della DAD e regolarmente registrati in inventario destinati a tutto l'Istituto*".

Contro tale diniego parziale la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva riproponendo le argomentazioni di cui alla nota comunicata alla ricorrente in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Rilevato che la nota impugnata si limita, quanto alla seconda istanza di accesso, a fornire notizie sui documenti richiesti senza tuttavia prendere posizione sulla loro ostendibilità che, viceversa ed in ragione dell'interesse qualificato della ricorrente è da ritenersi sussistente, attesa la strumentalità dei medesimi documenti rispetto alle spese di Istituto, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ANAS S.p.A.

FATTO

Il Sig., dipendente di ANAS S.p.A., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso a diversi documenti relativi ad una procedura di mobilità volontaria dei profili tecnici – cui l'istante dichiara di appartenere – sul territorio nazionale, avendo manifestato interesse in tal senso.

Essendo venuto a conoscenza che il trasferimento presso gli uffici dell'area tecnica del, cui il ricorrente aspirava, sono stati disposti nei confronti di altri colleghi o non inseriti nella graduatoria di detta procedura o collocati nella relativa graduatoria in posizione peggiore di quella dell'accedente, con la suddetta istanza ha domandato di accedere a tutti i documenti della menzionata procedura di mobilità, ivi inclusi i trasferimenti disposti, nonché alla graduatoria con i verbali attributivi dei punteggi, ai provvedimenti di trasferimento, alle disposizioni di aumento di fabbisogno del personale nel ed all'organigramma dell'area compartimentale del

La richiesta veniva motivata anche a fini di tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive.

Non avendo ottenuto risposta alla predetta istanza nei trenta giorni successivi, in termini il Sig. ha adito la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso dal punto di vista endoprocedimentale, atteso che i documenti richiesti riguardano una procedura di mobilità cui il medesimo ha preso parte o comunque sono ad essa collegati e che non sussistono ragioni ostative al rilascio di quanto domandato.

Per i suesposti motivi, dunque il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione entro trenta giorni sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver ricevuto dall'amministrazione resistente una comunicazione con la quale si disconosceva interamente il rapporto di lavoro subordinato dell'istante, perché ritenuto insussistente per carenza dei requisiti essenziali di cui all'art 2094 c.c. e pertanto, non veniva ritenuto valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele assistenziali e previdenziali.

Pertanto il Sig., per il tramite del proprio difensore, avanzava richiesta di accesso ai documenti posti a fondamento della predetta comunicazione, vedendosi opporre in data un rifiuto basato sull'essere, i suddetti documenti, coperti da segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e sulle disposizioni regolamentari che sottraggono all'accesso gli atti compiuti nel corso dello svolgimento di attività ispettiva.

Avverso tale nota di diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione deducendo, con articolati motivi di ricorso, l'illegittimità del diniego.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva riconsiderando il proprio diniego e manifestando la volontà di concedere il chiesto accesso, salvo diverso avviso della scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria difensiva depositata da parte resistente e di cui alle premesse in fatto con la quale, nella sostanza ed in via di autotutela, la stessa annulla il proprio provvedimento di diniego, rileva l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver ricevuto dall'amministrazione resistente una comunicazione con la quale si disconosceva interamente il rapporto di lavoro subordinato dell'istante, perché ritenuto insussistente per carenza dei requisiti essenziali di cui all'art 2094 c.c. e pertanto, non veniva ritenuto valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele assistenziali e previdenziali.

Pertanto il Sig., per il tramite del proprio difensore, avanzava richiesta di accesso ai documenti posti a fondamento della predetta comunicazione, vedendosi opporre in data un rifiuto basato sull'essere, i suddetti documenti, coperti da segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e sulle disposizioni regolamentari che sottraggono all'accesso gli atti compiuti nel corso dello svolgimento di attività ispettiva.

Avverso tale nota di diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione deducendo, con articolati motivi di ricorso, l'illegittimità del diniego.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva riconsiderando il proprio diniego e manifestando la volontà di concedere il chiesto accesso, salvo diverso avviso della scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria difensiva depositata da parte resistente e di cui alle premesse in fatto con la quale, nella sostanza ed in via di autotutela, la stessa annulla il proprio provvedimento di diniego, rileva l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale del Governo –

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., in data presentava all'Amministrazione resistente un'istanza preordinata ad avere notizie "in merito al proseguimento beneficio dello status vittima del dovere".

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Premesso che questa Commissione si è già pronunciata numerose volte su identiche istanze di accesso denegate o non riscontrate, formulate dal medesimo ricorrente, nel caso di specie l'istanza – i cui contenuti peraltro consistono in mere dichiarazioni – riporta solo nell'oggetto la richiesta di conoscere elementi in merito al "proseguimento beneficio dello status vittima del dovere" che, in quanto tale costituisce richiesta di informazioni come tale inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver ricevuto dall'amministrazione resistente una comunicazione con la quale si disconosceva interamente il rapporto di lavoro subordinato dell'istante, perché ritenuto insussistente per carenza dei requisiti essenziali di cui all'art 2094 c.c. e pertanto, non veniva ritenuto valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele assistenziali e previdenziali.

Pertanto il Sig., per il tramite del proprio difensore, avanzava richiesta di accesso ai documenti posti a fondamento della predetta comunicazione, vedendosi opporre in data un rifiuto basato sull'essere, i suddetti documenti, coperti da segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e sulle disposizioni regolamentari che sottraggono all'accesso gli atti compiuti nel corso dello svolgimento di attività ispettiva.

Avverso tale nota di diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione deducendo, con articolati motivi di ricorso, l'illegittimità del diniego.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva riconsiderando il proprio diniego e manifestando la volontà di concedere il chiesto accesso, salvo diverso avviso della scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria difensiva depositata da parte resistente e di cui alle premesse in fatto con la quale, nella sostanza ed in via di autotutela, la stessa annulla il proprio provvedimento di diniego, rileva l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: S.r.l.s.

contro

Amministrazione resistente: S.p.A.

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della S.r.l.s., riferisce di aver subito un'interruzione della fornitura dell'energia elettrica in data, che ha determinato il blocco del ciclo produttivo della Società.

Appurata la causa della suddetta interruzione, dovuta secondo la ricorrente alla mancata corresponsione di un corrispettivo c.d. reclamato dal fornitore Spa, di cui la Società riferisce di non essere stata messa al corrente, il Sig. nella qualità di cui sopra ha chiesto, in data, di accedere ai documenti riferiti a tale corrispettivo aggiuntivo, a fini di tutela delle proprie ragioni.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi la S.r.l.s. ha adito in termini la Commissione.

La Società resistente ha depositato articolata memoria difensiva, illustrando le ragioni dell'interruzione della fornitura elettrica nei confronti della ricorrente derivante da un contenzioso per mancato pagamento di fatture da parte della ricorrente ben anteriore alla richiesta di accesso e di cui la ricorrente medesima era a conoscenza per esserle stato notificato apposito decreto ingiuntivo. Dava inoltre atto, comprovandoli, di una serie di contatti intercorsi tra la ricorrente ed il proprio legale preordinati alla definizione di un piano di rientro dell'esposizione debitoria, rimasto tuttavia senza seguito.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla S.r.l.s., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente che ricostruisce la vicenda, comprovandola, in modo diametralmente opposto alla versione prospettata dalla ricorrente e rilevato altresì che alla luce della documentazione versata in atti dalla Società resistente l'interesse ad accedere viene meno per difetto della strumentalità di quanto richiesto rispetto alle pretese sottostanti la domanda di accesso, il ricorso deve ritenersi infondato e dunque respinto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo respinge.

Ricorrente: Onlus Aps – Sezione di

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della sezione di di Onlus, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai seguenti documenti: "riscontri da parte dell'uff. persone giuridiche nei confronti di, in rif. a mie segnalazioni".

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, con ricorso datato ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da Onlus, Sezione di, la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie la ricorrente ha impugnato un silenzio formatosi in data rispetto al quale i termini per ricorrere sono spirati il successivo, mentre il ricorso reca la data del u.s. Pertanto il ricorso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana sin dall'anno

Non avendo avuto notizia sulla conclusione del procedimento iniziato a seguito della predetta istanza, con richiesta di accesso datata ha invitato per la conclusione del detto procedimento chiedendo allo stesso tempo di poter accedere ai documenti del relativo fascicolo. La domanda di accesso è stata poi reiterata in data e, senza che l'amministrazione desse riscontro.

Pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig., con ricorso datato, ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale da atto di aver evaso la richiesta in data, allegando una nota con la quale si dà altresì atto che la parte di istruttoria di competenza della Prefettura si è conclusa con l'emanazione di parere sfavorevole, concludendo quindi per l'avvenuto accesso per il tramite della suddetta nota e relativi allegati inviata al ricorrente e dunque instando per la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della nota di parte resistente dalla quale tuttavia non si evincono gli allegati asseritamente trasmessi al ricorrente, sospende la decisione in attesa che l'amministrazione fornisca prova di quanto, in proprio possesso, trasmesso al ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire la prova di cui in parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato al Comune di, in data istanza di accesso ai documenti relativi alle presenze ed alle assenze dal servizio della Sig.ra, coniuge dell'accedente, e che il Sig. ritiene intrattenga una relazione con la propria moglie.

L'interesse ad accedere viene sostanzialmente motivato in ragione della volontà di proporre azione risarcitoria nei confronti dei controinteressati per la relazione sopra menzionata, ritenendo che dalla contestualità delle assenze dal servizio dei predetti possa trarre elementi di prova a fondamento della sospettata relazione extraconiugale.

Parte resistente, con nota del, consentiva l'accesso con riferimento ai documenti contenenti dati della moglie del ricorrente, escludendolo per il controinteressato, rispetto al quale non rilevava la sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale.

L'istante riproponeva altra istanza di accesso rispetto ai documenti denegati, in data, vedendosi opporre un diniego meramente confermativo del primo con nota di parte resistente del

Pertanto, in data, il Sig. adiva il Difensore Civico il cui Ufficio, data la vacanza dell'incarico in questione, trasmetteva gli atti alla Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione preliminarmente ritiene la propria competenza a decidere il gravame, stante l'attuale vacanza del Difensore civico, comunicata dal Segretario Generale della Regione con nota del, ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego oggi gravato del risulta meramente confermativo (e dunque inidoneo a far decorrere nuovamente i termini per l'impugnativa) di precedente diniego già opposto in data a decorrere dal quale andavano computati

i trenta giorni per la proposizione del ricorso che sono spirati in data, mentre il ricorso reca la data del, e dunque fuori termine.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale bandita dall'Agenzia resistente, la quale, in un primo momento, escludeva l'odierno ricorrente dalla suddetta procedura per mancanza del requisito dell'iscrizione all'albo dei giornalisti da almeno 12 anni e, in un secondo momento ed a seguito di istanza di accesso presentata dal Sig., revocando la precedente esclusione, ne disponeva una nuova, fondata però su altro presupposto e cioè a dire sul mancato possesso del requisito relativo a dodici anni di esperienza professionale.

Pertanto, in data chiedeva di poter accedere ai *curricula* di tutti i candidati alla procedura concorsuale di che trattasi, al fine di poter meglio comprendere, anche in una logica comparativa, le ragioni della propria esclusione.

Parte resistente, con nota del u.s., negava l'accesso in ragione del fatto che l'istante, siccome escluso dalla procedura, non avesse un interesse qualificato ad accedere.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il diritto di accesso ai documenti di una procedura concorsuale, in linea generale, postula che l'accedente vi abbia effettivamente preso parte, radicando il fatto stesso della partecipazione in capo al richiedente un interesse di tipo endoprocedimentale. Nel caso di specie, sia pure attraverso due determinazioni successive, l'amministrazione ha escluso il ricorrente per non essere questi in possesso di uno dei requisiti contemplati dal bando, ovvero l'aver maturato un'esperienza professionale di almeno 12 anni, e dunque l'esclusione dal concorso appare legittima.

La richiesta di accedere ai *curricula* dei candidati selezionati e dunque ammessi alla procedura in questione, non poggia dunque su interesse qualificato dell'accedente ed il ricorso non trova possibilità di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver ricevuto dall'amministrazione resistente una comunicazione con la quale si disconosceva interamente il rapporto di lavoro subordinato dell'istante, perché ritenuto insussistente per carenza dei requisiti essenziali di cui all'art 2094 c.c. e pertanto, non veniva ritenuto valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele assistenziali e previdenziali.

Pertanto il Sig., per il tramite del proprio difensore, avanzava richiesta di accesso ai documenti posti a fondamento della predetta comunicazione, vedendosi opporre in data un rifiuto basato sull'essere, i suddetti documenti, coperti da segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e sulle disposizioni regolamentari che sottraggono all'accesso gli atti compiuti nel corso dello svolgimento di attività ispettiva.

Avverso tale nota di diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione deducendo, con articolati motivi di ricorso, l'illegittimità del diniego.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva riconsiderando il proprio diniego e manifestando la volontà di concedere il chiesto accesso, salvo diverso avviso della scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria difensiva depositata da parte resistente e di cui alle premesse in fatto con la quale, nella sostanza ed in via di autotutela, la stessa annulla il proprio provvedimento di diniego, rileva l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Carabinieri di (.....); Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce quanto segue. Nel mese di l'esponente ha presentato un esposto alle amministrazioni resistenti in merito all'installazione di due pali per linea elettrica su terreni di proprietà della Sig.ra a dire di quest'ultima posizionati senza alcuna autorizzazione da parte delle Autorità preposte.

Pertanto, in data ha richiesto alle amministrazioni resistenti l'accesso al decreto contenente l'autorizzazione all'installazione di cui sopra, alle azioni poste in essere dai Carabinieri in ordine all'esposto presentato, alle azioni poste in essere per il danno ambientale e le violazioni paesaggistiche asseritamente occorse.

La medesima istanza di accesso era stata già formulata ed inoltrata dall'odierna ricorrente in data, per come risultante agli atti depositati.

Le amministrazioni resistenti non hanno dato riscontro all'istanza di accesso e, pertanto, in data la Sig.ra ha adito la Commissione. La legione Carabinieri e ha depositato memoria difensiva riferendo che per competenza l'istanza di accesso era stata trasmessa al Corpo Forestale competente che l'avrebbe definita ma di cui non vi è traccia. Anche la Soprintendenza resistente ha depositato nota difensiva deducendo di non possedere alcunché di quanto richiesto dalla ricorrente. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione dichiarava in parte inammissibile il ricorso, siccome riferito ad una richiesta di informazioni e non di documenti amministrativi. Quanto al decreto autorizzatorio per l'installazione dei pali che la Soprintendenza ha dichiarato di non possedere, mentre i Carabinieri hanno fatto riferimento ad un riscontro da parte del Corpo Forestale che tuttavia, come detto, non figurava agli atti, la Commissione invitava la Legione Carabinieri a fornire chiarimenti in merito, allegando la risposta del Corpo Forestale cui era stata inoltrata la richiesta di accesso. La legione Carabinieri ha depositato nota in ottemperanza all'ordinanza istruttoria, allegando una nota del di riscontro all'istanza di accesso presentata dalla ricorrente, che nega l'accesso in virtù del rilascio dei documenti domandati già in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione, preso atto dei documenti allegati dal Comando resistente di, rileva che l'avvenuta ostensione non costituisce motivo idoneo a negare l'accesso, ben potendo nelle more la ricorrente aver smarrito o comunque non essere più in possesso di quanto precedentemente acquisito.

Per le suesposte ragioni il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data istanza per l'emersione del rapporto di lavoro ai sensi del d.l. 19 maggio 2020 n. 34.

Non avendo avuto notizie sul procedimento avviato a seguito della predetta istanza, in data ha formulato domanda alla Prefettura resistente *“al fine di chiederVi lo stato di avanzamento della pratica protocollata con n. presentata in data”*.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza di accesso nei trenta giorni successivi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva che le richieste formulate dalla ricorrente attengono ad informazioni e non a documenti amministrativi e dunque il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato sin dal mese di al Comune resistente un'istanza per l'ottenimento del rimborso della c.d. TARI incassata dall'amministrazione per gli anni-.....

Non avendo ottenuto riscontro alla predetta istanza, con domanda datata, il Sig. chiedeva di conoscere lo stato del procedimento amministrativo nonché di estrarre i documenti ad esso procedimento afferenti.

Con nota del l'amministrazione accoglieva l'istanza ed in data veniva effettuato l'accesso.

Non ritenendosi soddisfatto della documentazione estratta, il Sig. formulava nuova istanza di accesso chiedendo nuovamente lo stato del procedimento nonché l'ostensione dei seguenti documenti: le istanze di rimborso TARI protocollate in data ed in data; tutti gli atti dell'istruttoria per come risultanti dalla relazione consegnata al ricorrente in occasione dell'accesso effettuato in data; gli atti relativi al diritto al rimborso del richiedente; il provvedimento conclusivo.

Non avendo ottenuto risposta a tale ultima istanza di accesso, in data il Sig. ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale eccepisce preliminarmente l'incompetenza della Commissione, ritenendo competente a decidere il gravame il Difensore Civico, ed in secondo luogo deducendo l'inesistenza della documentazione domandata con l'istanza del, profilo peraltro di cui il ricorrente medesimo ha preso atto dichiarandolo nel verbale di accesso del

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento, stante l'inesistenza dei documenti domandati, mentre per ciò che attiene allo stato del procedimento esso deve dichiararsi inammissibile, essendo tale richiesta relativa ad informazioni e non a documenti amministrativi.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico

FATTO

Il Sig., docente a tempo indeterminato presso il Liceo resistente, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: “1) *Verbale n. / del Collegio dei Docenti del Liceo riunito in videoconferenza il giorno del mese di dell'anno*; 2) *DELIBERA n. del Consiglio d'Istituto del Liceo riunito in modalità G-Suite, alle ore del giorno*; 3) *Verbale n. / del Collegio dei Docenti del Liceo riunito in videoconferenza il giorno del mese di dell'anno*, in seguito a regolare convocazione, alle ore

La richiesta veniva motivata dall'istante per non meglio precisate ed eventuali ragioni di tutela di proprie posizioni giuridiche rilevanti.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, comprovando che, a causa dell'utilizzo di indirizzo di posta errato da parte del ricorrente, la richiesta non era stata esitata. Deduce sempre parte resistente che già identica richiesta era pervenuta in data e ad essa era stato dato seguito positivo e comunque rilevando che la delibera del Consiglio di Istituto del è pubblicata sul sito dell'Istituto (di cui parte resistente fornisce il link) e che tutti i verbali del Collegio dei docenti sono già in possesso del ricorrente per essere a lui stati già trasmessi. Nella seduta plenaria dello scorso, la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente, invitava parte ricorrente a chiarire se avesse ancora interesse a coltivare il ricorso e, in caso affermativo, quali fossero i documenti domandati, interrompendo nelle more i termini della decisione. Nulla è pervenuto dal ricorrente mentre l'amministrazione ha depositato una nota del u.s. con la quale invitava il ricorrente medesimo a recarsi presso i propri uffici per l'estrazione di copia dei documenti domandati, nonché nota del indirizzata alla Commissione con la quale da atto che il ricorrente, pur invitato in tal senso, non ha ancora corrisposto i diritti.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto delle note difensive depositate da parte resistente la Commissione rileva l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio di Disciplina Forense del Distretto di Corte d'Appello di

FATTO

Il Sig., in proprio, in data presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere le *“atti del procedimento disciplinare de qua, ivi compresa la nota di contestazione disciplinare, la nota di deduzioni difensive depositate dall'attinto del procedimento disciplinare in oggetto, nonché ogni relativo atto endoprocedimentale ovvero indicazione dei relativi tempi di formazione e detenzione degli atti mancanti alla conclusione del procedimento”*.

La richiesta ostensiva veniva motivata come segue: *“in qualità di esponente all'ufficio in indirizzo con la segnalazione del, quale finalizzata a valutare l'attivazione di procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. del Foro di, circa mandato difensivo per ricorso in appello al Consiglio di Stato (N.R.G.R. /), al fine di ogni connessa tutela anche risarcitoria nonché nell'ambito del ridetto procedimento giurisdizionale amministrativo per il quale è stata denunciata lesione dei diritti di difesa in punto di mancata dichiarazione in punto d'esenzione dal contributo unificato per ricorso in appello in materia di pubblico impiego, già esente in primo grado con altro legale ed a parità di medesime condizioni reddituali, con discendente esposizione tributaria sanzionatoria, nonché in tema di completezza dell'istanza d'ammissione al gratuito patrocinio vieppiù con mancata interposizione di gravame del relativo diniego con relativo fregio al diritto di difesa del ricorrente, anche sulla scorta delle interlocuzioni intervenute con il legale ed annesse alla segnalazione, ravvisato che secondo l'interpretazione costante ed unanime della giurisprudenza sussiste la titolarità del diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare a carico di un professionista in capo all'esponente interessato per finalità di tutela (Cons. Stato, Ad. Plen., 7/2006, Cons. Stato, sez. V, 316/2013, TAR Piemonte, 166/2013), per cui l'esponente in un procedimento disciplinare nei confronti di professionista è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante l'accesso, ravvisato che, per ogni connessa esigenza di tutela, anche giurisdizionali, a fronte dei fatti segnalati quali lesivi del diritto di difesa dell'esponente nonché generanti al medesimo danni patrimoniali, risulta indispensabile acquisire copia integrale degli atti del procedimento disciplinare de qua avente n.-...../....., ivi compresa la nota di contestazione disciplinare, la nota di deduzioni difensive depositate dall'attinto del procedimento disciplinare in oggetto, nonché ogni relativo atto endoprocedimentale contenuto nel relativo fascicolo ravvisato che non sussistono dati personali sensibili di soggetti terzi diversi dal professionista citato, ravvisato che con note del e del l'ufficio in indirizzo ha differito l'accesso al fascicolo disciplinare al termine del procedimento disciplinare nel senso dell'archiviazione ovvero della decisione nel merito delle incolpazioni previo rinvio a giudizio del legale, senza però indicare eventuali tempi di trattazione in sede d'Assemblea Plenaria ai sensi dell'art. 14, Regolamento CNF n. 2/2014, ravvisato che con decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del, n., nell'ambito di*

gravame nei confronti dell'ufficio in indirizzo per il ridetto differimento, il medesimo ufficio è stato reso edotto che «a conclusione del procedimento stesso, parte resistente vorrà notificare il ricorrente circa l'esito e deliberare sulla ostendibilità di quanto richiesto».

L'Amministrazione resistente ha fornito risposta alla domanda di accesso in data con la quale ha negato l'accesso richiamando una decisione della Commissione su fattispecie identica a quella oggi in decisione, conclusasi con il rigetto del gravame e comunque riferendo che l'attività istruttoria ancora in corso è in fase di completamento.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione in termini notificando il ricorso alla controparte. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto che sulla medesima vicenda questa Commissione si è già pronunciata nella seduta plenaria dello scorso e successivamente con decisione resa nella seduta del, e tenuto conto del principio del *ne bis in idem* applicabile al caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di “.....” – Dipartimento di

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«atti di conferimento incarichi, cultorati, affiancamenti o similari attività, da parte del Dipartimento in indirizzo sino all'attualità nell'ambito di corsi d'insegnamento, al candidato vincitore della procedura di valutazione comparativa in epigrafe»*.

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa a posto di ricercatore universitario a tempo determinato, Tipologia, per il settore concorsuale-...../..... e settore-.....-...../..... presso il Dipartimento di dell'Università degli Studi di, indetta con D.R. n. del, Prot., da cui D.R. di approvazione atti n. del, Prot., atti reperibili a sito web dell'Ateneo, al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l'acquisizione di copia degli atti di conferimento incarichi, cultorati, affiancamenti o similari attività, da parte del Dipartimento in indirizzo sino all'attualità nell'ambito di corsi d'insegnamento, al candidato vincitore, nata a il, laddove per le ridette attività la medesima è risultata assegnataria di punteggio per i titoli di svolgimento di attività didattica, come da allegato A al verbale n. della commissione esaminatrice del, pagina, di attribuzione dei punteggi per titoli, reperibile a sito web dell'Ateneo”*.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in termini la Commissione notificando il ricorso alla controinteressata.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

I documenti domandati dal Sig., nella prospettazione fatta da quest'ultimo nel ricorso introduttivo, sono funzionali alla tutela dell'accedente in ordine alla procedura comparativa cui ha preso parte e di cui alle premesse in fatto il che fa a emergere un interesse qualificato in capo al ricorrente il quale, nel caso di specie ed in qualità di partecipante alla procedura comparativa di che trattasi, vanta un interesse endoprocedimentale meritevole di accoglimento.

Per tali ragioni il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Gruppo per la Tutela della Salute di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di maresciallo dei Carabinieri in servizio presso il nucleo antisofisticazioni di, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso alla documentazione relativa alla richiesta formulata dall'accidente di conferire con il dell'Arma dei Carabinieri, con particolare riferimento all'annotazione redatta dal a seguito della convocazione disposta nei propri confronti da parte del del gruppo Antisofisticazione e Sanità di

L'amministrazione resistente, in data, concedeva l'accesso, ostendendo tre documenti in proprio possesso, tra i quali, tuttavia, non figurava l'annotazione del sopra menzionata.

Contro tale parziale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce che la chiesta annotazione non è mai stata redatta dal momento che il ricorrente, convocato a rapporto presso l'amministrazione resistente in data, manifestava in quella sede la volontà di revocare la richiesta di conferimento con il dell'Arma dei Carabinieri.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente con la quale si rileva che il documento richiesto non è mai stato redatto e dunque risulta inesistente, il gravame non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per le – Direzione Generale – Ufficio II

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di dirigente scolastica, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: “1) *domanda di conferimento e mutamento di incarico prodotta dal Dirigente scolastico prof., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle note prot. n./ e prot. n. citate e di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi relativi alla domanda stessa;* 2) *domande di conferimento e mutamento di incarico prodotte, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle note prot. n./ e prot. n. citate, dai Dirigenti scolastici che, nell'a.s./, risultino essere in servizio nella loro attuale sede da almeno n. 9 (nove) anni e di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi relativi alle domande stesse*”.

La richiesta, formulata a seguito del trasferimento d'ufficio ad altra sede dell'accedente ma comunque nel Comune di residenza, veniva motivata come segue: “*in ragione della propria qualità di destinataria della decisione dianzi menzionata, è suo interesse diretto, concreto e attuale avere piena conoscenza delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione medesima*”.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso ad uno dei controinteressati e segnatamente alla Sig.ra

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo la legittimità del trasferimento della ricorrente, avvenuto peraltro nello stesso Comune della sede ove era assegnata in precedenza e con inquadramento in fascia retributiva più alta, nonché l'assenza di interesse qualificato in base alle motivazioni esternate e la prevalenza del diritto alla riservatezza dei dirigenti controinteressati.

Nella seduta plenaria dello scorso, la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso con riferimento ai documenti relativi al Sig., siccome controinteressato noto ed a cui la ricorrente non aveva notificato il gravame, lo respingeva con riguardo ai documenti relativi alla Sig.ra – essendosi la medesima opposta, deducendo la presenza di dati relativi al proprio stato di salute e non avendo, la ricorrente, fatto constare un interesse all'accesso di pari rango – ed invitava parte resistente, per la restante parte, a notificare il ricorso ai controinteressati non individuabili dalla ricorrente.

L'amministrazione ha quindi depositato una nota con la quale dava atto di aver individuato i controinteressati, fornendone l'elenco, ma senza dar prova di aver notificato loro il ricorso. Pertanto

con nuova ordinanza, la Commissione ha invitato parte resistente a provvedere alla suddetta notifica. L'incombente è stato assolto dall'amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione, tenuto conto dell'avvenuta notifica ai controinteressati del ricorso in trattazione, nel merito – ferma restando la precedente decisione di parziale inammissibilità – considerata l'assenza di opposizione da parte dei controinteressati, lo accoglie, vantando la ricorrente un interesse qualificato all'accesso derivante dal mutamento di incarico disposto dall'amministrazione nei propri confronti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando della Capitaneria di Porto di

FATTO

Il Sig., sott'ufficiale della Marina Militare, ha presentato, in proprio, in data, un'istanza rivolta al Comando della Capitaneria di Porto di, chiedendo di accedere "*agli esposti e/o segnalazioni di rilevanza penale rivolti alla mia persona*", al fine di poter tutelare il proprio onore e la propria reputazione contro tali atti diffamatori e calunniosi

In data l'Amministrazione ha negato l'accesso, ritenendo che la richiesta fosse generica ed inidonea ad individuare compiutamente il documento oggetto dell'istanza.

Avverso tale provvedimento il Sig., in data, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso. L'Amministrazione ha inviato una memoria al fine di ribadire le ragioni del proprio diniego.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal rigetto sull'istanza d'accesso; ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando della Capitaneria di Porto di

FATTO

Il Sig., sott'ufficiale della Marina Militare, ha presentato, in data, un'istanza rivolta al Comando della Capitaneria di Porto di, al fine di chiedere di accedere alla nota n. del della Direzione Marittima di, nonché alla risultanza del colloquio individuale tenuto con il in, richiamato nel preambolo di servizio n. del, rappresentando di avere un interesse qualificato all'accesso.

In data l'Amministrazione ha concesso l'accesso limitatamente alla nota del, negandolo, invece, con riguardo alla risultanza del colloquio individuale con il Comandante in seconda, trattandosi di *“attività di indirizzo/pianificazione propria del Titolare e del in, e, pertanto, sottratta all'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm”*.

Contro tale provvedimento il Sig. si è rivolto nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del la Commissione prendeva atto della dichiarazione dell'Amministrazione di aver consentito parzialmente l'accesso, limitatamente alla nota del, ritenendo per tale documento cessata la materia del contendere. In merito alla rimanente richiesta, avente ad oggetto la risultanza del colloquio individuale con il in, poiché l'Amministrazione aveva negato l'accesso, ritenendo che la richiesta avesse ad oggetto *“attività di indirizzo/pianificazione propria del Titolare e del in, e, pertanto, sottratta all'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm”*, la Commissione sospendeva la decisione, non essendo in grado di valutare adeguatamente la fondatezza del diniego opposto dall'Amministrazione. Infatti, stante la lacunosità della motivazione addotta con il diniego, la Commissione domandava dei chiarimenti all'Amministrazione.

Successivamente la Capitaneria di Porto di ha inviato una memoria chiarendo di non detenere alcun documento, atteso che le *“risultanze dei colloqui individuali tenuti dal in con il personale interessato”*, non sono state oggetto di verbalizzazione e pertanto questa amministrazione non ha formato né detiene alcun atto riconducibile alla richiesta”.

DIRITTO

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione acceduta, la Commissione non può che respingere il ricorso, poiché il “diniego” è motivato dalla non detenzione della documentazione richiesta in capo alla medesima. È pacifico l'orientamento di questa Commissione che ritiene impossibile accedere ad un documento inesistente, ciò nella precisazione che la previsione normativa di cui all'art. 22 lett. d), l. n. 241 del 1990 e all'art. 2, d.P.R. n. 184 del 2006 è inequivocabilmente rivolta a consentire la conoscenza e l'acquisizione di un atto solo qualora fisicamente esistente e puntualmente individuato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione. Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale per la, in data, un'istanza di accesso con la quale chiedeva copia dell'esposto presentato da un suo collega, prof., nonché di tutte le missive scambiate tra l'Ufficio Scolastico Regionale, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Prof.), l'Ufficio Scolastico Territoriale di, e la Dirigente dell'I.S.I.S. "....." di".

Deduceva l'accedente che il Sig., in qualità di rappresentante sindacale, presentava, a seguito di richiesta ricevuta dallo stesso prof., un esposto a carico del dirigente scolastico dell'ISIS "....." di, dott.ssa, relativo ad una segnalazione di un "increscioso episodio" accaduto in data, e riguardante un alterco tra il prof.ed un suo collega. Con tale esposto il sig. lamentava la mancata attivazione di un procedimento disciplinare da parte del dirigente scolastico nei confronti del collega del prof., con cui quest'ultimo aveva avuto, appunto, un alterco.

In data l'Amministrazione adita negava l'accesso, non ritenendo sussistente un interesse attuale e concreto all'accesso.

Avverso tale provvedimento espresso di diniego il Sig. si è rivolto nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso. Al ricorso risulta allegata la prova di consegna del ricorso al controinteressato.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la ha inviato una memoria al fine di chiarire le ragioni del proprio diniego. In particolare l'Amministrazione ha ritenuto non solo non sussistente un interesse attuale e concreto all'accesso, ma, non di meno, di dover tutelare la riservatezza dei soggetti terzi.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Infatti, laddove vi sia un accesso di tipo partecipativo, l'interesse del richiedente all'accesso ha rilievo *ex se*. Secondo quanto dispone l'art.10 l. n. 241/1990, infatti, l'accesso ai documenti amministrativi riguarda sia tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale produce effetti diretti che

quelli che vi debbono intervenire *ex lege*, oltre a qualunque soggetto cui il provvedimento possa arrecare pregiudizio. Ne consegue che l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Sportello Unico per l'Immigrazione

FATTO

Il Sig., datore di lavoro, ha presentato allo Sportello Unico per l'Immigrazione di, un'istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore del Sig. suo dipendente. Successivamente, in data il Sig., tramite l'Avv., ha inviato allo Sportello Unico per l'Immigrazione di un'istanza di accesso agli atti chiedendo copia integrale della domanda di regolarizzazione presentata, copia del parere emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, copia del parere emesso dalla competente Questura, copia di ogni eventuale comunicazione intercorsa con il Sig., anche per il tramite del centro di assistenza fiscale che ha trasmesso la domanda, nonché copia di eventuali provvedimenti, ove adottati.

In data l'ufficio in intestazione ha risposto all'accedente e, senza inviare alcun documento, si è limitata a comunicare che nel fascicolo sono presenti la domanda telematica inviata dal datore di lavoro ed il parere espresso dalla Questura di, e di essere in attesa del parere di competenza della I.T.L di

Non avendo ricevuto alcuna copia di quanto acquisito al fascicolo ed elencato nella nota di riscontro, il Sig., tramite il proprio difensore, ha inviato un'ulteriore richiesta, chiedendo copia di quanto presente nel fascicolo. A tale ulteriore richiesta l'Amministrazione non ha dato riscontro.

Contro tale silenzio rigetto il ricorrente, tramite l'Avv., si è rivolto nei termini alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di essere accolto in quanto ha ad oggetto la richiesta di copia degli atti presenti nel fascicolo relativo alla domanda di emersione dal lavoro irregolare, ed in particolare il parere espresso dalla Questura di, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Infatti, alla luce della legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha modificato in parte qua la legge 7 agosto 1990, n. 241, deve ricomprendersi nel diritto di accesso non solo la visione ma anche il rilascio di copia del documento, atteso che l'abrogazione della disposizione dettata dall'art. 24, comma 2, lett.

d), nella formulazione originaria della legge 7 agosto 1990, n. 241 fa ritenere superata ogni possibilità di distinguere tra le due indicate modalità di accesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6393).

D'altra parte, anche prima della novella di cui alla Legge n. 15/2005, la giurisprudenza aveva interpretato la previsione normativa di cui alla Legge n. 241 del '90 nel senso che il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione, con esclusione di estrazione di copia del documento. Pertanto, la determinazione di limitare l'accesso alla sola visione della documentazione oggetto della richiesta, ovvero alla sola comunicazione dei documenti esistenti, con esclusione, quindi, del rilascio di copia della stessa, deve ritenersi illegittima, giacché l'esame e l'estrazione di copia sono previste come modalità congiunte dell'esercizio del diritto di accesso. L'accesso agli atti amministrativi, in altre parole, non può essere limitato alla sola visione degli atti o alla mera comunicazione degli atti presenti nel fascicolo, proprio perché la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte, e non alternative, con cui si esercita il diritto *de quo*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Sportello Unico per l'Immigrazione.

FATTO

Il Sig., datore di lavoro, ha presentato allo Sportello Unico per l'Immigrazione di, un'istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore della Sig.ra, sua dipendente. Avendo ricevuto un preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990, il Sig., tramite l'Avv., ha presentato allo Sportello Unico per l'Immigrazione di, in data, un'istanza di accesso agli atti chiedendo copia integrale della domanda di regolarizzazione presentata, eventuale convocazione presso la Prefettura di per la stipula del contratto di soggiorno, ovvero (nella denegata ipotesi di un diniego), copia del provvedimento conclusivo della procedura di emersione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il Sig., tramite l'Avv., si è rivolto nei termini alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di essere accolto, in quanto ha ad oggetto la richiesta di copia degli atti presenti nel fascicolo relativo alla domanda di emersione dal lavoro irregolare, e venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Ne consegue che l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il Sig., maresciallo maggiore dei Carabinieri, in data ha presentato una richiesta al Comando Legione Carabinieri chiedendo di accedere a tutta la documentazione relativa alla propria valutazione come personale del ruolo ispettori, in relazione ad una procedura valutativa di cui all'aliquota straordinaria di anzianità.

Stante la mancata risposta dell'Amministrazione, il Sig. si è rivolto nei termini alla Commissione. L'Amministrazione adita ha inviato una memoria nella quale ha rappresentato di aver consentito l'accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'accoglimento dell'istanza d'accesso e dell'avvenuto invio della documentazione richiesta ed oggetto di interesse all'accedente, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di chiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione. Ufficio Scolastico per il

FATTO

La Sig.ra, insegnante di sostegno a tempo determinato, ha presentato tramite l'Avv., in data, un'istanza d'accesso agli atti e contestuale impugnativa per il mancato conferimento di incarichi all'interno delle graduatorie provinciali per le supplenze. La ricorrente ha lamentato, infatti, che altri docenti sarebbero risultati assegnatari di cattedre di supplenza annuale nelle relative classi di concorso nelle provincia di

Per queste ragioni ha chiesto l'accesso a tutta la documentazione relativa alla procedura di assegnazione delle nomine di supplenze a tempo determinato per l'anno scolastico/..... per la classe di concorso-.....-.....-....., a tutte le domande di partecipazione all'attribuzione degli incarichi annuali finalizzati alle docenze del docente, nonché tutta la documentazione relativa alla procedura di assegnazione delle nomine di supplenze a tempo determinato per l'anno scolastico/..... per la classe di concorso-.....-.....-....., e tutte le domande di partecipazione all'attribuzione degli incarichi annuali finalizzati alle supplenze dei docenti,,,,, e

Non avendo ricevuto risposta dall'Amministrazione acceduta, la ricorrente si è rivolta nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, venendo in rilievo un interesse di tipo endoprocedimentale della ricorrente e non ravvisandosi profili ostativi all'accesso. La docente è, infatti, titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della Legge 241/90: essendo la posizione del docente in graduatoria equiparabile a quella del partecipante ad una procedura selettiva, il ricorrente ha diritto di accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura alla quale ha partecipato, al fine della verifica della legittimità della procedura stessa. Tale diritto si estende alla documentazione relativa alla propria posizione personale nonché a quella degli altri partecipanti alla selezione e a tutta la documentazione relativa alle domande di partecipazione all'attribuzione degli incarichi annuali di supplenze e alle attribuzioni degli incarichi annuali degli altri partecipanti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

FATTO

La Sig.ra ha presentato, in data, un'istanza all'Ufficio in intestazione, per chiedere l'accesso al fascicolo istruttorio relativo ad un esposto, dalla stessa presentato, ed in particolare, il verbale di accertamento e/o rapporto di intervento redatto a seguito di un sopralluogo effettuato presso lo stabile in cui vive l'accedente.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, la Sig.ra si è rivolta nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale ha dichiarato di voler concedere l'accesso ai documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

In data il Sig., ex dipendente in quiescenza dell'Istituto Nazionale di, ha presentato una richiesta d'accesso all'Amministrazione in intestazione, domandando l'ostensione di tutti i documenti relativi all'azione esecutiva avviata dall'..... nei confronti del Dott., direttore generale p.t. del medesimo ente, per ottenere la rifusione, a titolo di danno erariale, dell'importo di Euro, in esecuzione della sentenza di condanna della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'appello. Il Sig. ha motivato il proprio interesse all'accesso con la necessità di poter difendere al meglio i propri interessi giuridici nell'ambito del processo penale in cui risultava imputato, nonché per consentire l'impugnazione dinanzi al Tribunale del Lavoro del provvedimento di licenziamento senza preavviso disposto nei suoi confronti.

In data l'..... ha negato l'accesso agli atti ritenendo che, essendosi oramai concluso il processo penale a carico del Sig., doveva ritenersi carente qualsiasi interesse difensivo all'accesso. In particolare l'Amministrazione ha dedotto la carenza di interesse in ordine alla richiesta di *“tutta la documentazione concernente l'azione esecutiva avviata da Codesto Istituto nei confronti del dott. per ottenere la refusione in suo favore dell'importo di Euro, a seguito della sentenza n./..... del emessa dalla Corte Centrale di Appello della Corte dei Conti?”*.

Contro tale provvedimento il ricorrente ha presentato richiesta di riesame alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni, inoltrando, altresì, copia del ricorso al controinteressato. L'..... ha inviato una memoria nella quale ha rappresentato che il diniego è stato adottato stante la carenza di interesse all'accesso relativo all'attività di recupero, da parte dell'Amministrazione, di una posta attiva vantata nei confronti di un terzo, e che la pretesa dell'istante di acquisire la documentazione comprovante l'avvio o meno di tale recupero costituisce mero controllo dell'azione amministrativa.

DIRITTO

Sebbene prive di pregio siano le considerazioni dell'Amministrazione in ordine all'attualità dell'interesse all'accesso in ragione della conclusione del processo penale a carico del Sig. in data anteriore alle istanze di accesso documentale, diverso è a dirsi, invece, con riguardo alla sussistenza di

un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. Infatti, dalla stessa prospettazione dei fatti fornita dall'accedente, non si evince quale sia l'interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui è chiesto l'accesso.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, a cui questa Commissione ritiene di aderire, *“in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art.24, comma 7, della L. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare”* (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4 del 18.3.2021). Da quanto rappresentato dal ricorrente, in altre parole, non si evince alcun nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione oggetto dell'istanza d'accesso, ovvero i documenti relativi *all'azione esecutiva avviata da Codesto Istituto nei confronti del dott. per ottenere la refusione in suo favore dell'importo di Euro, a seguito della sentenza n./..... del emessa dalla Corte Centrale di Appello della Corte dei Conti, e i giudizi (pendenti o esauriti) a carico del Sig.* Ne consegue che la richiesta di riesame non può essere accolta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale

FATTO

In data il Sig. ha presentato, in proprio, in qualità di esercente la responsabilità sulla figlia, un'istanza d'accesso all'Istituto scolastico in intestazione, volto a chiedere l'ostensione della *“richiesta nulla osta per cambio scuola della minore”*, adducendo, come motivazione *“l'esercizio della responsabilità genitoriale”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle istanze presentate il Sig., con ricorso del, ha adito il Difensore Civico della Regione, il quale ha trasmesso gli atti, per competenza, alla Commissione, affinché riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

DIRITTO

Dalla documentazione allegata dal ricorrente sembrerebbe che l'Istituto scolastico acceduto abbia riscontrato la richiesta d'accesso, formulando una richiesta di chiarimenti. Tanto si evince, infatti, dalla pec inviata dallo stesso Sig., in data, nella quale il ricorrente rappresenta che *“in riferimento alla vostra richiesta, non posso mandarvi quanto richiesto”* anche al fine di non violare la privacy della minore.

Tanto premesso, considerato che la richiesta d'accesso ha ad oggetto documenti relativi ad una minorenni, seppur l'istanza è stata presentata dal padre della stessa, appare opportuno a questa Commissione, al fine del decidere in ordine alla richiesta di riesame sul silenzio serbato dall'Amministrazione, avere contezza quanto meno della richiesta interlocutoria formulata dall'Istituto Scolastico. Si invita, pertanto, il ricorrente ad integrare la richiesta di riesame con le richieste formulate dall'Istituto scolastico, allegando tutta la documentazione in suo possesso, anche al fine di comprendere la sussistenza e dell'interesse all'accesso da parte dell'accidente.

PQM

La Commissione invita la parte a fornire copia dei documenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione. Istituto d'Istruzione Superiore "....." di

FATTO

Il Sig., in qualità di coordinatore provinciale della Federazione di, ha presentato, in data, all'Istituto Scolastico di, un'istanza di "*accesso agli atti e/o il rilascio di copia di eventuali comunicazioni/ richieste pervenute da firmatari diverso dal sottoscritto con l'appropriazione della sigla*", al fine di tutelare l'immagine della sigla e degli organi statutari dell'organizzazione sindacale medesima.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il Sig., nella sua qualità, ha presentato richiesta di riesame alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

All'esito di tale richiesta di riesame, l'Istituto Scolastico acceduto ha inviato una prima memoria, comunicando la propria disponibilità a consentire l'accesso richiesto, chiarendo, altresì, di non aver dato tempestivo riscontro alla richiesta solo a causa della riorganizzazione degli uffici dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19.

Successivamente, il ricorrente ha inviato un'ulteriore memoria, al fine di rappresentare che, *medio tempore*, dopo aver ricevuto la disponibilità dell'Amministrazione a consentire l'accesso, la medesima ha inviato una nuova missiva comunicando un diniego espresso, in quanto "*avendo accertato che la persona firmataria che ha utilizzato la sigla sindacale, è titolata a rappresentare l'O.S., assolvendo la prestazione tipica del proprio mandato, nel quale rientra la redazione e notifica di istanze degli assistiti nei modi consentiti dalla legge*".

L'Istituto Scolastico di ha inviato una memoria integrativa, chiarendo che, dopo aver notificato la richiesta d'accesso al controinteressato, individuato nella persona del Sig., quest'ultimo, tramite il proprio difensore, ha manifestato una netta opposizione all'accoglimento della domanda di accesso, invitando l'Amministrazione acceduta a respingere la richiesta. Il controinteressato ha specificato, in proposito, di essere pienamente legittimato a rappresentare l'organizzazione sindacale-....., assolvendo la prestazione tipica del proprio mandato, nel quale rientra la redazione e notifica di istanze degli assistiti nei modi consentiti dalla legge.

Stante la diffida del controinteressato attestante la legittimazione del Sig., l'Istituto Scolastico ha formalmente negato l'accesso agli atti, ritenendo che non vi fosse alcuna lesione degli interessi legittimi e giuridici dell'organizzazione sindacale.

Il Sig., in qualità di coordinatore provinciale della Federazione di ha inviato un ulteriore scritto insistendo nella richiesta d'accesso, specificando la sussistenza del proprio interesse.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato nei limiti di cui in motivazione. Sussiste, infatti, il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro dei singoli iscritti, nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione. Cionondimeno, la domanda di accesso, ancorché esplicita in esercizio delle prerogative dell'organizzazione sindacale, soggiace sempre al filtro dell'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, che deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere.

Nel caso in esame, pare sussistere il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere le prerogative del sindacato medesimo. Né, d'altra parte, l'Amministrazione acceduta, nel valutare la sussistenza dell'attualità e concretezza all'esercizio del diritto di accesso, può spingersi fino a svolgere una valutazione in concreto circa la sussistenza dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante, dovendo prescindere da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, e senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l'ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso. Come chiarito in un recente arresto dell'Adunanza plenaria, infatti, *“Salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l'accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990, la p.a. detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell' art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere 'ex ante' alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione”* (Consiglio di Stato ad. plen., 18/03/2021, n. 4).

Alla luce di tali considerazioni, non appare possibile negare l'accesso sul presupposto di una valutazione sul diritto sottostante effettuato dall'Amministrazione, laddove afferma di aver *“accertato che la persona firmataria che ha utilizzato la sigla sindacale, è titolata a rappresentare l'O.S.-....., assolvendo la prestazione tipica del proprio mandato, nel quale rientra la redazione e notifica di istanze degli assistiti nei modi consentiti dalla legge”*. Al di là della fondatezza di tale accertamento, che nulla involge in ordine alla sussistenza del diritto dell'accedente all'ostensione dei documenti, l'Amministrazione non può subordinare l'accoglimento o il rigetto della domanda d'accesso difensivo né alle determinazioni del controinteressato, né, tanto meno, facendo riferimento alla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante, atteso che all'Amministrazione compete solo il vaglio sul nesso di strumentalità esistente tra

la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le doglianze in astratto proponibili, senza poter fare valutazioni sulla fondatezza della pretesa sostanziale o sulla concreta utilità che il documento potrebbe avere in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato n. 5589/2021). Ne consegue che l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Sportello Unico per l'Immigrazione.

FATTO

La Sig.ra, tramite l'Avv., ha presentato allo Sportello Unico per l'Immigrazione di, un'istanza d'accesso relativa alla richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, la Sig.ra si è rivolta, tramite il difensore, alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di essere accolto, in quanto ha ad oggetto la richiesta di ostensione degli atti relativi alla pratica per il ricongiungimento familiare, e venendo in rilievo, quindi, il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, parte del procedimento *de quo*, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Ne consegue che l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno.

FATTO

Il dott. ha partecipato ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di della carriera dei funzionari della Polizia di Stato; essendo risultato inidoneo, ha presentato, in data, una richiesta d'accesso all'Amministrazione, chiedendo di poter visionare ed estrarre copia delle due prove scritte dallo stesso redatte, nonché copia delle due prove scritte redatte da cinque partecipanti che, avendo riportato una valutazione sufficiente, sono stati ammessi a sostenere le prove orali, nonché copia dei verbali della Commissione giudicatrice recanti la valutazione delle prove scritte dei candidati, ai fini dell'attribuzione dei punteggi e delle modalità di espletamento delle prove concorsuali, nonché copia di ogni altro atto richiamato ed assunto a presupposto degli atti anzidetti. L'accedente ha detto di avere un interesse diretto ed attuale all'accesso, sorretto anche da fini di giustizia.

In data l'Amministrazione ha consentito solo in parte l'accesso, inviando solo una delle due prove sostenute dall'accedente, ovvero la prima, e solo la prima delle due prove dei cinque candidati ammessi alla prova orale, ed omettendo, invece, l'invio della seconda prova d'esame sostenuta dal richiedente e dai candidati idonei, nonché i verbali della Commissione giudicatrice recanti i criteri di valutazione.

Avverso tale parziale diniego il ricorrente si è rivolto nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Amministrazione ha inviato una memoria rappresentando che, la scelta di inviare una sola delle due prove di concorso, è stata motivata dal fatto che, avendo l'accedente riportato una votazione insufficiente nel primo elaborato, la commissione esaminatrice, come previsto dall'art. 14, co. 3, del bando di concorso, non ha proceduto all'esame del secondo elaborato. Infatti, poiché il secondo elaborato non è stato corretto, né la busta che lo conteneva è stata aperta dalla Commissione, l'Amministrazione ha ritenuto che non sussistesse alcun interesse all'accesso, rilevando, in proposito, che *“non essendo possibile alcuna comparazione da parte dell'interessato con gli elaborati della seconda prova scritta riferita a terzi, non si è ritenuto utile e necessario, ai fini della cura e difesa dei propri interessi giuridici, il rilascio di tali elaborati...”*

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e, quindi, meritevole di essere accolto. Il ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, in quanto il soggetto che ha partecipato ad una procedura concorsuale, ha diritto di accedere a tutti gli atti della stessa, essendo titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che concretizza quell'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Inoltre, sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, senza che l'Amministrazione possa fare valutazioni circa la concreta utilità dei documenti richiesti, non essendovi limiti ai documenti ostensibili; infatti, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi e, più in generale, il diniego all'accesso, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Ne consegue che l'Amministrazione adita dovrà consentire accesso ai documenti oggetto d'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il Sig., luogotenente dei Carabinieri, in data ha presentato un'istanza all'Ufficio del Comando Generale dell'Arma chiedendo di accedere alla documentazione, come specificata nella richiesta d'accesso, relativa alla trasmissione in via gerarchica dell'istanza di conferimento con il Sig. Ministro della Difesa dallo stesso presentata per il tramite del proprio reparto di appartenenza.

In data l'Amministrazione accoglieva solo in parte la richiesta, negandola, invece, per alcuni documenti, poiché inerenti ad attività preparatoria ed, in quanto tali, irrilevanti per la tutela dei diritti dell'accedente.

Avverso tale parziale rigetto il Sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, *ex art. 25* della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente nella quale si dichiara l'avvenuto accoglimento della istanza d'accesso, come da documentazione oggetto di interesse allegata alla stessa.

DIRITTO

La Commissione, preso atto del successivo accoglimento dell'istanza con invio della documentazione oggetto di interesse, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed invita la Segreteria a trasmettere i documenti al ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, tramite l'Avv., ha presentato, in data, una richiesta indirizzata all'Inps di, al fine di accedere a nove relazioni di notifica degli avvisi di addebito emessi dall'Inps, e richiesti dall'Agenzia delle entrate – Riscossione. L'istanza d'accesso era motivata da necessità difensive.

In data l'Inps ha consentito solo parzialmente l'accesso delle relazioni di notifica, ritenendo, per altre, che non vi fosse un interesse attuale e concreto dell'accedente. Infatti, ad avviso dell'Amministrazione, poiché alcune delle contribuzioni iscritte a ruolo risultavano pagate, ciò implicava, di fatto, il riconoscimento del debito; inoltre, veniva rilevato che i suddetti avvisi di addebito non erano stati oggetto di contenzioso amministrativo o giudiziario.

Avverso tale parziale diniego la Sig.ra, tramite l'Avv., si è rivolta nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

Successivamente l'Inps di ha inviato una memoria rappresentando di aver trasmesso la documentazione richiesta all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del difensore della Sig.ra, Avv.

A tale ostensione ha fatto seguito un'ulteriore comunicazione del difensore volta a rappresentare che alcuni documenti sono stati trasmessi in un formato di testo “.xml”, liberamente modificabile, che, quindi, non costituisce una ricevuta con valore legale e non garantisce l'avvenuta conoscenza da parte della contribuente degli atti asseritamente notificati. Quanto ad altri dei documenti oggetti dell'istanza d'accesso, il difensore ha rilevato che, quanto “*all'avviso di addebito-....., nella documentazione trasmessa manca la CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito), in mancanza della quale non può ritenersi validamente notificato un atto ai sensi dell'art.140 cpc*”; ed infine, “*con riferimento all'avviso di addebito-....., è stata trasmessa la sola fotocopia di una raccomandata nella quale non si fa alcun riferimento all'avviso di addebito e che, pertanto, non ha alcuna efficacia e non soddisfa la richiesta di accesso della contribuente*”.

È pervenuta, successivamente, un'altra memoria dell'Amministrazione resistente volta a rappresentare che, esperiti ulteriori accertamenti, ha trasmesso la documentazione richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, l'interessata ha pieno diritto di richiedere ed ottenere copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento che la riguarda, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali. La richiesta d'accesso formulata dalla ricorrente, infatti, ha ad oggetto documenti che si riferiscono immediatamente all'istante medesima e destinati a produrre effetti giuridici rilevanti sulla sua sfera giuridica.

Ciò premesso, preso atto della comunicazione dell'Amministrazione che ha dichiarato di aver inviato i documenti richiesti al difensore dell'accedente e tenuto conto, altresì, delle successive doglianze dell'accedente in ordine alle modalità con cui l'accesso sarebbe avvenuto, la Commissione osserva che non è più in contestazione il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, quanto le concrete modalità di consegna della documentazione.

Sul punto appare doveroso ricordare che, secondo quanto prescritto degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), al comma 1 *bis*, “1-bis. *Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida*”.

Tanto premesso, stante le ulteriori censure dedotte dalla ricorrente laddove lamenta che i documenti inviati non sarebbero completi, preso atto della memoria integrativa dell'Amministrazione acceduta che ha inoltrato l'ulteriore documentazione pervenuta, questa Commissione, anche alla luce del principio di leale collaborazione, invita la ricorrente a comunicare se la documentazione ricevuta è completa, e l'Amministrazione a chiarire se vi è stato un invio solo parziale dei documenti e se sussistono, quindi, ulteriori documenti oggetto della richiesta d'accesso.

Quanto, poi, alla doglianza del difensore della ricorrente, secondo la quale il formato dei documenti (xml) con cui è stato consentito l'accesso non sarebbe tale da garantirne la immodificabilità, e considerata la successiva comunicazione dell'Amministrazione resistente che ha provveduto ad inviare ulteriore documenti, questa Commissione, invita la ricorrente a chiarire se la richiesta d'accesso sia stata integralmente soddisfatta, non solo nell'*an* ma anche nel *quomodo*, e l'Amministrazione resistente a

chiarire se sia possibile l'invio della documentazione richiesta attraverso modalità che, nel rispetto della normativa vigente, ed alla luce della disciplina dettata dal Codice dell'Amministrazione digitale, sia tale da garantire la immodificabilità dei documenti ostesi.

Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione, invitando ciascuna parte ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

In data il Sig., capo della polizia municipale di, ha presentato una richiesta d'accesso agli atti indirizzata al Comune di, al fine di chiedere l'ostensione delle note n. e n., rispettivamente del e a firma dell'Avv. L'accedente ha chiarito che, avendo denunciato per ragioni personali l'Avv., sussiste un interesse attuale e concreto ad accedere a tali note inviate dal legale all'Amministrazione comunale, al fine di tutelare i propri diritti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig. ha adito nei termini la Commissione affinché fosse riesaminato il caso.

Al ricorso risulta allegata la notifica al controinteressato individuato nella stessa Amministrazione acceduta, ovvero il Comune di

DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza, nell'ambito territoriale di riferimento della Regione, del locale Difensore Civico e, per il resto, osserva quanto segue.

Al ricorso non risulta allegata la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al controinteressato, come previsto dall'art. 22, co. 1, lett. c) della L. n. 241/90, da individuarsi nella persona dell'Avv., la cui identità è ben nota all'accedente, ma solo la notifica al controinteressato erroneamente individuato nella stessa Amministrazione acceduta, ovvero il Comune di

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Commissariato di

FATTO

La Sig.ra, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, difesa dall'Avv., ha presentato, in data, una richiesta d'accesso indirizzata al Commissariato di, al fine di chiedere l'ostensione degli atti oggetto del procedimento amministrativo all'esito del quale è stato emesso un provvedimento di urbano, ai sensi dell'art. 13 *bis*, co. 6, del D.L. n. 14 del 2017, nei confronti del minore

In data la Questura di ha negato l'accesso richiesto, chiarendo che tutti gli atti prodromici al provvedimento adottato, sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, co. 6, lett. a) e c) della Legge n. 241 del 1990, e dell'art. 3, co. a) del Decreto del Ministero dell'Interno n. 415 del 1994 e successive modificazioni.

Contro tale provvedimento la Sig.ra, nella sua qualità, con il ministero dell'Avv., si è rivolta nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria insistendo per il rigetto della richiesta di riesame, argomentando in ordine alla correttezza del proprio operato, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento, poiché il diniego opposto dalla parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 1994, n. 415. Tale disposizione, infatti, sottrae espressamente al diritto di accesso, per ragioni di salvaguardia dell'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, le *“relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità...”*.

Pertanto, poiché tra i poteri che la legge assegna a questa Commissione, non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari, essendo competente a tal proposito soltanto il giudice amministrativo, tale preclusione rende inevitabile il rigetto dell'odierno ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps Direzione Provinciale di Inps Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato dall'Avv., ha presentato all'Inps di, sede di e-....., due istanze d'accesso volte a chiedere l'ostensione dei fascicoli relativi ai contributi previdenziali che hanno versato all'Inps i propri figli e, ovvero che il datore di lavoro ha versato all'Inps a loro beneficio negli ultimi tre anni, nonché ogni emolumento percepito a titolo di cassa integrazione, naspi ovvero a qualsiasi altro titolo per il sostegno e l'integrazione del reddito da lavoro o inoccupazione. L'accedente ha chiarito che la conoscenza dei dati richiesti è necessaria ai fini della difesa nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di, per la modifica delle condizioni di mantenimento dei figli.

Entrambe le Amministrazioni hanno negato l'accesso, ai sensi dell'art. 24, co. 6, lett. d) della Legge n. 241 del 1990, e del regolamento Inps, per tutelare la riservatezza dei soggetti a cui la documentazione richiesta si riferisce, aggiungendo, altresì, che *“le esigenze difensive prospettate nell'istanza in argomento possono, peraltro, considerarsi adeguatamente tutelate nell'ambito del giudizio civile in cui i documenti sono conoscibili attraverso gli specifici strumenti processuali previsti dall'ordinamento giuridico”*.

Avverso tale espresso diniego il Sig., rappresentato dall'Avv., ha adito nei termini la Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso, provvedendo, altresì, a notificare la richiesta di riesame ai controinteressati, come prescritto dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.P.R. 184/2006.

Entrambi gli Uffici hanno inviato una memoria al fine di ribadire le ragioni del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, benché al ricorso risulti allegata, come disposto dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.P.R. 184/2006, copia della ricevuta di invio del medesimo ad entrambi i controinteressati, e, tuttavia, non si ha ancora certezza in merito all'avvenuta consegna delle notifiche e, quindi, sulla decorrenza dei termini per la presentazione di proprie memorie e/o di eventuali motivate opposizioni. Pertanto si ritiene necessario invitare il ricorrente ad inviare copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso ai controinteressati, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione invita la parte a fornire copia dei documenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Dipartimento di pubblica sicurezza

FATTO

L'assistente capo della Polizia di Stato ha presentato, in data e, due richieste d'accesso all'Amministrazione in intestazione; con la prima ha chiesto di poter visionare ed acquisire copia della "*lettera indirizzata alla Direzione Centrale di Sanità in merito alla richiesta di visita medica*" effettuata dalla stessa, mentre con la seconda ha chiesto di "*acquisire i riferimenti di protocollo delle lettere di richiesta*" dalla stessa redatte. A seguito di una domanda di chiarimenti dell'Amministrazione, la Sig.ra ha specificato che tali istanze erano formulate con l'intento di visionare i protocolli assegnati alla documentazione oggetto della richiesta e, contestualmente, estrarne e acquisirne copia al fine di avere la tracciabilità del carteggio ed esercitare il diritto alla trasparenza contemplato dalla legge n. 241 del '90, sussistendo inoltre un interesse giuridicamente rilevante ai fini di un eventuale esercizio della propria tutela legale.

Successivamente l'Amministrazione, in data, ha accolto la richiesta di documenti formulata il, negando quella del, avendo ritenuto che l'accedente non avesse indicato i presupposti di fatto e l'interesse specifico, concreto ed attuale all'accesso.

Avverso il diniego alla richiesta del la ricorrente si è rivolta nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Amministrazione ha inviato una memoria ribadendo le proprie argomentazioni, ed insistendo per il rigetto della richiesta di riesame.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile e, quindi, non può essere accolto. La ricorrente, infatti, con due autonome istanze, ha chiesto prima un documento e, successivamente, di "*acquisire i riferimenti di protocollo delle lettere di richiesta*". Quest'ultima richiesta, oggetto del presente gravame, ha ad oggetto, non già un documento ma una mera richiesta di informazioni, inammissibile *ex art. 22, comma 4, della legge 241/90*.

La Commissione osserva, inoltre, che diligentemente l'Amministrazione ha consentito l'accesso ai documenti richiesti dall'accedente, e con riferimento ai quali la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., rappresentato dal Dott., ha presentato un'istanza d'accesso alle Amministrazioni in intestazione, al fine di chiedere numerose informazioni e documenti relativamente ad un'iscrizione di ipoteca. L'accedente ha dedotto che, a seguito di un accesso per un'ispezione ipotecaria presso l'Ufficio Provinciale di, è venuto a conoscenza che l'Agenzia delle Entrate Riscossione di ha iscritto nei suoi confronti un'ipoteca legale su alcuni immobili di sua proprietà, derivante dal ruolo e avviso di addebito esecutivo a favore di Equitalia Sud oggi Agenzia delle Entrate Riscossione di

Il ricorrente ha precisato di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico alla predetta iscrizione ipotecaria.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il Sig., rappresentato dal Dott., ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. Entrambe le Amministrazioni adite hanno inviato una memoria.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione di ha dichiarato di voler consentire l'accesso integrale, e di averne dato notizia allo stesso con raccomandata A/R., precisando, tuttavia, che, per problemi tecnici, non è riuscita a reperire tutte le copie conformi agli originali di tutte le cartelle sottese al fascicolo d'ipoteca doc. n. Pertanto si è resa, di fatto, disponibile a consentire l'accesso ai documenti rinvenuti, con l'intesa di ostendere anche gli altri documenti non appena recuperati. Ha, quindi, invitato l'accedente a recarsi presso i suoi uffici per esercitare l'accesso, previa corresponsione dei diritti di copia. L'Amministrazione ha poi aggiunto che, a fronte di precedenti richieste, pure accolte da questa Commissione poiché oggetto di richiesta di riesame, l'accedente non ha poi esercitato l'accesso richiesto, evidenziando la mera attività dilatorie delle istanze medesime.

Anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di, ha inviato una memoria al fine di rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva; l'Amministrazione resistente ha, infatti, chiarito che le cartelle di pagamento e le comunicazioni preventive d'iscrizione ipotecaria di cui l'istante ha chiesto l'accesso, non sono atti amministrativi in possesso dell'Agenzia delle Entrate, ma solo lo strumento tramite il quale l'agente della riscossione (ovvero Agenzia delle Entrate-Riscossione), provvede a notificare i ruoli emessi dagli enti creditori.

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta d'accesso ha ad oggetto non solo l'ostensione di documenti, ma anche numerose richieste di informazioni, inammissibili *ex art.* 22, comma 4, della legge 241/90. Quanto, invece, alla richiesta di documenti, preso atto della dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di di voler consentire l'accesso a tutta la documentazione richiesta, dovendola, tuttavia, differire per quei documenti non ancora rinvenuti, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere. Invita l'Amministrazione resistente a fornire indicazioni in ordine alla disponibilità degli ulteriori documenti oggetto dell'istanza d'accesso.

Con riguardo, invece, alla domanda rivolta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, alla luce delle dichiarazioni di tale Amministrazione di non detenere i documenti richiesti, non può che respingere il ricorso nei confronti di quest'ultima.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate riscossione di, dichiara il ricorso in parte inammissibile, limitatamente alla richiesta di informazioni; per il resto dichiara il ricorso in parte improcedibile, per cessazione della materia del contendere con riguardo ai documenti rinvenuti dall'Amministrazione resistente; invita quest'ultima a fornire indicazioni sugli ulteriori documenti oggetto di ricerca, disponendo *medio tempore* la sospensione dei termini, in pendenza del suddetto adempimento.

Visto il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione adita, respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “.....” di

FATTO

La Sig.ra, insegnante dell'Istituto di Istruzione “.....” di, in data, ha presentato un'istanza con la quale ha chiesto di poter visionare ed estrarre copia *“di un idoneo documento che attesti la data e l'ora di pubblicazione nella sezione “Bacheca” del registro elettronico della scuola I.I.S. “.....” di dell'ordine di servizio n. del - Sostituzione docente assente*” da parte della

L'accedente ha chiarito il proprio interesse a conoscere la data e l'ora precisa in cui era stato pubblicato l'ordine di servizio sul registro elettronico poiché, pur avendo necessità di effettuare una visita medica per la sorveglianza sanitaria eccezionale per il Covid, l'Istituto non aveva disposto tempestivamente la sua sostituzione dal servizio, provvedendovi solo successivamente, dietro suo sollecito, quando oramai non era più possibile effettuare la visita medica all'orario stabilito.

Stante il silenzio serbato dall'Amministrazione, la Sig.ra si è rivolta, nei termini, alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria chiarendo, in primo luogo, di aver risposto all'accedente prima verbalmente e poi con una missiva, e specificando, poi, l'impossibilità di dare risposta positiva alla richiesta di accesso, relativa all'ora esatta di pubblicazione nella sezione Bacheca del registro elettronico, non solo perché mere informazioni ma, non di meno, in quanto i dati relativi all'orario preciso di pubblicazione delle informazioni sull'agenda del registro elettronico relative alle sostituzioni dei docenti richieste dalla ricorrente non sono in possesso dell'istituzione scolastica. L'Istituto scolastico ha poi riferito dettagliatamente di aver agito in massima trasparenza, facendo tutto il possibile per agevolare e consentire alla docente di recarsi alla visita medica, a cui, già in una precedente occasione, la docente non si era presentata, di certo non per colpa dell'istituto scolastico.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile e, pertanto, non può essere accolto. Come correttamente eccepito dall'Amministrazione resistente, infatti, l'istanza d'accesso aveva ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile *ex art. 22, comma 4 della Legge n. 241/90*. Oltretutto non sussiste, *ex art. 2, comma 2, del D.P.R. 184/2006*, alcun obbligo per l'amministrazione di procedere ad una elaborazione per soddisfare le richieste di accesso ricevute.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata dal Dott., ha presentato un'istanza d'accesso alle Amministrazioni in intestazione, al fine di chiedere numerose informazioni e documenti relativamente ad un'iscrizione di ipoteca. L'accedente ha dedotto che, a seguito di un accesso per un'ispezione ipotecaria presso l'Ufficio Provinciale di, è venuta a conoscenza che l'Agenzia delle Entrate Riscossione di ha iscritto nei suoi confronti un'ipoteca legale ai sensi dell'art. 77 del D.p.r. n. 602/73 come modificato dal D.Lgs. n. 46/99 su un immobile di sua proprietà (un'unità negoziale sita in), derivante dal ruolo e avviso di addebito esecutivo a favore di Equitalia Sud oggi Agenzia delle Entrate Riscossione. La ricorrente ha precisato di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico alla predetta iscrizione ipotecaria.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, La Sig.ra, rappresentata dal Dott., ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. Entrambe le Amministrazioni adite hanno inviato una memoria.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione di ha dichiarato di voler consentire l'accesso integrale, e di averne dato notizia alla Sig.ra tramite raccomandata A/R., precisando, tuttavia, che, per problemi tecnici, non è riuscita a reperire tutte le copie conformi agli originali di tutte le cartelle sottese al fascicolo d'ipoteca/..... Pertanto si è resa, di fatto, disponibile a consentire l'accesso ai documenti rinvenuti, con l'intesa di ostendere anche gli altri documenti non appena recuperati. Ha, quindi, invitato l'accedente a recarsi presso i suoi uffici per esercitare l'accesso, previa corresponsione dei diritti di copia. L'Amministrazione ha poi aggiunto che, a fronte di precedenti richieste, pure accolte da questa Commissione poiché oggetto di richiesta di riesame, l'accedente non ha poi esercitato l'accesso richiesto, evidenziando la mera attività dilatorie delle istanze medesime.

Anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di, ha inviato una memoria al fine di rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva; l'Amministrazione resistente ha, infatti, chiarito che le cartelle di pagamento e le comunicazioni preventive d'iscrizione ipotecaria di cui l'istante ha chiesto l'accesso, non sono atti amministrativi in possesso dell'Agenzia delle Entrate, ma solo lo strumento tramite il quale l'agente della riscossione (ovvero Agenzia delle Entrate-Riscossione), provvede a notificare i ruoli emessi dagli enti creditori

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta d'accesso ha ad oggetto non solo l'ostensione di documenti, ma anche numerose richieste di informazioni, inammissibili *ex art.* 22, comma 4, della legge 241/90. Quanto, invece, alla richiesta di documenti, preso atto della dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di di voler consentire l'accesso a tutta la documentazione richiesta, dovendola, tuttavia, differire per quei documenti non ancora rinvenuti, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere. Invita l'Amministrazione resistente a fornire indicazioni in ordine alla disponibilità degli ulteriori documenti oggetto dell'istanza d'accesso.

Con riguardo, invece, alla domanda rivolta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, alla luce delle dichiarazioni di tale Amministrazione di non detenere i documenti richiesti, non può che respingere il ricorso nei confronti di quest'ultima.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate riscossione di, dichiara il ricorso in parte inammissibile, limitatamente alla richiesta di informazioni; per il resto dichiara il ricorso in parte improcedibile, per cessazione della materia del contendere con riguardo ai documenti rinvenuti dall'Amministrazione resistente; invita quest'ultima a fornire indicazioni sugli ulteriori documenti oggetto di ricerca, disponendo *medio tempore* la sospensione dei termini, in pendenza del suddetto adempimento.

Visto il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione adita, respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Prefettura di

FATTO

In data il Sig. ha presentato, tramite il proprio difensore Avv., un'istanza di accesso all'Ufficio Territoriale del Governo di, chiedendo copia dei documenti pervenuti e/o acquisiti dalla Città di ai fini degli adempimenti di competenza della Prefettura-Utg di di cui all'art. 41 del D.p.r. n. 380/2001; atti formati e i provvedimenti adottati dalla Prefettura di in riferimento agli adempimenti di competenza discendenti dall'art. 41 del D.p.r. n. 380/2001; nonché gli atti e i provvedimenti connessi e conseguenti a quanto richiesto. L'accedente ha motivato la richiesta con la circostanza di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di, ubicato in posizione retrostante a quello della Sig.ra; tale immobile è stato oggetto di interventi edilizi di cui la Città di ha contestato l'abusività, tanto da ingiungerne la demolizione con ordinanza dell'.....

Con nota n. del, indirizzata all'accedente per conoscenza, la Prefettura di domandava al dirigente dell'Unità progetto Sportello Unico "Riassetto e Governance del Territorio" della città di, di *"trasmettere [...] ogni informazione relativa alle vicende connesse all'immobile di proprietà della Sig.ra [...] ubicato alla Via [...], ivi compresa copia dell'ordinanza n. del, unitamente ad ogni altra notizia ritenuta rilevante..."*.

In assenza di altre comunicazioni, il ricorrente, ritenendo formatosi il silenzio rigetto, ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva che il ricorrente non ha allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla controinteressata, le cui generalità sono note all'accedente, come previsto dall'art. 22, co. 1, lett. c) della L. n. 241/90. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ufficio Territoriale di

FATTO

In data il Sig., tramite l'Avv., ha presentato una richiesta d'accesso all'Agenzia delle Entrate di al fine di chiedere l'ostensione della dichiarazione dei redditi e certificazioni dei sostituti d'imposta attinenti ai redditi da lavoro del proprio figlio, Sig. L'accedente ha dedotto, a tal fine, che la richiesta era formulata al fine di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa nell'instaurando procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, e confutare la permanenza dei presupposti previsti per il mantenimento del figlio, provandone il raggiungimento dell'indipendenza economica.

L'Amministrazione adita è rimasta silente e, pertanto, deducendo la formazione del silenzio rigetto, il ricorrente, come sopra rappresentato, si è rivolto tempestivamente alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha inviato una memoria per rappresentare le ragioni della mancata ostensione, fondata sul diniego opposto dal controinteressato all'accesso, avendo specificato, tra le altre cose, che non era stato depositato alcun ricorso da parte dell'accedente per la modifica delle condizioni di divorzio, ed inoltre che *“un eventuale rilascio della predetta documentazione, costituirebbe una grave violazione delle privacy che giustificerebbe un'azione risarcitoria”*.

Nella seduta del, la Commissione rilevava che al ricorso risultava allegata, come disposto dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.P.R. 184/2006, copia della ricevuta di invio del medesimo al controinteressato, ma che non vi era certezza in merito all'avvenuta consegna della raccomandata stessa e, quindi, sulla decorrenza dei termini per la presentazione di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione. Pertanto la Commissione sospendeva la decisione, invitando il ricorrente ad inviare copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso al controinteressato, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

Il ricorrente, in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto dalla Commissione, ha provveduto ad inviare la cartolina di ricevimento da parte del Sig., insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Nessuna memoria è pervenuta da parte del controinteressato.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto deve essere accolto, non potendosi dubitare della sussistenza, in capo al ricorrente, di un interesse concreto ed attuale ad accedere ai chiesti documenti, necessari per la tutela della propria posizione giuridica, in ragione dell'istaurando ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio. Infatti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è fondato sull'interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante ed è strumentale alla acquisizione della conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o documenti, anche se non è ancora stato esercitato il diritto sotteso. Inoltre, l'orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa, a cui questa Commissione ritiene di aderire, è nel senso che *“Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli art. 22 ss. l. n. 241/1990”* (Consiglio di Stato ad. plen., 25/09/2020, n. 21). Quanto alle ragioni per le quali l'Amministrazione adita ha ritenuto di non consentire l'accesso, ovvero la necessità di tutelare la riservatezza del controinteressato che, a fronte della richiesta formulata dalla stessa Agenzia delle Entrate, ha opposto un rifiuto, ritiene questa Commissione che, ai sensi dell'articolo 24, co. 7, della Legge n. 241 del 1990, deve considerarsi recessivo l'interesse alla riservatezza opposto dal controinteressato, rispetto al prevalente diritto d'accesso del ricorrente che deve, comunque, essere garantito. Infatti, nel caso di specie, la conoscenza dei documenti di cui è stata chiesta copia, risulta necessaria all'accedente per curare e difendere i propri interessi giuridici, considerato che *“...il diritto di accesso deve prevalere sull'esigenza di riservatezza di terzi quando esso sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerne un documento amministrativo indispensabile a tali fini...”* (Consiglio di Stato, sez. V, 09/03/2020, n. 1664).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi i cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale

FATTO

La Sig.ra ha presentato, in data, tramite l'Avv., una richiesta d'accesso rivolta all'Istituto Statale di nel quale insegna, al fine di chiedere l'ostensione di *“tutte le comunicazioni di posta elettronica indirizzate all' Istituto Comprensivo, durante gli anni scolastici/ e/ e provenienti dai genitori dell'alunna, nonché le mail di risposta dell'Istituto e copia delle verbalizzazioni dei colloqui con medesimi genitori, con contenuti riferiti o riferibili alla propria assistita”*. L'accedente ha chiarito che l'interesse all'accesso discende dal fatto che le è stato riferito verbalmente che all'interno di tali comunicazioni e/o verbalizzazioni vi sono espressi riferimenti alla medesima.

In data il Dirigente ha negato l'accesso ritenendo la richiesta esplorativa e carente sotto il profilo della prova dell'esistenza dei documenti dei quali si richiede l'esibizione.

Contro tale provvedimento espresso di rigetto la Sig.ra, rappresentata dall'Avv., ha adito nei termini la Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni. Nella richiesta di riesame la ricorrente dà atto di aver ritualmente provveduto ad effettuare la notifica della richiesta di riesame ai controinteressati, benché non risulti agli atti la prova di tale notifica.

L'Amministrazione acceduta ha inviato una memoria al fine di evidenziare l'infondatezza della richiesta d'accesso, ed insistendo per il rigetto del riesame, stante *“l'impossibilità di individuare l'interesse personale diretto concreto ed attuale di accesso a documenti amministrativi individuati o individuabili di cui sia attestata l'esistenza, alla luce della generica richiesta nella sua testuale formulazione;- la configurazione della generica richiesta, temporalmente dilatata, come esplorativa e tale da configurare un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, escluso dalla normativa”*.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva che, benché nel ricorso si faccia espressamente riferimento alla notifica ai controinteressati, tuttavia, manca la relativa allegazione, come disposto dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.P.R. 184/2006. Poiché non vi è prova, quindi, della ricevuta di invio del ricorso ai Sigg.ri, la Commissione ritiene necessario invitare la ricorrente ad inviare copia della

ricevuta di avvenuta consegna del ricorso ai controinteressati, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione invita la parte a fornire copia del documento di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente: SOCIETA' S.R.L.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

La Società S.r.l., in persona del legale rappresentante Sig., rappresentata dal Dott., ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale, ha presentato un'istanza d'accesso alle Amministrazioni in intestazione chiedendo numerose informazioni e documenti. L'accedente ha dedotto che, a seguito di un accesso per un'ispezione ipotecaria, ha appreso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione di ha iscritto nei suoi confronti un'ipoteca su una sua unità negoziale sita a, derivante dal ruolo e avviso di addebito esecutivo a favore della stessa Agenzia delle Entrate Riscossione. La società ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico alla predetta iscrizione ipotecaria.

Formatosi il silenzio, la Società S.r.l. ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione del ha inviato una memoria nella quale ha rappresentato che l'Agente della Riscossione ha accolto totalmente l'istanza di accesso della ricorrente, avendo inviato a tal fine una comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR, in data, presso la sede legale della Società, ma che tuttavia, ad oggi, nonostante la comunicazione di voler consentire l'accesso, non è stata effettuata nessuna richiesta di visione ed estrazione dei documenti.

Anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di, ha inviato una memoria al fine di rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva; l'Amministrazione resistente ha, infatti, chiarito che le cartelle di pagamento e le comunicazioni preventive d'iscrizione ipotecaria di cui l'istante ha chiesto l'accesso, non sono atti amministrativi in possesso dell'Agenzia delle Entrate, ma solo lo strumento tramite il quale l'agente della riscossione (ovvero Agenzia delle Entrate-Riscossione), provvede a notificare i ruoli emessi dagli enti creditori.

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta d'accesso ha ad oggetto non solo l'ostensione di documenti, ma anche numerose richieste di informazioni, inammissibili *ex art. 22, comma 4, della legge 241/90*. Quanto, invece, alla richiesta di documenti, preso atto della dichiarazione dell'Agenzia delle

Entrate Riscossione di di voler consentire l'accesso a tutta la documentazione richiesta, deve ritenersi senz'altro cessata la materia del contendere.

Con riguardo, invece, alla domanda rivolta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, alla luce delle dichiarazioni di tale Amministrazione di non detenere i documenti richiesti, non può che respingersi il ricorso nei confronti di quest'ultima.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate riscossione di, dichiara il ricorso in parte inammissibile, limitatamente alla richiesta di informazioni; per il resto lo dichiara improcedibile, per cessazione della materia del contendere. Visto il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione adita, respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps Direzione Provinciale di

FATTO

L'Avv. ha presentato in proprio, *ex art.* 86 c.p.c., una richiesta indirizzata all'Inps di, al fine di accedere agli atti relativi al reddito di cittadinanza percepito della Sig.ra, sua *ex* coniuge, nonché agli emolumenti che la medesima percepisce a titolo di assegno unico per il figlio

L'accedente ha motivato la richiesta con la finalità difensiva, essendo pendente, dinanzi al tribunale di, un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio e mantenimento del figlio

Poiché l'Inps di ha negato l'accesso, essendo pervenuta un'opposizione da parte della Sig.ra, l'Avv. si è rivolto nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

Nella seduta del la Commissione ha rilevato che, benché il ricorrente avesse fatto riferimento alla notifica della richiesta di riesame ai controinteressati, non risultavano, tuttavia, allegate le cartoline della raccomandate, così precludendo alla Commissione di valutare il rispetto di quanto prescritto dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.P.R. 184/2006, a mente del quale al ricorso sono allegati le ricevute di avvenuta spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati. Pertanto, la Commissione sospendeva la decisione, invitando il ricorrente ad inviare copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso al controinteressato, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

In ottemperanza all'incombente istruttorio disposto dalla Commissione, il ricorrente ha puntualmente provveduto ad inviare la cartolina di ricevimento da parte della Sig.ra, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Il controinteressato non ha inviato alcuna memoria.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, poiché sussiste, in capo al ricorrente, un interesse concreto ed attuale ad accedere ai chiesti documenti, necessari per la tutela della propria posizione giuridica, in ragione del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio pendente dinanzi al Tribunale di

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è fondato, infatti, sull'interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante ed è strumentale alla acquisizione della conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o documenti. Inoltre, l'orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa, a cui questa Commissione ritiene di aderire, è nel senso che “Le

dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli art. 22 ss. l. n. 241/1990" (Consiglio di Stato ad. plen., 25/09/2020, n. 21).

Quanto alle ragioni per le quali l'Amministrazione adita ha ritenuto di non consentire l'accesso, ovvero la necessità di tutelare la riservatezza del controinteressato che, a fronte della richiesta formulata dalla stessa Agenzia delle Entrate, ha opposto un rifiuto, ritiene questa Commissione che, ai sensi dell'articolo 24, co. 7, della Legge n. 241 del 1990, deve considerarsi recessivo l'interesse alla riservatezza opposto dal controinteressato, rispetto al prevalente diritto d'accesso del ricorrente che deve, comunque, essere garantito. Infatti, nei rapporti fra diritto di accesso agli atti della e diritto alla riservatezza, qualora il primo sia motivato dalla cura o difesa di propri interessi giuridici, deve ritenersi prevalente sull'esigenza di riservatezza del terzo, sicché l'interesse alla riservatezza, pure tutelato dalla Legge n. 241 del 1990 mediante una limitazione del diritto di accesso, deve inevitabilmente recedere quando l'accesso è esercitato ai fini difensivi per la difesa di un interesse giuridico, pur se nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi i cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consolato Generale d'Italia a Istituto Italiano Statale Comprensivo di Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

FATTO

Il Sig. ha presentato in data un'istanza d'accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, alle Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo di accedere a dati, documenti ed informazioni, ed in particolare alla copia dei verbali della Cassa Scolastica dal al dell'Istituto Italiano Statale Comprensivo di

Stante la mancata risposta delle Amministrazioni adite, il Sig. ha presentato richiesta di riesame a seguito di istanza di accesso civico generalizzato a questa Commissione, nonché ai Responsabili della prevenzione, corruzione e trasparenza dell'Anac, del Maeci e del Miur.

Il Ministero dell'Istruzione ha inviato una memoria al fine di chiarire che l'Istituto Italiano Comprensivo di, con nota del, ha risposto all'istanza di accesso civico formalizzando un diniego parziale, ed avallando la scelta dell'Amministrazione acceduta ritenuta corretta.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che l'istanza è stata presentata ai sensi della normativa sull' "accesso civico generalizzato" previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e, pertanto, la Commissione è incompetente a decidere del relativo ricorso. Infatti, nelle ipotesi di rigetto, espresso o tacito, di una istanza di accesso civico, l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica la competenza a decidere del relativo ricorso in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al quale l'istante ha pure presentato richiesta di riesame.

Pertanto, il ricorso presentato deve essere dichiarato inammissibile per incompetenza della Commissione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Conservatorio “.....” di

PEC:

.....

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: - c/ Conservatorio “.....” di Decisione del

In riscontro all'istanza della Sig.ra, pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n., con la quale si lamenta la mancata ottemperanza della decisione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Sig.ra, avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del

Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota della Sig.ra per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.